



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale  
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

# Il passaggio generazionale nell'attività di impresa

**Relatore**

Ch. Prof. Marco Ticozzi

**Laureando**

Roberto Da Pian  
Matricola 833889

**Anno Accademico**

**2014/ 2015**

*A coloro che hanno reso possibile la mia formazione.*

## Sommario

Introduzione.....	3
1 DISCIPLINA E SOGGETTI NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA .....	5
1.1 La successione per causa di morte .....	5
1.1.1 La successione mortis causa ed il patrimonio.....	6
1.2 I soggetti della successione .....	8
1.2.1 L'ereditando .....	8
1.2.2 Erede e legatario .....	9
1.2.3 Il chiamato all'eredità di cui si ignora l'esistenza ed il nascituro concepito.....	10
1.2.4 I rapporti di parentela e le affinità.....	12
1.2.5 Le persone giuridiche, gli enti di fatto e le associazioni.....	15
1.3 I soggetti esclusi.....	16
1.4 I rapporti trasferibili .....	18
1.5 Obblighi e facoltà dell'erede .....	26
1.5.1 Accettazione dell'eredità .....	26
1.5.2 Modalità di accettazione dell'eredità .....	28
1.5.3 L'erede dopo l'acquisto dell'eredità e la petizione di eredità .....	33
1.5.4 La rinuncia all'eredità da parte del Delato.....	36
2 LE MODALITA' DI SUCCESSIONE EREDITARIA .....	39
2.1 Le fattispecie previste dalla legge .....	39
2.1.1 La successione necessaria .....	39
2.1.2 La successione legittima.....	45
2.1.3 La successione testamentaria .....	49
3 LA SUCCESSIONE NELLE QUOTE TRA EREDI.....	53
3.1 Società di persone e clausole successorie.....	58
3.1.1 L'erede limitatamente responsabile nelle società di persone.....	62
3.2 La successione nelle società di capitali.....	64
3.2.1 Le società per azioni.....	64
3.2.2 Le società a responsabilità limitata.....	66
3.2.3 Le società in accomandita per azioni .....	69
3.2.4 Considerazioni conclusive sulle società .....	70
3.3 Problematiche tra eredi nella gestione societaria .....	71
3.3.1 Problematiche e casistiche nel subentro .....	75

3.3.2	Ulteriori casistiche.....	76
4	STRUMENTI UTILIZZABILI NELLA SUCCESSIONE GENERAZIONALE D'IMPRESA.....	87
4.1	La donazione e la collazione.....	87
4.2	La nuda proprietà e l'usufrutto.....	93
4.3	Il patto di famiglia.....	95
4.3.1	Il patto di famiglia ed il divieto dei patti successori.....	95
4.3.2	La disciplina del patto di famiglia.....	97
4.3.3	Oggetto del patto di famiglia.....	103
4.3.4	Le differenti tipologie societarie nel patto di famiglia.....	107
4.4	Il patto di famiglia come strumento: conclusioni.....	108
5	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	111
	Bibliografia.....	123

## Introduzione

Lo scopo di questa tesi è quello di individuare la fattispecie giuridica che regola il fenomeno della così detta successione imprenditoriale nell'ipotesi in cui questa avvenga per causa di morte o come conseguenza della cessazione dell'attività da parte dell'imprenditore che intenda far proseguire l'attività, in prima battuta ai propri discendenti e, qualora i primi non possano subentrarvi, ai terzi.

In questa sede si analizzerà, in primis, la disciplina inerente alla successione mortis causa e la sua applicabilità nelle differenti tipologie societarie per poi analizzare particolari problematiche che possono sorgere in sede di successione ereditaria, ove il subentro tra l'imprenditore e i suoi ascendenti si complichino per effetto di disaccordi o situazioni di instabilità tra i soggetti.

A queste problematiche verranno poi presentate determinate soluzioni adottabili dal punto di vista giuridico, di cui, come si vedrà, solo alcune potranno ritenersi valide e realmente applicabili. Verrà, inoltre, posta una maggior attenzione sull'analisi della disciplina dei patti di famiglia la cui legge (<sup>1</sup>), invero, è stata ideata proprio con l'intento di aumentare i casi di sopravvivenza delle imprese familiari che proprio a causa di una turbolenta ed immediata fase di passaggio imprenditoriale, ove il nuovo capo d'impresa non sia realmente in grado di gestire l'azienda, queste raggiungano, brevemente, il dissesto. Infine, si evidenzierà come tale fase, nella vita dell'impresa, sia un momento fondamentale affinché possa considerarsi ed affermarsi il principio di continuità aziendale, principio che, rimane fondamentale per salvaguardare l'attività d'impresa e per lo sviluppo economico del paese.

---

<sup>1</sup> Legge 14 febbraio del 2006 n. 55



# 1 DISCIPLINA E SOGGETTI NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA

## 1.1 La successione per causa di morte

Con la morte della persona fisica, vengono meno anche la capacità giuridica e i rapporti giuridici che facevano capo al defunto, alcuni di questi rapporti vengono trasmessi ai successori, altri cessano definitivamente con la morte del *de cuius* <sup>(2)</sup>.

Per poter delineare in maniera marcata la fattispecie giuridica del fenomeno successorio, è necessaria una collocazione normativa: nel Codice Civile, il cui libro secondo ha per rubrica: «*Delle successioni*», troviamo la parte più cospicua del regolamento del *diritto ereditario* <sup>(3)</sup>.

Anzitutto è doveroso inquadrare il momento ed il luogo esatto in cui, giuridicamente, ha inizio il fenomeno successorio, infatti, l'articolo 456 Del Codice Civile recita: “*La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto*”. Dal momento in cui cessa l'esistenza del *de cuius*, la pratica successoria si apre e con questa, diventa fondamentale dare una destinazione, un assetto, ai molteplici rapporti che non si estinguono con la morte del *de cuius*.

Il diritto ereditario ha quindi il compito di delineare i criteri per la designazione dei successibili, e il sistema normativo è concepito in modo che almeno un soggetto sia sempre rintracciato, qualora raccolga in capo a sé quei rapporti, quindi assuma la posizione giuridica ed il patrimonio del precedente titolare <sup>(4)</sup>.

È evidente che la complessità del fenomeno successorio sia data, principalmente, dall'individuazione della persona adatta a raccogliere fatti, atti o negozi giuridici del *de cuius*, i quali continuano a sussistere nonostante muti il titolare.

La successione, inoltre, assume due diverse forme a seconda della modalità e del numero di rapporti a cui l'erede intenda subentrare. La prima è detta “*successione a titolo particolare*” e si predispone allorché il successore subentri al *de cuius* in un determinato rapporto o diritto; la seconda si identifica, invece, con il nome di “*successione universale*” ed è tale

---

<sup>2</sup> *defunto*

<sup>3</sup> “*Insieme delle norme poste a disciplina della sorte dei rapporti giuridici, che non si estinguono con la morte delle persone fisiche titolari dei medesimi.*” Sul punto G. BONILINI, *Manuale di Diritto Ereditario e Delle Donazioni*, Milano, 2013, p.1.

<sup>4</sup> Cfr. G. BONILINI, *op. cit.*, p.2

quando si verifichi il subentro nella totalità dei rapporti giuridici, siano essi attivi o passivi, o di una sua unità ideale, facenti capo al dante causa. <sup>(5)</sup>

Il soggetto che, per effetto della sua morte, trasmette diritti e obblighi ai propri successori, è anche detto testatore se la sua successione sia disciplinata, in tutto o in parte, da un testamento.

Mentre per quanto riguarda i successibili o delati all'eredità, essi diventano eredi o successori nel momento in cui accettano il patrimonio nel quale succedono. È, inoltre, possibile che partecipino più eredi alla successione ed in tal caso si verifica una *co-eredità*, è il caso in cui più soggetti abbiano la titolarità dei rapporti trasferibili.

### **1.1.1 La successione mortis causa ed il patrimonio**

Con la morte della persona si slegano anche l'insieme di rapporti giuridici che facevano capo ad essa come: proprietà di beni, garanzie reali, diritti reali su cose altrui, crediti, debiti ed, infine, i contratti <sup>(6)</sup>.

L'insieme di questi rapporti è definito come patrimonio o, più comunemente, eredità della persona e comprende sia situazioni giuridiche soggettive attive (come i diritti soggettivi, diritti potestativi, le facoltà o i poteri ecc.) che situazioni giuridiche soggettive passive (come, a titolo di esempio, i doveri, gli obblighi, gli oneri ecc.).

Caratteristica principale di tali rapporti è che debbono essere suscettibili di valutazione economica ed, inoltre, debbono non essere di carattere strettamente personale. <sup>(7)</sup>

Per quanto riguarda la successione mortis causa, essa si identifica come successione a titolo universale, in quanto determinata per legge o testamento come trasmissione della totalità dei rapporti giuridici dall'ereditando al successore.

Per quanto concerne invece, la successione mortis causa a titolo particolare, essa si può presentare se, per legato contenuto nel testamento, vi sia la trasmissione di un determinato diritto o di più diritti determinati. Inoltre, l'articolo 588 del Codice Civile, posta le predominanza del titolo universale nelle disposizioni testamentarie di cui al comma 1, dispone che: *“le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di*

---

<sup>5</sup> Rif. F. GALGANO, *Diritto Privato*, Milano, 2010, p. 862

<sup>6</sup> Cfr. F. GALGANO, *op. cit.* p.862 ss.

<sup>7</sup> Sul punto G. BONILINI, *op. cit.*, p. 4 ss.

*legatario*". È da precisare che la figura del *legatario* non sottentra in un diritto già in capo al testatore ma acquista soltanto un diritto, che il testatore gli conferisce *ex novo* e che trova giustificazione nella trasmissione di un altro diritto o di un complesso di diritti <sup>(8)</sup>.

Si possono, inoltre, presentare dei casi in cui vi sia il legato, senza che il legatario possa considerarsi erede, in questo caso viene meno l'istituto successorio, superato da un mero concetto economico che si evidenzia nella consistenza del patrimonio del testatore, da cui dipende l'esecuzione del diritto attribuito al legatario. Ad esempio, si pensi al caso in cui vi sia il diritto di abitazione sulla casa con residenza familiare e vi sia l'uso sui mobili e l'arredamento, questi, invero, spettano al coniuge del defunto (art. 540 co. 2, Cod. Civ.).

È opportuno, in questa sede, fare delle distinzioni circa il concetto di eredità, patrimonio e successione, termini basilari per la comprensione del tema.

In primo luogo, l'eredità si individua come complesso di rapporti giuridici soggettivi trasmissibili destinati ad essere acquistati dai successori. Tale insieme, come visto in precedenza, raggruppa sia le situazioni giuridiche soggettive che oggettive.

Per quanto riguarda, invece, il patrimonio ereditario, esso si identifica sia nel momento in cui gli elementi attivi superino quelli passivi (*lucrativa hereditas*), sia nella situazione in cui le poste del passivo siano maggiori a quelle dell'attivo, o se quest'ultime non vi siano per niente (*damnosa hereditas*). <sup>(9)</sup>

I termini "eredità" e "successione", infine, si differenziano facilmente per il semplice fatto che la prima è l'oggetto della seconda. In generale, quindi, la successione è il complesso procedimento che si instaura in seguito alla morte della persona fisica, mentre l'eredità è l'insieme di situazioni giuridiche soggettive che restano in vita anche dopo la morte del defunto e che debbono essere destinate ad altri soggetti.

Conseguentemente alla morte dell'ereditando, subentra l'erede mediante l'accettazione dell'eredità. Secondo il Codice Civile all'articolo 459 comma 1, infatti, abbiamo che: "*l'eredità si acquista con l'accettazione*". Successivamente, al comma secondo, il medesimo articolo recita: "*l'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione*". In quest'ultimo caso si intende attribuire all'istituto dell'accettazione un

---

<sup>8</sup> Cfr. G. BONILINI, *op. cit.*, p. 5

<sup>9</sup> Sul'argomento G. BONILINI, *op. cit.*, p.6

effetto meramente retroattivo, questo per assicurare la continuità dei rapporti giuridici successori tra apertura della successione ed eredità<sup>(10)</sup>.

In termini reali, tra l'apertura della successione e l'accettazione intercorre un periodo, più o meno lungo, denominato *delazione* o *devoluzione* dell'eredità. Il patrimonio, provvisoriamente senza soggetto, non viene ancora accettato in eredità poiché non si sa se e quali eredi ne saranno interessati<sup>(11)</sup>.

Per fare chiarezza, quindi, l'istituto successorio si origina da tre presupposti: la morte di una persona; un patrimonio lasciato dalla stessa; un soggetto superstite, che lo accetti a titolo di eredità e che subentri nei rapporti del *de cuius* sin dal giorno in cui si verifichi la sua morte. Tale soggetto superstite non manca mai, ed in assenza di altri successibili, l'eredità viene acquistata, di diritto, dallo Stato<sup>(12)</sup>.

## 1.2 I soggetti della successione

### 1.2.1 L'ereditando

La successione, come si è visto, coinvolge una pluralità di soggetti ma tra i più importanti abbiamo senza dubbio: l'ereditando, gli eredi e i legatari.

Il primo, è certamente il soggetto principale poiché è la persona fisica la cui morte determina l'apertura della successione, ed è dunque colui che disponeva di taluni diritti, in qualità di titolare. Con il termine "*diritti*", in questo caso ci si riferisce, ovviamente, a tutti quei rapporti non riconducibili strettamente alla persona fisica, bensì si intendono i diritti trasferibili<sup>(13)</sup>.

Con "*morte*", invece, si identifica quell'evento naturale che sopraggiunge al termine del vivere di una persona fisica, sia esso di natura volontaria (suicidio), o involontaria (malattia o suicidio).

Alla persona fisica, che cessa la sua esistenza in seguito alla morte, è dedicato l'intero Libro secondo del Codice Civile. Per quanto riguarda, invece, la personalità giuridica,

---

<sup>10</sup> Sull'argomento G. BONILINI, *op. cit.*, p. 7

<sup>11</sup> Sul punto F. GALGANO, *op. cit.*, p. 859

<sup>12</sup> Cfr. G. BONILINI, *op. cit.*, p. 7

<sup>13</sup> Come detto in precedenza, in riferimento ai diritti trasferibili, cap. 1.1.1

tecnicamente essa non può essere coinvolta dall'evento naturale della morte. A differenza di quanto accade per la persona fisica infatti, le persone giuridiche non possono giovare del complesso di norme del Libro secondo riguardanti l'istituto successorio, ma è disciplinata dalle norme contenute nel Libro primo del Codice Civile, dall'articolo 27 e seguenti per quanto riguarda le associazioni riconosciute e le fondazioni, e dalle eventuali clausole statutarie. Sulla cessazione degli enti che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale, a norma del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155, dispone l'art. 13, terzo comma, del medesimo decreto (<sup>14</sup>).

### 1.2.2 Erede e legatario

Una volta determinata la morte del *de cuius*, i soggetti principali chiamati in causa nella successione diventano gli eredi e i legatari. Comunemente, queste due categorie di successori, si individuano quali persone fisiche: figli, coniugi, parenti stretti o, nondimeno, persone fidate. Possono però, in questa sede, essere considerati successori, al pari della persona fisica, la persona giuridica e l'ente di fatto.

Ognuno di questi soggetti può, come si è detto, succedere al *de cuius*, tuttavia a tale possibilità è sotteso un obbligo importante, che si desume dall'articolo 462 cod. civ. nella *capacità delle persone fisiche*. In tale legge, esposta come prima legge del Primo titolo, capo secondo, si vuole esplicitare che la capacità di succedere a causa di morte sia conseguente alla capacità giuridica di carattere generale, che si ottiene con la nascita. Tra queste due diverse forme di capacità, abbiamo che la prima si intende come attitudine della persona ad essere titolare di diritti e doveri, mentre la seconda è l'idoneità a essere destinatario di attribuzioni *mortis causa* (<sup>15</sup>).

L'articolo 462 Cod. Civ. esplicita che sono capaci a succedere tutti coloro che sono nati e viventi al momento dell'apertura della successione, ed è sufficiente che la nascita, per poter attribuire la capacità giuridica, sia avvenuta da vivo, cioè con l'atto della respirazione (<sup>16</sup>). La

---

<sup>14</sup> Sul punto. G. BONILINI, *op. cit.*, p. 43 ss.

<sup>15</sup> Cfr. G. BONILINI, *op. cit.*, p.45

<sup>16</sup> Sul punto R. BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, II edizione, Milano 1995, p. 3 ss.

legge, infatti, non pone un limite minimo di vita ma, così come si evince dal testo codicistico (art. 1), “ *la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita*”, di conseguenza, se ne deduce che la vita può durare anche qualche istante e, morendo subito dopo la nascita, il soggetto trasferirà, così come vuole la legge, i suoi diritti ai propri eredi.

### **1.2.3 Il chiamato all’eredità di cui si ignora l’esistenza ed il nascituro concepito**

Definiti i principali protagonisti del complesso istituto successorio, è doveroso focalizzare l’attenzione su taluni “ *casi particolari*” che riguardano l’acquisizione dei diritti mortis causa da parte del chiamato all’eredità e del nascituro concepito.

Quanto al primo soggetto indicato, è bene specificare che, affinché avvenga l’acquisto del diritto alla successione da parte sua, debbono congiuntamente sussistere due condizioni: la prima è che il chiamato all’eredità sia nato al tempo di apertura della successione; occorre, inoltre, che sia certa la sua esistenza al momento della morte del suo dante causa in via successoria <sup>(17)</sup>.

Quest’ultimo è il caso del chiamato all’eredità di cui si ignora l’esistenza, al quale, il legislatore ha esplicitamente rivolto l’articolo 70 del Codice Civile. In tale sede, viene precisato, dunque, che al momento dell’apertura della successione, qualora: “ *venisse chiamata, in tutto o in parte, una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione*”.

Rimane dunque da definire come sia possibile accertare che di un potenziale erede si possa, effettivamente, dichiarare l’ignoranza della sua esistenza. È infatti vero che tale figura non sia tale da garantire una mera incapacità nel succedere, proprio per il fatto che non si conosce la sua condizione umana in qualità di persona viva o morta. Ne consegue che, solamente fornendo prova dell’esistenza di tale soggetto, al tempo della morte del de cuius, è possibile che lo stesso acquisti i propri diritti, anche retroattivamente, caducando la devoluzione dapprima operata a favore degli altri successori. A tal riguardo è opportuno precisare che, di contro ai diritti spettanti al soggetto di cui si ignora l’esistenza - eccezionalmente pregiudicano l’eredità - secondo l’articolo 71 Cod.Civ., gli effetti della

---

<sup>17</sup> Cfr. G. BONILINI, *op. cit.*, p. 46

prescrizione e dell'usucapione oltre che, il verificarsi della prescrizione, in particolare, del diritto di accettare l'eredità così come legiferato al comma primo dell'art. 480 Cod. Civ.<sup>18</sup>).

Ultima figura che può interessare, seppur raramente, la causa successoria è quella del nascituro concepito. L'art. 462 del Codice Civile, al primo comma, infatti, identifica due categorie di persone come "*capaci di succedere*" e sono: chiunque sia *nato* o *concepito* al tempo in cui vi sia stata l'apertura della successione. Dall'apertura di questo articolo emerge una figura particolare che il legislatore ha voluto rendere partecipe di un complesso di rapporti giuridici e di norme come l'asse ereditario del proprio dante causa: il concepito.

Al comma secondo del medesimo articolo, infatti, il legislatore considera con il termine "*concepito*", l'individuo che, al tempo dell'apertura della successione, «è *nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta*».

A tal proposito però, va precisato che, il comma secondo esordisce con le parole: "*salvo prova contraria*"; con questa accezione si deduce che, vi possano essere delle conseguenze dirette sul piano ereditario qualora si provi che, banalmente, il concepimento del nascituro ebbe inizio, in un secondo momento rispetto all'apertura della successione.

La *ratio* di tale disposizione normativa, invero, è orientata strettamente alla necessità di riconoscere tale capacità successoria al figlio, in quanto è stato concepito ed il suo genitore morente, in qualità di *de cuius*, ha diritto ad un successore come il figlio, sebbene non sia ancora nato. In tal senso, dunque, vi è un'eccezione rispetto alla regola che tutela la capacità giuridica delle persone fisiche che, così come esplica l'art. 1 Cod. Civ., "*si acquista al momento della nascita*".

Ne consegue, quindi, che anche la così detta *capacità di succedere* (<sup>19</sup>), dovrebbe venire meno, cosa che, invece, abbiamo visto fa eccezione per questo caso particolare.

In seguito alla morte del dante causa fino al momento in cui nascerà l'erede, sempre ammesso che nasca vivo ed entro i trecento giorni dall'apertura della successione, intercorre un periodo in cui l'asse ereditario non viene ancora contemplato nella causa successoria. È, infatti, un periodo in cui si verifica un'interruzione della delazione (art. 457 Cod. Civ.), che riprenderà in seguito alla nascita dell'erede del *de cuius*.

---

<sup>18</sup> Art. 480, primo comma, Cod. Civ.

<sup>19</sup> Art. 462 Cod. Civ. comma 1: " sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione

In questo senso, quindi, viene da sé che i soggetti che, in mancanza del nascituro, sarebbero successi, con la nascita dello stesso, perdono automaticamente il proprio diritto.

Quanto alla tutela del concepito circa il suo futuro patrimonio, è da considerare che la legge, nell'articolo 320 Cod. Civ., alla luce del principio di parità vigente nel diritto di famiglia <sup>(20)</sup>, stabilisce che in caso di coesistenza dei genitori, essi «*rappresentano i figli nati e nascituri e ne amministrano i beni*». Il codice interviene ancora, sul tema dell'amministrazione in caso di eredi nascituri, con l'articolo 643, specificando che essa spetta al padre ed in sua mancanza, alla madre.

È da considerarsi, tuttavia, la sciagurata ipotesi in cui la gestazione materna non si concluda al meglio ed, in questo caso, ove il concepito non nasca vivo, i genitori hanno l'obbligo di rispettare le leggi in materia di eredità giacente <sup>(21)</sup>.

#### **1.2.4 I rapporti di parentela e le affinità**

Normalmente, nel fenomeno successorio, il principale vincolo che caratterizza la successione ereditaria è il matrimonio. Con tale atto, infatti, abbiamo l'inizializzazione del rapporto di coniugio che conferisce il maggior diritto successorio in capo ai coniugi, poiché legati da un rapporto così stretto da poter definirsi un mero negozio giuridico. È infatti da sottolineare che, il matrimonio, analogamente al contratto, stabilisce l'incontro tra due dichiarazioni di volontà, provenienti da persone di sesso diverso, dirette a costituire fra loro, un rapporto giuridico<sup>(22)</sup>.

Si badi: il matrimonio non è un contratto in quanto non costituisce, fra le parti, un rapporto giuridico patrimoniale<sup>(23)</sup> che, invece, è parte fondamentale del contratto <sup>(24)</sup>.

Di rilievo ma, comunque secondario rispetto all'atto matrimoniale, abbiamo la parentela.

La parentela è definita <sup>(25)</sup> come « *il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite*».

---

<sup>20</sup> Legge 8 marzo 1975 n. 39: tra le innovazioni principali riportate nella riforma, viene modificata la precedente condizione potestativa inerente al regime patrimoniale, passando dalla potestà maritale all'eguaglianza fra coniugi

<sup>21</sup> Art. 644 Cod. Civ. viene detto che: agli amministratori, infatti, «*sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente*»

<sup>22</sup> Cfr. F. GALGANO, *op. cit.*, p. 811

<sup>23</sup> Non vengono infatti trattati né diritti reali né diritti di credito


<sup>24</sup> Art. 1324 Cod. Civ. : « le norme che regolano i contratti si osservano in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale». In questo articolo si conferma che il matrimonio viene escluso dalla regolamentazione del contratto in quanto non ha contenuto patrimoniale

Con il termine “*stipite*” ci si riferisce ai casi nei quali l’affiliazione sia avvenuta per effetto del matrimonio, per derivazione diretta e naturale dal proprio ramo genealogico ovvero nel caso in cui si abbia adottato un figlio.

Con la legge n 219/2012, inoltre, il legislatore ha innovato la disciplina in materia di parentela, in particolare concentrandosi sull’istituto dell’affiliazione, stabilendo una quasi totale parità di condizione disposta nei confronti dei figli nati all’interno o all’esterno del vincolo matrimoniale.

I primi, infatti, erano detti «*figli legittimi*», mentre i secondi «*figli naturali*»: all’articolo 1 della sopracitata norma troviamo, invece, che questi termini debbono essere sostituiti, ovunque ricorrano, dalla parola «*figli*». Nel caso in cui vi siano disposizioni rivolte esclusivamente ad una delle due categorie di figli, la medesima legge dispone che sarà necessario distinguerli tra «*nati nel matrimonio*» e «*nati fuori dal matrimonio*»<sup>(26)</sup>.

A titolo di esempio, qualora due genitori abbiano due figli (nell’esempio A e B), essi sono parenti tra loro (in linea collaterale), di secondo grado; questo perché il grado di parentela di A risale ai propri genitori, che sono parenti di primo grado (in linea retta), compiendo un altro grado per giungere, dunque, al suo fratello B che risulterà essere, appunto, parente di secondo grado.



All’articolo 75 del Codice Civile, troviamo una distinzione all’interno della parentela: il legislatore riconosce il primo tipo di parentela, formata dalla linea retta di persone di cui l’una discende dall’altra; ed il secondo tipo, invece, è in linea collaterale poiché pur avendo uno stipite comune, quelle persone non discendono l’una dall’altra.

Quanto all’unità di misura in cui si esprime la parentela, il legislatore ha optato per i gradi. All’articolo 76, primo comma, viene affermato che «*nella linea retta, si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite; nella linea collaterale, i*

---

<sup>25</sup> Art. 74 Cod. Civ.

<sup>26</sup> Art. 2, primo comma, lett. a, legge n. 219/2012

*gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite».*

Il conteggio dei gradi, per il nostro ordinamento giuridico, risulta particolarmente rilevante al fine di determinare quali siano gli effettivi legami di parentela coinvolti nel fenomeno successorio. Infatti, così come indica il Codice Civile nell'articolo 77, la legge pone un limite specifico al vincolo di parentela, indicando che esso non viene riconosciuto oltre il sesto grado.

Quanto all'affinità, essa viene definita nel dettato codicistico all'articolo 78, primo comma, come *«vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge»*. Ne deriva, dunque, che il presupposto necessario affinché possa verificarsi affinità tra due individui sia il matrimonio.

Tale condizione, come si vedrà, rappresenta un vincolo più debole rispetto al legame di parentela in quanto, appunto, esso nasce per effetto dell'atto coniugale.

Riguardo al grado di affinità, il comma secondo del medesimo articolo<sup>(27)</sup> recita che: *«nella linea e nel grado in cui taluno sia parente di uno dei coniugi, egli è affine all'altro coniuge»*. Per semplificare: Dati due coniugi, marito e moglie, essi hanno un legame di parentela di primo grado nei confronti dei propri genitori, ne consegue che il marito o genero sarà affine, per il medesimo grado, della suocera e viceversa. Si badi: nel caso in cui si abbia un coniuge con fratelli, dei quali è parente, in linea collaterale di secondo grado, l'altro coniuge è, nei confronti di questi fratelli, affine di secondo grado a loro soltanto e non anche alle rispettive mogli, in virtù del principio *adfines inter se non sunt adfines* <sup>(28)</sup>.

Nel caso in cui si dovesse verificare lo scioglimento del vincolo matrimoniale, la legge non stabilisce nulla circa la permanenza dell'affinità ma, la dottrina si è prevalentemente orientata sul fatto ritenuto che con la pronunzia di divorzio si cancelli il vincolo di affinità. Ovvero, l'affinità cessa qualora il matrimonio sia dichiarato nullo <sup>(29)</sup>, questo poiché l'atto di coniugio non si può dire che abbia prodotto un pieno vincolo giuridico in capo ai coniugi, di conseguenza anche l'affinità viene meno.

---

<sup>27</sup> Art. 78 Cod. Civ., secondo comma

<sup>28</sup> In italiano: gli affini tra di loro non sono affini. Principio con il quale si intende giuridicamente irrilevante il rapporto intercorrente tra i parenti dei coniugi, essendo il rapporto di affinità limitato esclusivamente tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Cfr. G. BONILINI, op. cit., p. 54

<sup>29</sup> Art. 78. Cod. Civ.

Secondo l'articolo 78 Cod. Civ., l'affinità non cessa, infine, «*per la morte , anche senza prole, del coniuge da cui deriva*».

### 1.2.5 Le persone giuridiche, gli enti di fatto e le associazioni

Anche le persone giuridiche, siano esse private o pubbliche, possono diventare successori per causa di morte. In primo luogo, così come dispone l'articolo 586 Cod. Civ., si evidenzia come potenziale erede proprio lo Stato<sup>(30)</sup>. Esso, infatti, diventa erede «*in mancanza di altri successibili*» e senza l'obbligo di accettazione ed, inoltre, non rispondendo dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati<sup>(31)</sup>.

Quanto, invece, all'accettazione dell'eredità in capo alle persone giuridiche, essa può avvenire solamente con beneficio di inventario<sup>(32)</sup>.

Analogia trattazione è riservata, per gli enti privi di personalità giuridica; essi, infatti sono dotati della capacità giuridica e sono, quindi ,capaci di succedere *mortis causa*.

Si rammenti che, vengono considerati privi di personalità giuridica, dal testo codicistico, le associazioni ed i comitati che non abbiano ottenuto riconoscimento. Tali enti, denominati “*di fatto*”, possono succedere, a pieno titolo, per effetto dell'abrogazione degli articoli 17 e 600 Cod. Civ.<sup>(33)</sup>. Infatti, se per testamento veniva disposta una devoluzione a favore di un ente non riconosciuto, questa poteva produrre effetti, se, entro un anno dal giorno di eseguibilità del testamento, fosse stata presentata istanza per il riconoscimento di persona giuridica ( ex art. 600 e 17 Cod. Civ.). ad oggi, il sistema normativo, regola che tali enti di fatto possano succedere, a pieno titolo, anche in assenza di un mero riconoscimento.

Può, altresì, verificarsi la situazione per la quale, in disposizione testamentaria vi sia il riferimento ad un ente, sia pur non riconosciuto, inesistente. Tale caso in cui il testamento si riferisca ad un ente non ancora costituito, invero, trova spazio con l'applicazione dell'articolo 14 del Codice Civile, secondo comma, il quale stabilisce che le fondazioni possono essere disposte anche per testamento. Ne deriva, alla luce di tale

---

<sup>30</sup> Art. 586 Cod. Civ., primo comma

<sup>31</sup> Art. 586 Cod. Civ., secondo comma

<sup>32</sup> At. 473 Cod. Civ., primo comma

<sup>33</sup> Abrogati con l. 15/05/1997 n. 127

norma, che qualsivoglia disposizione testamentaria orientata alla costituzione di un ente non riconosciuto sia, anzitutto legittima in quanto la legge garantisce come mezzo, al pari di un mero atto pubblico (<sup>34</sup>), il testamento. Per questo si può ritenere che quell'istituzione di erede racchiuda, inoltre, dapprima, la volontà diretta all'istituzione dell'ente ed, in secondo luogo, l'intento di attribuire beni nei confronti della medesima(<sup>35</sup>).

Quanto alle associazioni, invece, le medesime conclusioni non possono essere tratte, in quanto, con il contratto di associazione (<sup>36</sup>) due o più soggetti, attraverso un'organizzazione stabile, si obbligano a perseguire uno scopo comune di carattere non economico.

Per questo motivo, essendovi come vincolo la pluralità di persone ed il raggiungimento di un univoco fine, l'associazione non può essere istituita come erede in persona e rimane quindi esclusa dal fenomeno successorio.

### 1.3 I soggetti esclusi

La legge dispone alcune ipotesi in cui il chiamato all'eredità « è escluso dalla successione», in quanto può essergli vietato il diritto di conservare l'eredità in virtù del principio del diritto romano «*potest capere sed non retinere*» (<sup>37</sup>).

Tale diritto, comunque, è esercitabile dai soli chiamati in subordine ovvero dai creditori attraverso l'esecuzione di un'opportuna azione dichiarata con sentenza costitutiva (<sup>38</sup>). Tale azione ha, inoltre, un termine prescrizione di dieci anni, decorrente dal giorno in cui si è verificata l'apertura della successione (<sup>39</sup>). Va detto che, l'esercizio di tale azione rimane una facoltà in capo ai soggetti autorizzati a promuoverla, i quali, dunque, si riservano di poter rinunciare all'azione stessa.

Nel caso in cui l'indegno muoia in seguito all'apertura della successione rimane, comunque, esercitabile l'azione di indegnità, in capo ai suoi eredi.

---

<sup>34</sup> Art. 14, Cod. Civ., primo comma: «*le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico*»

<sup>35</sup> In tal senso G. BONILINI, *op. cit.*, p. 56

<sup>36</sup> Atto costitutivo: art. 14 Cod. Civ.

<sup>37</sup> L'indegno a succedere quindi, può acquistare l'eredità ma non la può conservare

<sup>38</sup> Cass. Civ. 5 marzo 2009, n. 5402; Cass. Civ. 9 aprile 2008 n. 9274, Cass. Civ. 23 novembre 1962, n. 3171, Cass. Civ. 28 settembre 1954, n. 3152

<sup>39</sup> Cass. Civ. 17 luglio 1974, n. 2145

Rientrano nei casi di indegnità previsti dall'articolo 463 Cod. Civ. , analiticamente:

1. chiunque abbia dolosamente tentato di uccidere o ucciso il de cuius ovvero il suo coniuge, discendente o ascendente, purché non ricorrano cause di esclusione della punibilità previste da norme penali. Si escludono, dunque, da tale circostanze i casi di indegnità derivante da omicidio colposo e da omicidio preterintenzionale mentre è considerato indegno chi beneficia delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 e 62- bis Cod. Pen. Vengono agglomerati in tali casi di indegnità anche il mandante del delitto, assieme all'autore e al mandante di delitti che, in generale, consistano nell'uccisione di persone. Tali disposizioni non si applicano, invece, a chiunque non sia imputabile, cioè qualora l'autore del reato non sia capace di intendere e di volere ovvero sia minore di quattordici anni (<sup>40</sup>) o, altresì, sia in stato di ubriachezza secondo le ipotesi previste dall'art. 92 Cod. Pen. La legge dispone, inoltre, altri casi in cui venga esclusa la punibilità del reato e sono, in particolare: il caso fortuito o la forza maggiore, la legittima difesa, la violenza fisica sull'autore del reato, il fatto commesso nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere , mediante uso legittimo delle armi, in stato di necessità (<sup>41</sup>).
2. La legge afferma che, viene escluso dalla successione, inoltre, chiunque commetta, a danno di una delle persone di cui al precedente punto n. 1, un fatto al quale risultano applicabili le disposizioni sull'omicidio. Ci si riferisce, in particolar modo, il caso del duello che comporti la morte di uno dei duellanti quantunque si provi che questa era stata prevista ed accettata dalle parti combattenti. La norma contempla, inoltre, il reato di istigazione al suicidio in danno di persona minore degli anni 14 o incapace di intendere e di volere, secondo l'articolo 580 Cod. Pen.
3. È indegno, altresì, chi ha denunciato una delle persone di cui al n. 1, per reati puniti con l'ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a tre anni se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale ovvero se sia stata dichiarata falsa la testimonianza contro tali persone, in sede di giudizio penale.
4. Si esclude dalla successione anche colui che ha indotto, con dolo o violenza, nei confronti del de cuius, a fare, impedito, revocare ovvero mutare il testamento. La

---

<sup>40</sup> Artt. 85, 88 e 96, R.D. del 19 ottobre, n. 1398 del 1930 o Cod. Pen.

<sup>41</sup> Rispettivamente agli artt. : 45, 52, 46, 51, 53, 54 Cod. Pen.

Cassazione, comunque, precisa, nella sentenza n. 1502 del 7 marzo 1958, che non sussisti indegnità nel caso di semplici sollecitazioni, seppur indelicate e pressanti.

5. Altro caso contemplato di indegnità è riferito a colui il quale abbia soppresso, celato o alterato il testamento che avrebbe regolato la successione. Deve, quindi, trattarsi dell'ultimo testamento valido per la successione.
6. È indegno, infine, colui che abbia creato un testamento falso o che ne abbia fatto consapevolmente uso. Sono quindi indegni coloro che abbiano effettuato la falsificazione di un testamento e che ne abbiano o meno, fatto uso coscientemente.

Una volta accertata l'indegnità a succedere dell'individuo, l'indegno è tenuto a consegnare all'avente diritto, oltre che, i beni ereditari, anche i frutti da lui percepiti dal momento dell'apertura della successione. L'indegno è parificato al possessore di mala fede, secondo quanto disposto dall'articolo 1150 Cod. Civ. ed ha, dunque, diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie e straordinarie, nella misura della minor somma tra importo della spesa e l'aumento di valore. Va precisato che, l'articolo 465 Cod. Civ. stabilisce che, l'indegno che al quale subentrino i suoi figli minori, non ha alcun diritto circa l'usufrutto legale, previsto dall'articolo 324 Cod. Civ., o l'amministrazione.

È, tuttavia, possibile che si verifichi, attraverso forma espressa o tacita, la riabilitazione dell'indegno. Con tale istituto, l'articolo 466 Cod. Civ. intende ammettere alla successione il soggetto dichiarato indegno, mediante autorizzazione espressa del de cuius.

Vale a dire che con atto pubblico o testamento, è possibile far riacquistare pieni diritti successori all'indegno. Questo istituto, invero, si fonda sull'ipotesi che vi sia un atto di perdono della persona ledente, per questo motivo non è ammessa una riabilitazione concessa prima del verificarsi delle condizioni che danno luogo a indegnità <sup>(42)</sup>.

## **1.4 I rapporti trasferibili**

In seguito alla morte della persona, si estingue la sua capacità giuridica e i conseguenti diritti personali, collegati strettamente al de cuius, come ad esempio il diritto alla vita e

---

<sup>42</sup> Sul punto RENZO BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, II Edizione, Giuffrè Editore, Milano 1995, p. 6 ss.

all'integrità fisica, il diritto all'onore, il diritto alla riservatezza o il diritto al nome e via dicendo (<sup>43</sup>).

Ne deriva, altresì, che tutto l'insieme dei rapporti che non cessano con il defunto, sono trasferibili ad eredi o legatari i quali hanno la facoltà di accettarli o meno a titolo di eredità.

La successione garantisce quindi il trasferimento dei così detti diritti patrimoniali, derivati dall'attività e dall'amministrazione dei propri mezzi economici e patrimoniali, svolti in vita, del *de cuius*.

Per delineare con chiarezza ciò che è oggetto di successione, è bene, in primis, specificare cosa, oltre appunto a quei rapporti strettamente personali, non è trasferibile a causa di morte.

Anzitutto, sono intrasmissibili gli stati familiari e i crediti personali; si estinguono, a titolo di esempio, anche l'usufrutto legale su bene immobile spettante ai genitori sui beni dei figli minori.

Nel caso in cui vi fosse la morte di un genitore soltanto, l'usufrutto continuerebbe a sussistere in capo all'altro genitore, a patto che, qualora passasse a nuove nozze, accantoni quanto ecceda rispetto alle spese per il mantenimento, istruzione ed educazione di quest'ultimo(<sup>44</sup>).

La legge consente, inoltre, che perdurino gli interessi non patrimoniali, azionabili da coloro che sono legati al defunto da vincolo familiare agendo, quindi, *iure proprio* e non *iure hereditario*. Nel caso in cui, ad esempio, si debba far valere il diritto morale d'autore, tutelato nella legge sul diritto d'autore (<sup>45</sup>), il coniuge, assieme ad altri soggetti indicati nell'art. 23 della medesima legge, possono rivendicare la paternità dell'opera opponendosi a qualsivoglia tipo di deformazione o modificazione dell'opera stessa, che pregiudichi l'onore o la reputazione del suo autore (<sup>46</sup>). Per quanto riguarda, invece, i rapporti trasferibili ai successori, l'art. 115 l. Dir. Autore stabilisce che ad essi si trasferiscono «*i diritti di utilizzazione economica*».

---

<sup>43</sup> Questi articoli vengono, in via generale tutelati dalla costituzione negli artt. 2, 3, 32, 22

<sup>44</sup> Art. 328 Cod. Civ.

<sup>45</sup> Legge 22 Aprile 1941, n. 633 sui diritti d'autore, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

<sup>46</sup> Art. 20 l. Diritto D'autore

I medesimi congiunti possono, ancora, disconoscere la paternità nel caso in cui il titolare muoia senza averla promossa (<sup>47</sup>) ovvero anche nei casi di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale(<sup>48</sup>) derivato per violenza(<sup>49</sup>) o per interdizione(<sup>50</sup>).

Gli stessi congiunti non possono, invece, pretendere la riparazione di un danno non patrimoniale, come dispone l'articolo 2059 Cod. Civ. spettante al defunto, a meno che non sia stata disposta, dal de cuius stesso, l'azione riparatoria (mentre era ancora in vita), ovvero tramite testamento.

Tale esclusione, intuitivamente, si fonda nello stretto carattere personale che coinvolge la tutela del danno morale (<sup>51</sup>), pertanto tale diritto risulta intrasmissibile.

Dalla nascita alla morte una molteplicità di oggetti possono interessare la quotidianità della vita: carte, documenti, foto, ritratti ed, in generale, ricordi di famiglia.

È discussa, in dottrina, la possibilità di disporre di tali tipologie di beni mediante successione; la motivazione sta nel fatto che, tali beni, non sono classificabili come patrimoniali. Secondo un orientamento dottrinale, l'oggetto della discussione, è riconducibile al genere di beni familiari o speciali, caratterizzati dal valore morale ed affettivo che li contraddistingue, per questo non trasferibili.

Secondo l'interpretazione prevalente, invece, i beni sopracitati entrerebbero a far parte del patrimonio ereditario, risulterebbero, quindi, applicabili le disposizioni normative in materia di successione, in ragione del valore economico loro attribuibile. (<sup>52</sup>)

Quanto alla figura dell'associato, come stabilisce l'articolo 24 Cod. Civ., non è trasmissibile tale titolo a meno che non sia consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'associazione stessa. A tal riguardo si rammenti che è lo scopo comune tra due o più soggetti a fare di tale contratto un

Requisito fondamentale nella costituzione dell'associazione, ragion per la quale ne deriva l'intrasmissibilità di tale diritto.

---

<sup>47</sup> Art. 246 Cod. Civ., primo comma

<sup>48</sup> Art. 267 Cod. Civ.

<sup>49</sup> Art. 265 Cod. Civ., primo comma

<sup>50</sup> Art. 266 Cod. Civ.

<sup>51</sup> Il danno morale è sinonimo del danno non patrimoniale

<sup>52</sup> Sul punto, M. D. BEMBO, *Carte, documenti, ritratti, ricordi di famiglia*, in *Tratt. Dir. Delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 779 ss. ; v. G. BONILINI- M. D. BEMBO, *Le disposizioni aventi ad oggetto carte, documenti, ritratti, ricordi di famiglia*, in *Formulario notarile commentato*, a cura di G. Petrelli, *successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. VII, t. I, Milano, 2011, p. 571 ss

Quanto alle situazioni giuridiche soggettive passive, secondo la regola generale, si trasmettono ai successori, allo stesso modo, i debiti. È da specificare, tuttavia, che non possono ritenersi trasferibili, in tal senso, le prestazioni di fare che siano a stretto carattere personale. Si pensi, a titolo di esempio, ad una costruzione di un'opera ovvero la stesura di un libro od un articolo: queste particolari obbligazioni, presuppongono un tipo di qualità strettamente personale che, garantisce l'esclusività nello svolgimento della prestazione in capo all'individuo incaricato.

Al creditore di tale obbligazione particolare rimane, invece, il diritto di demandare agli eredi la risoluzione del contratto o, comunque, il diritto di ripetere quanto pagato in corrispettivo per la prestazione già fatta e non conclusa, non eseguibile da parte degli eredi. <sup>(53)</sup>

L'obbligo alimentare, sancito negli articoli 433 e seguenti Cod. Civ., è, anch'esso, un diritto che si estingue con la morte del de cuius. Infatti, con la morte del soggetto attivo o del soggetto passivo, tale obbligo si estingue diventando, di conseguenza, intrasmissibile. Si badi: seppur tale vincolo cessa con la morte della persona, l'articolo 433 prevede, in ordine, una serie di soggetti che sono tenuti a prestare gli alimenti. Ne deriva che qualora uno di questi muoia, l'obbligo è trasferito, a titolo originario, alla persona successiva così come disposto nella norma <sup>(54)</sup>.

In generale, con la morte del titolare, si estinguono gli obblighi familiari che dipendono da uno *status familiae* <sup>(55)</sup>.

Quanto ai così detti, diritti patrimoniali assoluti, identificabili nella proprietà e negli altri diritti reali di godimento e le garanzie reali, essi si trasmettono ai successori salvo che non si tratti di diritti che non possano durare oltre la vita del titolare, in quanto si estinguono con la sua morte: uso usufrutto e abitazione <sup>(56)</sup>.<sup>(57)</sup>

Le servitù prediali, si trasmettono con i fondi ereditati fin dalla data della loro costituzione, non cessano la propria esistenza con la morte del proprietario del terreno. È da specificare, invero, che tali diritti non debbono essere trascritti nella dichiarazione di successione <sup>(58)</sup> ma che una volta trascritto il titolo originario che costituisce la servitù,

---

<sup>53</sup> Sul punto G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, pag. 14 ss

<sup>54</sup> Sull'argomento F. GALGANO, *Il Diritto Privato*, p. 807 ss.

<sup>55</sup> Per approfondimenti si veda G. BONILINI, *op. cit.*, pag. 15

<sup>56</sup> Artt. 979, primo comma, e 1026 Cod. Civ.

<sup>57</sup> Sul punto F. GALGANO, *op. cit.*, p. 857

<sup>58</sup> Artt. 2643 n ^ 4 e 2644 Cod. Civ.

l'erede riceverà l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù solamente nel caso di mancata trascrizione del titolo <sup>(59)</sup>. Ne deriva, dunque, che il diritto di servitù non è né alienabile né cedibile autonomamente ma solo assieme al fondo su cui grava.

Oltre ai diritti, all'erede passano anche situazioni di fatto come il possesso. L'art. 1140 lo definisce come il potere di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà <sup>(60)</sup>. Tale situazione è, indubbiamente, una componente attiva del patrimonio del de cuius ed, in quanto tale, oggetto di trasmissibilità mortis causa.

È da precisare che la successione nel possesso, ha luogo solamente al verificarsi di successione a titolo universale. Infatti, il primo comma dell'articolo 1146 Cod. Civ. menziona la continuazione del possesso in capo all'erede che si realizza con l'apertura della successione. <sup>(61)</sup> Tale mantenimento, appunto, della situazione di fatto potrebbe, infine, ritornare utili anche ai fini dell'usucapione <sup>(62)</sup>, in quanto può dare vita ad acquisto della proprietà.

Per regola generale, si trasmettono anche i diritti patrimoniali relativi, di carattere non strettamente personale, ossia i diritti di credito del defunto ed, assieme a questi, anche i suoi debiti.

Qualora anteriormente alla morte del de cuius esso abbia assunto posizione di parte in un processo, anche se tale diritto fosse stato trasferito, a titolo particolare, ad un legatario, questo resta pendente in capo ai successori universali <sup>(63)</sup>. Nel caso in cui la sentenza sia già passata in giudicato, l'articolo 2909 stabilisce che essa «*fa stato*» anche in capo agli eredi. <sup>(64)</sup>

È facoltà dei successori, inoltre, proporre l'annullamento di taluni atti compiuti da determinate categorie di soggetti: il minore, l'emancipato, l'interdetto, l'incapace naturale, l'amministratore di sostegno <sup>(65)</sup>.

Gli eredi, come già accennato, succedono anche nelle situazioni giuridiche passive, non strettamente personali, sorte durante la vita del de cuius. A differenza dei crediti che,

---

<sup>59</sup> Sul punto Cassazione, *pronuncia* n. 17301 del 2006

<sup>60</sup> Sull'argomento F. GALGANO, *op. cit.*, p. 135

<sup>61</sup> In tal senso BIGLIAZZI-GERI-BRECCIA-BUSNELLI -NATOLI, *Istituzioni di diritto civile*, Genova, 1979, p. 361

<sup>62</sup> Art. 1158 Cod. Civ.

<sup>63</sup> Art 110 e 111 Cod. Proc. Civ.

<sup>64</sup> Sul punto G. BONILINI, *op. cit.*, p. 16

<sup>65</sup> In ordine, rispettivamente, art. 322, 396, 427, 428 e 412 Cod. Civ.

invece, entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità dell'articolo 727 Cod. Civ., i debiti debbono essere ripartiti in base alle quote di partecipazione degli eredi ed essi, salvo diversa disposizione testamentaria, ne sono tenuti al pagamento (<sup>66</sup>).

In via generale, qualsivoglia tipologia di debito diventa oggetto di successione in capo agli eredi ma, il requisito della proporzionalità dei debiti, invero, rende inammissibile la regola della solidarietà propria delle obbligazioni, assieme all'azione di regresso verso gli altri coeredi per l'ottenimento della cifra dovuta (<sup>67</sup>).

La successione, quindi, interessa principalmente l'insieme di rapporti giuridici che determinano il patrimonio del dante causa, aventi un contenuto economico, sia esso attivo o passivo.

Per quanto riguarda, invece, le posizioni contrattuali trasferibili mortis causa, per questi atti, si rammenti, la regola generale è, pur sempre, che essi non si estinguano con la morte del titolare ma che si trasmettano regolarmente. A tal proposito, l'articolo 2558 Cod. Civ., stabilisce che l'acquirente dell'azienda, salvo patto contrario «*subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale*». *Va precisato, comunque, che tale norma è riferita al contratto nella sua interezza, in quanto non possono essere oggetto di "riserva" la parte attiva o passiva «facente parte ad un congegno negoziale unitario»* (<sup>68</sup>).

A titolo di esempio, se muore il debitore dell'obbligazione di un contratto di vendita non ancora concluso, questo si trasmette all'erede il quale sarà obbligato, nei confronti del creditore, a concludere il contratto. Se, ancora, nel contratto di mutuo cessa di vivere il soggetto a cui era intestato, quindi il mutuatario, esso dovrà restituire, a scadenza, la somma ricevuta dal de cuius.

È dunque comprensibile che in tali soggetti (mutuatario e venditore) sia predisposta una qualità personale determinante per il consenso dell'altra parte(<sup>69</sup>). È, comunque plausibile che, al fine di garantire una maggiore libertà da tali vincoli per il successore, a tale tipologia di successione del defunto siano sottratte talune tipologie di contratti:

---

<sup>66</sup> Art. 752 Cod. Civ. e Cassazione sentenza n. 11128 del 1992

<sup>67</sup> Per la parte giurisprudenziale si veda F. GALGANO, op. cit., p. 193; per la ricostruzione del ragionamento, invece,: MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1972, p. 640 e AZZARRITI-MARTINEZ, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1982, p. 717

<sup>68</sup> In tal senso si veda: Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 840/2012

<sup>69</sup> Sul punto F. GALGANO, op. cit., p. 276 ss

a) In primo luogo, come già trattato, quei contratti caratterizzati da un'obbligazione di fare, inoperabili dagli eredi proprio per il carattere strettamente personale della prestazione. Rientrano in tale tipologia l'estinzione del contratto di mandato, del contratto di agenzia, il contratto di lavoro o il contratto d'opera<sup>(70)</sup>. Si badi: il contratto che presuppone una prestazione di fare in capo all'imprenditore non si estingue con la morte di questo soggetto, poiché l'impresa è un'attività organizzata e, la prestazione dedotta in contratto non è prestazione personale ma è il prodotto dell'organizzazione da lui generata e, per questo motivo, è destinata a perdurare oltre la sua morte. In definitiva, il mandato non si estingue se ad oggetto c'è «*il compimento di atti relativi all'esercizio d'impresa*»<sup>(71)</sup>.

Analogo ragionamento si svolge per il contratto di appalto il quale, per le medesime ragioni, non si estingue a meno che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto stesso<sup>(72)</sup>.

b) Secondariamente, ci si riferisce ai contratti che riflettano caratteri di tipo personalissimo, per i quali i successori non siano obbligati, quindi, ad accettarne l'obbligazione. In questi contratti, dunque, non sussiste un obbligo a succedervi in capo agli eredi ma, certamente, una facoltà. A tal proposito, si determina lo scioglimento del vincolo contrattuale per i contratti di lavoro subordinato e quello stipulato con un professionista intellettuale. È ipotizzabile, invero, che la morte di un contraente, non determini necessariamente lo scioglimento del rapporto, in questo caso lavorativo, ma, in virtù del così detto *intuitu personae*, che caratterizza tale tipo di contratti, si giustificerebbe il recesso in capo all'altro contraente.<sup>(73)</sup>

La qualità di socio in una società di persone, intuitivamente, non passa agli eredi per le medesime ragioni, ma, gli altri soci, debbono liquidare la quota dei successori.

Resta, comunque, facoltà dei soci, offrire agli eredi del socio defunto, di restare in società: in questo caso dev'esserci l'accettazione dei successori al fine che tale diritto venga trasferito<sup>(74)</sup>.

---

<sup>70</sup> Sull'argomento F. GALGANO, *op. cit.*, p. 857

<sup>71</sup> Art. 1722 n. 4 Cod. Civ.

<sup>72</sup> Art. 1674 Cod. Civ.

<sup>73</sup> Sul punto G. BONILINI, *op. cit.*, p. 17

<sup>74</sup> Art. 2284 Cod. Civ.

Questione diversa è, invece, quella che coinvolge il socio di una società di capitali: la mancanza del requisito strettamente personale visto, appunto, per le società di persone, semplifica di molto la procedura circa il fenomeno successorio. Infatti sia per quanto riguarda la partecipazione in società per azioni o società di capitali, questa si trasferisce in via ereditaria <sup>(75)</sup>.

Quanto ai contratti personali, si reputa che non si trasmetta la posizione che il defunto assumeva nei così detti patti para-sociali in quanto riflettenti strategie e propensioni del tutto personali, appartenenti al defunto.

Il successore, ancora, subentra nell'insieme di rapporti ancora in via di formazione; i casi più eclatanti in materia si ravvisano nell'istituto della proposta irrevocabile e dell'opzione<sup>(76)</sup>.

Nel caso, quindi, in cui il proponente si è obbligato a mantenere, per un certo periodo di tempo, ferma la propria proposta nei confronti dell'altra parte, tale proposta è, appunto, irrevocabile.

La legge vuole, quindi, che ove vi sia la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente nel rispettare tale obbligo, questo si trasferisca ai propri eredi. La proposta e l'accettazione sono uguali, inoltre, anche per l'imprenditore, nel caso in cui muoia prima della conclusione del contratto ma, salvo il caso del piccolo imprenditore o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze<sup>(77)</sup>.

All'erede, inoltre, spetta il diritto di far annullare, risolvere o rescindere un contratto ovvero il diritto di ottenere l'adempimento di un obbligo contrattuale <sup>(78)</sup> ancora non concluso, evidentemente, prima della morte del de cuius.

In ultima analisi, si rammenti, il successore subentra nel diritto di riscatto previsto dagli artt. 1500 e seguenti.

Con tale analisi si è voluto osservare come, l'insieme di diritti che coinvolge il fenomeno successorio, sia tale da garantire la permanenza non solo dei diritti reali ma anche dei rapporti obbligatori tutelando, ancora, l'esecuzione dei contratti e l'adempimento delle obbligazioni, sorte durante la vita del de cuius <sup>(79)</sup>.

---

<sup>75</sup> Art. 2469 Cod. Civ.

<sup>76</sup> Rispettivamente, agli artt. 1329 e 1331 Cod. Civ.

<sup>77</sup> Art. 1330 Cod. Civ.

<sup>78</sup> Art. 2932 Cod. Civ.

<sup>79</sup> In tal senso si veda G. BONILINI, *op. cit.*, p. 18

## 1.5 Obblighi e facoltà dell'erede

### 1.5.1 Accettazione dell'eredità

l'eredità, diversamente da quanto disposto per il legato nell'articolo 649 Cod. Civ., si acquista mediante accettazione da parte dei successori. Tale differenza si evidenzia, in particolare, per quanto riguarda i debiti contenuti nell'asse ereditario, i quali, restano in capo agli eredi del *de cuius*.

L'istituto dell'accettazione dell'eredità è, anzitutto, un atto di autonomia privata, attraverso il quale un soggetto, cui sia stata devoluta un'eredità, consapevolmente decide di acquistarla, divenendo così, erede. <sup>(80)</sup>

Qualora si intenda rifiutare il patrimonio ereditario, la rinuncia deve essere fatta, secondo l'art. 519 Cod. Civ., con espressa dichiarazione a meno che, come specifica l'articolo 586 Cod. Civ., non si tratti dello Stato, il quale, non può rinunziarvi.

Va detto, comunque, che la legge contempla anche casi in cui l'accettazione all'eredità avvenga in maniera "automatica", senza necessità di accettazione: gli artt. 485, secondo e terzo comma e 527 del Codice Civile, dispongono al riguardo.

Con l'accettazione dell'eredità, quindi, cessa il periodo di delazione, nel quale il patrimonio del *de cuius* è destinato alla successione ma ancora non si sa chi succederà: con tale atto il delato, infatti, aderisce alla trasmissione di tutto il complesso di diritti facenti capo al defunto, diventando quindi erede a tutti gli effetti.

Il diritto di accettazione rimane, comunque, un diritto esclusivo del delato ma, qualora questo muoia prima ancora di aver esercitato il proprio diritto, esso passa ai suoi eredi <sup>(81)</sup>.

Accettando, si determina l'acquisto dell'eredità fin dal momento di apertura della successione. Ne deriva quindi che tale istituto ha effetti retroattivi rispetto alla data in cui lo stesso atto di accettazione si verifica.

L'accettazione è, inoltre, un atto irrevocabile poiché il delato che scelga di accettare, diventando quindi erede, non può perdere tale qualità né può trasmetterla ad altri salvo i casi in cui tale atto risulti impugnabile a titolo di dolo ovvero per violenza <sup>(82)</sup>.

---

<sup>80</sup> Cfr. G. BONILINI, *op. cit.*, p. 108

<sup>81</sup> Così come contemplato nell'articolo 634 Cod. Civ.

Nel caso in cui il delato sia incapace di agire, l'accettazione dell'eredità può essere deferita al rappresentante legale, così come stabiliscono gli artt. 320, terzo comma, 321 e 374 n. 3 del Codice Civile. Quanto invece, agli incapaci, essi devono accettare con beneficio di inventario (<sup>83</sup>).

Per quanto riguarda, invece, il termine entro cui il periodo di devoluzione dell'eredità debba ritenersi prescritto, questo è indicato nell'articolo 480 Cod. Civ., primo comma, ed è, quindi, di dieci anni. Tale periodo decorre dal giorno di apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la morte del defunto. Quanto all'interruzione della prescrizione, disposta negli artt. 2943 e seguenti, essa si esclude in quanto l'esercizio del diritto in capo al delato, di fatto, determina la sua mera consumazione, cioè si acquista l'eredità.

Per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, invece, è indicata dagli artt. 2941 e 2942 Cod. Civ. ed è parere discusso in dottrina circa la sua assoggettabilità al fenomeno successorio (<sup>84</sup>).

La legge, in sede di accettazione, prevede che vi sia anche un termine, fissato dall'autorità giudiziaria, entro il quale il chiamato dichiari espressamente se accetti o rinunci all'eredità. Tale istituto, contemplato nell'articolo 481 Cod. Civ., può essere adottato da chiunque abbia interesse (<sup>85</sup>) a saperlo, poiché, trascorso il termine, se l'interessato non si è espresso, perde automaticamente il diritto di accettare. Questa ipotesi, quindi, diventa di mera decadenza, ne deriva che non sia, quindi, suscettibile di revoca ovvero di annullamento.

Il chiamato all'eredità, inoltre, perde il proprio diritto di accettare l'eredità nel caso previsto dall'articolo 487 Cod. Civ. nel caso in cui non posseda i beni ereditari ed abbia eseguito l'inventario senza aver precedentemente dichiarato l'accettazione. In questo caso tale legge dispone che nel momento in cui venga fatta la dichiarazione, il chiamato deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione.

---

<sup>82</sup> Articolo 482, comma primo, Codice Civile. Per approfondimenti in materia si veda G. BONILINI, *op. cit.*, p. 110 ss.

<sup>83</sup> Artt. 471 e 472 Cod. Civ.

<sup>84</sup> Per approfondimenti si veda G. BONILINI, *op. cit.*, p. 111 ss.

<sup>85</sup> Vale a dire: i chiamati all'eredità di ordine secondario rispetto ai chiamati diretti, i legatari ovvero i creditori ereditari

## 1.5.2 Modalità di accettazione dell'eredità

L'accettazione dell'eredità può manifestarsi in due tipologie: puramente o con beneficio di inventario.

Si ha accettazione pura o semplice, quando i delati dell'eredità siano esclusivamente persone fisiche capaci di agire <sup>(86)</sup> a pieno titolo ovvero delle società <sup>(87)</sup>. Si attua, quindi, una mera unione tra i due patrimoni, quello dell'erede e quello derivante dall'eredità stessa. Con tale forma di accettazione, ne deriva che al verificarsi di debiti sorti in capo al de cuius, l'erede ne dovrà rispondere, *ultra vires hereditatis*, con tutto il patrimonio di cui dispone, non solamente con quello ereditato in sede di successione.

Quanto al secondo tipo di accettazione, questa si ottiene mantenendo i due patrimoni ben distinti. Ne deriva che i creditori del defunto e i legatari non potranno ottenere più del valore dell'attivo ereditario. Si badi, l'accettante è ancora obbligato a rispondere ai debiti pregressi, ma, solamente nella misura dell'attivo pervenutogli. È da considerare, al riguardo, che l'asse ereditario può anche presentarsi come *damnosus*, cioè gravato da debiti. In altri termini, il passivo può superare l'attivo: in questi casi, l'accettazione con beneficio di inventario rappresenta una valida alternativa, anche come strumento di tutela nei confronti del delato che non voglia rinunciare all'eredità per non acquistare una notevole parte di debiti. Va precisato che, nel caso in cui vi sia una situazione di coeredità, ed un delato scelga la così detta accettazione beneficata, l'articolo 510 Cod. Civ. esplica che tale condizione giova su tutti gli altri, anche se, qualsiasi delato, abbia già compiuto l'inventario. Il che non significa che il delato che intenda rinunciare all'eredità non possa farlo, nemmeno che lo stesso delato, ove abbia già proceduto all'acquisto dell'eredità mediante accettazione semplice, possa godere di un'estensione dei propri diritti secondo l'articolo 510.

È, inoltre, da rilevare come tale modalità di accettazione dell'eredità sia obbligatoria per talune categorie di persone: i minori e gli interdetti, i minori emancipati e gli inabilitati e le persone giuridiche escluse le società <sup>(88)</sup> <sup>(89)</sup>.

---

<sup>86</sup> Come, appunto, dispongono gli artt. 471 e 472 Cod. Civ.

<sup>87</sup> Art. 473, comma secondo, Cod. Civ.

<sup>88</sup> Rispettivamente nel Codice Civile agli artt.: 471, 472 e 473

<sup>89</sup> Per approfondimenti, in tal senso si veda G. BONILINI, *op. cit.*, p. 120 ss.

L'art. 470 contempla, quindi, queste due tipologie di accettazione, specificando inoltre, al comma secondo, che il beneficio di inventario può verificarsi «*nonostante qualsiasi divieto del testatore*».

Inoltre, il Codice Civile, introduce un'ulteriore distinzione circa le modalità di accettazione, specificando, all'articolo 474 che può essere espressa o tacita. Va precisato, tuttavia, che può verificarsi alternativa soltanto l'accettazione semplice poiché, appunto, quella con beneficio di inventario non può che essere espressa, effettuata tramite dichiarazione (<sup>90</sup>).

È, quindi, da definirsi espressa l'accettazione con dichiarazione fatta mediante atto pubblico o scrittura privata, in cui il chiamato dichiara la propria volontà nell'accettare oppure assuma, attraverso determinati atti (<sup>91</sup>), il titolo di erede. Tale atto, è unilaterale e consiste nella sola dichiarazione dell'erede, non può quindi essere sottoposto a termine o condizione, né si può predisporre il caso di accettazione parziale (<sup>92</sup>).

Va precisato che l'articolo 2648, primo comma, dispone che l'accettazione debba assumere la forma scritta per talune categorie di diritti indicati nell'articolo 2643:

- a) I contratti che trasferiscono la proprietà ai beni immobili;
- b) I contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del conducente e dell'enfiteuta;
- c) I contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto d'uso su beni immobili ed il diritto di abitazione.

In caso di inottemperanza a tale obbligo legislativo, si ritiene che, al fine di assolvere l'onere della trascrizione, debba essere trascritto l'accertamento giudiziale dell'avvenuta accettazione (<sup>93</sup>).

Si ha, invece, accettazione tacita se, vi sia un'implicita manifestazione di volontà di acquistare l'eredità attraverso lo svolgimento di determinati atti. Infatti, nell'eventualità in cui il delato svolga determinati atti che, come recita l'articolo 476 Cod. Civ., «*non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede*», esso, si ritiene accettante.

---

<sup>90</sup> Art. 484, comma primo, Cod. Civ.

<sup>91</sup> Tali atti sono indicati negli artt. 477, 478, 485, 487, 527,703 n. 5 e 2648 n. 3, Cod. Civ.

<sup>92</sup> Sul punto F. GALGANO, *op. cit.*, p. 866

<sup>93</sup> In tal senso si veda G. BONILINI, *op. cit.*, p. 114

Si ottiene, dunque, un'accettazione che si manifesta senza dichiarazione, ma, bensì, con il compimento di un atto tale da evidenziare l'intenzione del delato di accettare il patrimonio ereditario.

È possibile, inoltre, che vi sia acquisto di eredità pur in assenza di un'espressa o tacita accettazione da parte del delato. È il caso in cui il soggetto di riferimento, sia in possesso di alcuni beni ereditari e non proceda, entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla devoluzione, all'inventario dei beni. Così come stabilisce l'articolo 485 Cod. Civ., infatti, tale soggetto è considerato «*erede puro e semplice*». Ragion di tale effetto si trova nel presupposto di applicazione della norma stessa, in quanto col possesso materiale dei beni ereditari, secondo la legge, si ottiene direttamente la qualità di erede. L'articolo 527, ancora, contempla un'ulteriore ipotesi di acquisto diretto dell'eredità, la quale si manifesta ove il delato dell'eredità nasconda o sottragga beni spettanti al patrimonio ereditario. In questa situazione, infatti, qualora tali soggetti vogliano rinunciare all'eredità, non possono farlo poiché diventano automaticamente eredi puri e semplici senza più il diritto di rinuncia.

Si precisa, comunque, che tali atti debbono essere svolti nell'arco temporale che passa dall'apertura della successione all'eventuale rinuncia dell'eredità, anche se l'occultamento può essere, comunque, considerato un atto di revoca della rinuncia stessa e, dunque, atto idoneo a determinare l'acquisto dell'eredità. Se, però, nel frattempo altri coeredi abbiano già proceduto ad accettare l'eredità, la sottrazione o il nascondimento diventerebbero, invero, dei meri atti illeciti <sup>(94)</sup>.

Tornando alla modalità di accettazione con beneficio di inventario, il primo obbligo a cui deve ottemperare il delato è, certamente, quello di riservare una forma espressa, come prevede l'art. 484 Cod. Civ. La dichiarazione, dunque, deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario e, successivamente, dev'essere inserita nel registro delle successioni conservato in tribunale ed entro un mese deve avvenire la trascrizione della dichiarazione nei registri immobiliari. Il comma terzo del medesimo articolo, inoltre, introduce un'ulteriore obbligo, l'inventario, il quale deve precedere o succedere la dichiarazione: è un atto pubblico che permette di conoscere con precisione l'insieme dei beni ereditari e la loro valutazione <sup>(95)</sup>.

---

<sup>94</sup> Sul punto G. BONILINI, *op. cit.*, p. 119

<sup>95</sup> Art. 775 e 769 Cod. Proc. Civ.

La redazione dell'inventario è requisito fondamentale per poter disporre degli effetti diretti dell'accettazione beneficiata e per questo, è necessario che tale disposizione venga effettuata al fine di garantire i diritti dei delati.

Gli artt. 769 e 771 Cod. proc. Civ., infatti, garantiscono non solo il diritto ad assistere alla formazione di inventario da parte di chiunque ne abbia interesse ma anche la professionalità del soggetto redigente l'atto nella figura del cancelliere o del notaio. In questo caso, tali soggetti incaricati di redigere, mediante atto pubblico, l'inventario tutelano l'esattezza del patrimonio ereditario senza che si presenti il rischio di occultamento dello stesso ovvero di mala fede da parte di un erede, così come previsto dall'articolo 494 Cod. Civ.

Antecedentemente alla liquidazione del passivo, si rivela necessaria la fase di mantenimento e gestione del patrimonio ereditario, la quale prevede come titolare l'erede. Infatti, la gestione è di interesse dei creditori ereditari in quanto diretti interessati del patrimonio successo. Quanto all'accettazione dell'erede tramite beneficio d'inventario, l'articolo 491 Cod. Civ. prevede che, in questo caso, non risponda dell'amministrazione dei beni ereditari se non «*per colpa grave*». All'erede, inoltre, sono imposti alcuni particolari obblighi circa la gestione sottesa al beneficio di inventario. In particolare l'articolo 493 Cod. Civ. prevede che, pena decadenza dal beneficio di inventario, l'erede che intenda alienare o sottoporre a pegno o ipoteca qualsivoglia bene ereditario, debba necessariamente munirsi di un'apposita autorizzazione giudiziaria. Da precisare, però, che tale decadenza può realizzarsi solamente se fatta valere dai creditori del defunto ovvero dai legatari (<sup>96</sup>).

Vi è, inoltre, un'ulteriore obbligo per l'erede, sancito dall'articolo 496 Cod. Civ. «*di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e legatari*». Precisa, l'articolo seguente, che qualora non esegua tale adempimento, l'erede può essere tenuto a pagare con i propri beni i debiti e i legati, previa costituzione in mora nel presentare il conto qualora non abbia ancora ottemperato a tale obbligo entro il termine convenuto con creditori e legatari. L'erede, in generale, è tenuto a compiere ciò che occorra per

---

<sup>96</sup> Art. 505, ult. Comma, Cod. civ.

conservare il valore dei beni ereditari, sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista materiale (<sup>97</sup>).

Successivamente all'inventario, si procede alla liquidazione del passivo ereditario. Pagati i creditori del *de cuius*, quindi, il patrimonio rimanente si confonde con quello degli eredi, a titolo definitivo (<sup>98</sup>). I legati, quindi, hanno innanzitutto il dovere di pagare codesti debiti, così detti, ereditari e, a tale obbligo è possibile ottemperare in tre diverse modalità. La prima, decisamente la meno laboriosa, è la così detta liquidazione semplice, effettuata per opera dell'erede: passato un mese dalla trascrizione della dichiarazione presso gli uffici immobiliari (<sup>99</sup>), l'articolo 495 prevede che, al presentarsi dei creditori, si onorino i debiti del *de cuius* mediante la diminuzione dell'attivo ereditato. A tale procedimento va tutelata, comunque, la posizione preferenziale spettante al creditore poziore (<sup>100</sup>), ipotecario ovvero pignoratorio. Il comma secondo, del medesimo articolo, inoltre, precisa che, nel caso in cui i creditori rimangano insoddisfatti, essi possono esperire solamente il diritto di regresso nei confronti dei legatari.

Quanto alla seconda tipologia, identificabile nella liquidazione concorsuale, questa trova applicazione dall'articolo 498 Cod. Civ. il quale stabilisce che ove sia stata presentata opposizione all'erede « *da parte de creditorum o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari*». Con questo articolo il legislatore ha introdotto l'obbligo della liquidazione concorsuale che, qualora non venga osservato, fa decadere l'erede dal beneficio di inventario, considerandolo, quindi, erede puro e semplice (<sup>101</sup>). È, inoltre, possibile che vi sia richiesta, da parte dei creditori e dei legatari, di adottare tale tipo di liquidazione: in questo caso, l'erede è tenuto ad adottare tale procedura posta, appunto, a tutela della *par conditio creditorum* (<sup>102</sup>). Appunto per questo fine, la legge, nell'articolo 499 Cod. Civ. intende tutelare rigorosamente le varie posizioni dei creditori, a cominciare dalle spese del procedimento di accettazione tramite beneficio di inventario, dell'articolo

---

<sup>97</sup> NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, *L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione dell'eredità*, seconda edizione, Milano, 1969, p. 146

<sup>98</sup> Art. 2740 Cod. Civ.

<sup>99</sup> Cfr. art. 484 Cod. Civ.

<sup>100</sup> Che gode del diritto di poziarietà come sancito nell'articolo 495 Cod. Civ.

<sup>101</sup> Art. 505 Cod. Civ.

<sup>102</sup> Per approfondimenti, si veda G. BONILINI, *op. cit.*, p. 127

511 Cod. Civ., fino ai crediti ereditari secondo il tipo di garanzie e di privilegi di ciascun creditore <sup>(103)</sup>. <sup>(104)</sup>

Il terzo metodo di liquidazione, infine, prevede un rilascio di tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari, secondo le modalità contemplate nell'articolo 507 Cod. Civ: con questa procedura, si perde la possibilità di disporre dei beni, la quale andrà ad un curatore, nominato dal tribunale, il quale, a sua volta, provvederà alla liquidazione dell'eredità secondo gli artt. 498 ss. È chiaro che, in questo caso, la responsabilità per cattiva gestione del patrimonio ereditario, ricadrà nei confronti dello stesso curatore, il quale dovrà rispondere della propria amministrazione ad eredi, legatari e creditori. Non è esclusa l'ipotesi di sostituzione del curatore qualora si presentino gravi casi di *mala gestio*.

Il compito del curatore rimane, quindi, quello di alienare i beni ricevuti dal patrimonio ereditario, al fine di pagare creditori e legatari, come definito dagli artt. 498 ss. Cod. Civ. Ne deriva che, qualora residuano attività, cessati i pagamenti dovuti, queste spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e dei legatari, che non si siano presentati nei limiti espressi dal 3 comma art. 502 Cod. Civ.

Vi è l'obbligo per l'erede, che voglia adottare la liquidazione di rilascio, di iscrivere la dichiarazione nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione dell'accettazione con beneficio di inventario ed, infine, trascriverla negli uffici dei registri immobiliari presso cui siano stati registrati gli immobili o nei registri dei luoghi ove tali immobili stanno <sup>(105)</sup>.

### **1.5.3 L'erede dopo l'acquisto dell'eredità e la petizione di eredità**

Con l'accettazione dell'eredità, il delato diventa erede a tutti gli effetti subentrando nella posizione giuridico- economica del defunto. Qualora vi sia accettazione semplice, l'erede confonderà il proprio patrimonio con quello ereditato, mentre se sceglierà di acquistare

---

<sup>103</sup> Artt. 2741 ss.; 2784 ss.; 2808 ss.; Cod. Civ.

<sup>104</sup> Sul punto si veda A. ZACCARIA, *Rapporti Obbligatori e Beneficio di Inventario*, Torino, 1994, p. 108 ss.

<sup>105</sup> Art. 507 Cod. Civ.

l'eredità con beneficio di inventario, non si verificherà, appunto, tale confusione dei beni ma, come visto in precedenza, i due patrimoni rimarranno distinti <sup>(106)</sup>.

L'erede, divenuto tale con l'acquisto dell'eredità, ottiene anche la piena titolarità del patrimonio cui è venuto in possesso, potendo disporre e amministrare i beni.

Con l'accettazione dell'eredità, inoltre si acquista anche il diritto di far riconoscere la qualità ereditaria, che l'erede può esercitare, ove si presenti il caso, per mezzo della petizione di eredità, tutelata dall'articolo 533 Cod. Civ.

con l'istituto della petizione di eredità, si mira a far riconoscere, a chi la eserciti, la propria qualità di erede che, in quanto tale, possiede il diritto di disporre di un determinato bene che, dovrà essergli restituito, il bene ereditario. Si precisa, al comma secondo dell'articolo 533 Cod. Civ. che, l'azione di petizione di eredità è imprescrittibile, la stessa cosa vale, infatti, per la qualità di erede che non può essere persa nel tempo. Differente è, invece, il caso di coloro i quali non abbiano esercitato il proprio diritto all'eredità antecedentemente alla prescrizione, perdendo così il diritto di accettare l'eredità e, quindi, la qualità di erede. In quest'ultimo caso, dunque, l'individuo non può disporre della petizione di eredità in quanto il soggetto non è erede.

In altri termini questa è facoltà dell'erede sottende, quindi, un obbligo fondamentale che è quello di provare la propria qualità di erede.

Alla petizione di eredità, come precisa la norma, va fatto salvo l'effetto dell'usucapione per il quale il soggetto che abbia correttamente fruito di un bene, in maniera duratura nel tempo, detenga a tutti gli effetti la proprietà <sup>(107)</sup>. Va precisato che, nel caso venga esercitata l'azione di petizione dell'eredità nei confronti di un soggetto che detenga un bene ereditario, l'erede dovrà, anzitutto, contestare il titolo altrui. Ne deriva che se, a titolo di esempio, il soggetto possessore del bene lo detenga per mezzo di un testamento invalido, lo stesso erede dovrà far valere l'annullamento del testamento prima della sua prescrizione, prevista dall'articolo 606 Cod. Civ., in cinque anni.

Al fine di legittimare l'esercizio della *hereditatis petitio*, si rammenti, è necessario che vi sia stata l'accettazione dell'eredità da parte del delato e che, in caso di interdetto o di minore d'età, vi sia stata l'autorizzazione da parte dei genitori ovvero dei tutori. Inoltre, l'emancipato e l'inabilitato potranno fruire di tale diritto con l'assistenza del curatore ed il

---

<sup>106</sup> Cfr., *Supra*, p. 14 ss.

<sup>107</sup> Art. 1158 Cod. Civ.

legittimario preterito potrà farla valere solo qualora l'azione di riduzione (<sup>108</sup>) sia stata posta in essere favorevolmente.

Oltre a questi soggetti, la petizione di eredità, può essere esercitata anche dal curatore fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato e, è dubbio se, la stessa azione possa essere promossa dai creditori dell'erede in ragione dell'articolo 2900, primo comma, che recita : «*il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore...*». Si discute in tal senso circa il fatto che codesto diritto dovrebbe essere esercitato, a norma dell'articolo 533 Cod. Civ., direttamente dall'erede e non in via surrogatoria come scritto nell'art. 2900 Cod. Civ.

Sono, invece, soggetti passivi di tale esercizio petitorio, coloro che siano entrati in possesso di beni ereditari successivamente all'apertura e, quindi, all'accettazione dell'eredità da parte del delato ovvero i terzi acquirenti di beni ereditari direttamente contro gli aventi causa, da chi possiede il titolo di erede o da chi sia senza titolo.

Qualora la petizione ereditaria definisca che la qualità d'erede sia stata accertata in capo alla persona avente tale diritto, essa otterrà, infine, i suoi beni in restituzione, continuando con il possesso degli stessi in qualità di successore del de cuius.

Va precisato che, nel caso in cui vi sia un possessore, in buona fede, egli potrà detenere il bene, secondo l'articolo 1152 Cod. Civ. sino a quando non gli siano state corrisposte le dovute indennità. È, quindi, da specificare che la buona fede si intende tale quando si acquisti il possesso ritenendo per errore di essere erede: è un mero convincimento di ritenersi erroneamente erede. È, invece, possessore in mala fede colui il quale si sia intenzionalmente impossessato di un bene od un diritto altrui: in questa categoria vi ricade anche la figura del possessore senza titolo.

È particolare il caso in cui il possessore di buona fede abbia alienato un bene ereditario, in quanto questo è comunque obbligato a restituire il prezzo o corrispettivo ricevuto in cambio del bene, al vero erede. L'articolo 535 Cod. Civ., inoltre, sancisce che nel caso in cui non sia ancora stato corrisposto alcun prezzo o valore per il bene alienato, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo.

---

<sup>108</sup> Sul punto G. BONILINI, *op. cit.*, p. 139; F. GALGANO, *op. cit.*, p. 869- 870; Art. 553, primo comma, Cod. civ.

Va precisato, infine, che, per quanto riguarda il deterioramento o perimento del bene, l'articolo 2037 Cod. Civ. giusta che, quando tale fatto avvenga durante il possesso del soggetto in buona fede esso non deve risponderne, se non entro i limiti dell'arricchimento, diversamente da quando spetta al possessore di mala fede che dovrà corrisponderne il valore.

#### **1.5.4 La rinuncia all'eredità da parte del Delato**

Durante la delazione, periodo che intercorre tra l'apertura della successione e accettazione dell'eredità, il soggetto delato dell'eredità ha la facoltà di determinare, in autonomia, se sia opportuno, ovvero se non lo sia, procedere alla relativa accettazione dell'asse ereditario, diventando così erede. Non vi è, quindi, un obbligo legislativo che imponga il delato ad accettare l'eredità in questione ma, anzi, l'ordinamento giuridico fa salva la facoltà di rinunziarvi.

Va precisato che, qualora non vi sia un'espressa rinuncia all'eredità, da parte dell'interessato, si può egualmente ottenere lo stesso risultato semplicemente attendendo il termine per l'accettazione dell'eredità stessa, previsto dal Codice Civile in 10 anni (<sup>109</sup>), perdendo così la propria qualità di erede.

È, inoltre da rilevare che la rinuncia all'eredità è, assieme all'accettazione, un atto unilaterale e che, va compiuto con le stesse modalità previste per l'accettazione con beneficio di inventario (<sup>110</sup>).

Durante la delazione, dunque, il delato può, ragionevolmente, decidere di non accettare l'eredità: tale atto può trovare innumerevoli motivazioni che spaziano dalla scarsa stima nei confronti della persona defunta, che non si ha interesse a succedere per ragioni personali, alla più comune situazione ove non si intenda accettare un patrimonio gravato pesantemente da debiti, impedendo in tal modo la confusione del patrimonio ereditario. Resta possibile, comunque, la facoltà di godere dell'accettazione beneficiata anche se, come visto in precedenza (<sup>111</sup>), tale strumento può risultare di complessa applicazione data

---

<sup>109</sup> Art. 480 Cod. Civ.

<sup>110</sup> Infatti, l'articolo 519 Cod. Civ. riporta la medesima procedura prevista nell'articolo 484 Cod. Civ.

<sup>111</sup> Si veda, in tal argomento, il paragrafo precedente; Accennato al periodo precedente

la laboriosa procedura, e può, invero, essere un deterrente per procedere all'accettazione dell'eredità.

La rinuncia all'eredità va inteso come un negozio giuridico abdicativo attraverso il quale si estingue il diritto, per il delato, di accettare il patrimonio devolutogli dal defunto. In via generale, inoltre, la rinuncia presenta le stesse caratteristiche normative appartenenti all'accettazione beneficiata.

Come effetto diretto della rinuncia, intuitivamente, si ha la perdita dell'eredità con la conseguenza che colui che la rifiuta è considerato, come regola l'articolo 521 Cod. Civ., come se non fosse mai stato chiamato, quindi, agisce retroattivamente.

La rinuncia, inoltre, può essere disposta da parte di qualunque chiamato all'eredità, anche se, invero, l'articolo 586 Cod. Civ. dispone che lo Stato non possa rinunziarvi.

È, comunque, da rammentare che, chiunque sottragga o nasconda beni ereditari, perde la propria facoltà di rinunciare all'eredità, diventando erede semplice<sup>(112)</sup>.

Il rinunziatario, ancora, può manifestare il suo rifiuto, pena nullità, soltanto da quando sia aperta la successione ed, inoltre, l'articolo 520 sancisce che non può esservi una rinuncia parziale, a termine o sotto condizione.

Applicando il negozio della rinuncia, si produce un effetto diretto nei confronti di coloro, i quali, sono chiamati all'eredità di ordine inferiore. Negli artt. 522 e 523 Cod. Civ., infatti, vi sono indicate dei soggetti ai quali spetta il diritto di subentrare all'accettazione, in caso di rinuncia da parte del soggetto titolare del diritto. A titolo di esempio, se nel testamento del de cuius vi sia scritta l'intenzione di accogliere come delato all'eredità un soggetto il quale non intende accettarla, in tal caso, ove sia previsto dal codice, opera la chiamata in sostituzione.

Il Codice Civile, inoltre, contempla la possibilità per il rinunziante di poter revocare tale negozio: infatti l'articolo 525 Cod. Civ. prevede che sino a quando non sia ancora caduto in prescrizione il diritto di accettare l'eredità da parte del delato, vale a dire 10 anni dal momento dell'apertura della successione, qualora sia stata dichiarata, la rinuncia è revocabile salvo che, nel frattempo, non sia già stata acquistata l'eredità da parte di altri delati. Va specificato che, mediante tale istituto, si accetta direttamente l'eredità, dunque è un mero atto volto, più che alla revoca della rinuncia, alla conferma dell'accettazione

---

<sup>112</sup> Sul punto si confronti quanto già detto nel paragrafo precedente

ereditaria (<sup>113</sup>). Sempre in relazione al medesimo articolo, si vuole precisare che, in ragione dell'articolo 479 Cod. Civ., la stessa facoltà di accettare l'eredità del rinunziante, può spettare di diritto anche ai suoi eventuali successori. Infine l'articolo 525 Cod. Civ. si conclude stabilendo che l'accettazione del rinunziante non pregiudica le ragioni acquistate, da terzi soggetti, sopra i beni dell'eredità.

La rinunzia all'eredità è, infine, questione che coinvolge gli interessi dei creditori del delato, i quali, in caso di accettazione avrebbero potuto contare su un patrimonio più vasto sul quale rivalere propri diritti di credito. A tutela delle loro ragioni, l'articolo 524 Cod. Civ., riferisce una particolare figura di impugnazione esercitabile, appunto, dai creditori che intendano soddisfare le proprie ragioni sui beni ereditari. Con tale istituto, quindi si autorizzano i creditori a procedere esecutivamente sui beni ereditari, sino a quando non siano stati soddisfatti i loro crediti.

Da osservare che, qualora lo strumento dell'impugnazione della rinunzia da parte dei creditori venga correttamente posto in essere, è necessaria l'autorizzazione del giudice che, invero, potrebbe anche negarla qualora non sussistano fondate ragioni per ritenere che i beni del debitore- delato, non siano sufficienti a soddisfare i creditori. A tal proposito si precisa che il diritto per i creditori di esercitare tale azione si prescrive passati i cinque anni dalla rinunzia dell'eredità da parte del delato, secondo il medesimo articolo 524 Cod. Civ.

---

<sup>113</sup> Sul punto G. BONILINI, *op. cit.*, p. 150

## 2 LE MODALITA' DI SUCCESSIONE EREDITARIA

### 2.1 Le fattispecie previste dalla legge

La devoluzione dell'eredità può costituirsi secondo modalità differenti a seconda di quanto dispone la legge. Il Codice Civile, nell'articolo 457, introduce due fattispecie distinte con le parole: «*L'eredità si devolve per legge o per testamento*». Emerge che, in via generale, la legge definisce e distingue il tipo di successione, così detta, legittima, dalla successione testamentaria. Sempre nel medesimo articolo si evidenzia come non vi sia luogo alla successione legittima se non in assenza, in tutto o in parte, del testamento. La disposizione, tuttavia, termina con una precisazione importante dichiarando che: «*le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari*». I soggetti cui si riferiscono tali parole sono coloro i quali sia riferita una quota di eredità o altri diritti nell'ambito della successione; l'articolo 536 definisce appunto, i legittimari, introducendo un'ulteriore forma successoria chiamata "*necessaria*".

La legge, dunque, contempla tre diverse fattispecie successorie ma, invero, in base a quanto dispone la legge nell'articolo 457 Cod. Civ., pone maggior importanza sulla successione testamentaria, proprio in quanto intende affidare, in prevalenza, alla volontà del suo titolare, la destinazione dell'asse ereditario in oggetto.

In altri termini, l'ordinamento giuridico italiano - in materia di successione- pone al centro della tutela la figura del *de cuius*, quale autonomo e principale soggetto legittimato a disporre, secondo le sue volontà, del proprio patrimonio. La successione testamentaria è, altresì, rilevante qualora il titolare del patrimonio ereditario, prima della sua morte, voglia riservare a determinati soggetti, non appartenenti al vincolo familiare, dei meriti o riconoscimenti di qualsiasi genere. A titolo di esempio, ci si riferisce alle collaborazioni domestiche ovvero alle prestazioni assistenziali che normalmente coinvolgono le persone anziane o, comunque, bisognose di aiuto.

#### 2.1.1 La successione necessaria

La legge identifica con il termine «*successione necessaria*» una fattispecie di successione predisposta a tutela di taluni soggetti detti legittimari, ai quali spetta per legge, una quota di

eredità o, comunque, altri diritti di appartenenti al de cuius, indipendentemente dal fatto che la successione sia devoluta per legge o per testamento.

Questa particolare fattispecie garantisce ai legittimari il diritto di succedere anche contro la volontà del de cuius. In particolare l'articolo 537 Cod. Civ. garantisce, in ogni caso, un minimo garantito, vale a dire una "riserva" ai legittimari.

L'articolo 457 Cod. Civ. inoltre, stabilisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti spettanti ai legittimari. Qualora, infatti, si presenti il caso in cui quest'ultimi, secondo il testamento, non vedano tutelati i propri diritti, la legge dispone che essi possano esercitare una particolare azione detta "di riduzione". Con questo istituto si mira ad invalidare talune disposizioni testamentarie volte a violare la riserva appartenente ai legittimari, attraverso un mero provvedimento giudiziale espletato, appunto, con l'azione di riduzione.

La lesione dei diritti dei legittimari può, altresì, verificarsi nel caso di successione legittima: ove, cioè, si verifichi la situazione nella quale l'ereditando abbia donato i propri beni per un valore superiore alla così detta quota disponibile, precludendo, dunque, i diritti dei legittimari (<sup>114</sup>).

Tale tipologia di successione è denominata, quindi, necessaria poiché viene regolata inderogabilmente dalla legge che – anche contro la volontà del testatore – garantisce ai legittimari il proprio diritto di succedere.

È una forma, come si è visto, che pone dei limiti alla facoltà di poter disporre dei propri beni e dei propri diritti liberalmente; tale limite, invero, si focalizza sul diritto di proprietà in quanto il soggetto non dispone di un mero potere sulle cose parificato a quello che gli è riconosciuto nel caso in cui ne dispone a titolo oneroso.

La legge tutela la disposizione della riserva a seconda delle tipologie di successori, legittimi o no; a titolo di esempio, la riserva, è pari a un terzo del patrimonio ereditario, ove sopravvivano, al de cuius, soltanto ascendenti e la corrispondente quota disponibile, risulta pari a due terzi dell'asse ereditario. Ancora, se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo spetta un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta, invece, al coniuge; sicché la quota disponibile rimane un terzo. (<sup>115</sup>)

In sintesi, ai sensi dell'articolo 536 Cod. Civ. i legittimari si identificano nei soggetti quali: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati, adottivi: gli ascendenti legittimi. Per quanto

---

<sup>114</sup> Sul punto F. GALGANO, *op. cit.*, p. 861- 862; G. BONILINI, *op. cit.*, p 153 ss.

<sup>115</sup> Rif. Cod. Civ., SEZ I, *Dei diritti riservati ai legittimari*, in particolare agli artt. 538 e 542 Cod. Civ.

riguarda, inoltre, i discendenti dei figli legittimi o naturali, che succedano in luogo di quest'ultimi, la legge riserva le medesime condizioni garantite ai figli legittimi o naturali.

Quanto, invece, riconosciuto a ciascuno dei legittimari, in termini di quota disponibile, viene determinato dalla legge ma, varia a seconda delle categorie di soggetti che concorrono nella successione e varia, inoltre, a seconda del loro numero. In ogni caso, la quota disponibile, non risulta mai inferiore ad un quarto del patrimonio oggetto di successione.

In generale, con questo istituto si intende anche tutelare e valorizzare i rapporti più significativi, cioè i legami familiari esistenti tra l'eredando e i legittimari i quali, hanno un rapporto stretto con il de cuius. Nel corso della vita di un soggetto, infatti, è normale che alcune persone mantengano dei rapporti più intensi attorno allo stesso, contribuendo a conservare e, anche, ad incrementare il patrimonio oggetto di successione. Vengono, inoltre, favorite queste persone poiché legate da vincolo familiare e dunque da un insieme di valori ben definiti nel nostro ordinamento anche dalla Costituzione (<sup>116</sup>).

### ***2.1.1.1 Successione necessaria a titolo universale e a titolo particolare e tutela della riserva***

Al momento della morte della persona si determina la così detta vocazione, o chiamata, dei successori, che può verificarsi per legge o per testamento. Come visto in precedenza (<sup>117</sup>), al centro del sistema giuridico italiano viene riconosciuta come principale fattispecie successoria, il testamento, perché rappresentativa della suprema espressione di volontà del soggetto dante causa. Qualora, invece, non sia stata dichiarata alcuna volontà attraverso il testamento o, non possa produrre effetti giuridici perché viziato, sarà la successione legittima a regolare il trasferimento ereditario. Ancora, la successione necessaria viene adottata qualora vi sia un abuso del diritto di disporre della propria eredità in capo al testatore, il quale, non ha riservato ai legittimari una legittima quota di patrimonio ereditario.

Essendo i legittimari, ai sensi dell'articolo 536 Cod. Civ., i soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti nella successione, ciò implica che essi abbiano diritto ad una quota di eredità che da loro il titolo universale sul patrimonio ereditario. Infatti, è considerato

---

<sup>116</sup> Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione Italiana nel quale si riconoscono i diritti della famiglia come società naturale

<sup>117</sup> Per approfondimenti si veda paragrafo precedente

successore a titolo universale colui al quale spettano tutti i beni dell'ereditando o, comunque, una quota degli stessi beni: vale a dire, a titolo di esempio, un mezzo o un terzo del patrimonio ereditario. Viene considerato successore a titolo universale poiché succede nella totalità dei rapporti giuridici trasmissibili del defunto, siano essi attivi che passivi.

Si verifica, invece, successione a titolo particolare quando, nel testamento venga indicato un soggetto, così detto legato, al quale spettino determinati beni particolari; in questo caso, il titolo di legatario, determina l'acquisizione di un diritto specificatamente determinato, non risponde quindi dei debiti del defunto, secondo l'articolo 588 Cod. Civ.

Il legittimario, invero, può anche scegliere di non accettare il patrimonio ereditario che gli spetta, vuoi per questioni strettamente personali, vuoi perché non intenda accollarsi, anche, svantaggi di carattere economico derivanti dalla così detta eredità dannosa. È possibile, comunque, che al legittimario sia stato disposto in suo favore un legato in sostituzione di legittima che, con l'acquisto, gli trasferisca la qualità di legatario; altresì, può verificarsi che gli stessi diritti del legittimario siano stati disposti durante tutta la vita del de cuius, mediante donazioni.

Per queste categorie di persone, l'interpretazione prevalente, si è espressa nel senso che il principio di intangibilità della quota di riserva spettante ai legittimari, vada inteso in senso quantitativo: in sostanza il de cuius può soddisfare i loro diritti con qualsiasi tipologia di bene a sua disposizione (<sup>118</sup>).

L'ordinamento, quindi, prevede che il testatore possa disporre dei propri beni nella misura in cui non si intacchi un valore economico tale da impedire la disponibilità della riserva riservata ai legittimari (<sup>119</sup>).

### ***2.1.1.2 Azione di riduzione e altri diritti a favore del legittimario***

Principale strumento di tutela posto a favore dei legittimari è l'azione di riduzione. Le azioni di cui i legittimari possono disporre, invero, sono tre: l'azione di riduzione in senso stretto; l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte; l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti dei beni oggetto di disposizioni lesive.

---

<sup>118</sup> Sul punto G. BONILINI. *Op. cit.*, p. 181 ss

<sup>119</sup> L'articolo 728 Cod. Civ. infatti prevede che: «*l'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in denaro*»

Assieme a queste, il legittimario può esercitare anche altri diritti, come quello espresso dall'articolo 549 Cod. Civ. del divieto di «*pesi o condizioni sulla quota dei legittimari*» e la cautela sociniana.

Di cornice al principale e fondamentale diritto dell'azione di riduzione a favore dei legittimari, l'ordinamento italiano riconosce l'inefficacia dei pesi o delle condizioni, disposti dal testatore sulla quota di riserva. In sostanza, vi è un vincolo, dal punto di vista quantitativo, circa il valore dei diritti ereditari riservati dalla legge. Più precisamente, l'articolo 549 Cod. Civ. dispone tale divieto come qualsiasi azione che intacchi il valore dei beni costituenti la riserva, che possa limitare il godimento e la disponibilità degli stessi beni.

In tal senso diventano automaticamente inefficaci, cioè senza promuovere l'azione di riduzione, le disposizioni che incidano negativamente sulla quota dei legittimari o che modifichino o incidano sulla posizione giuridica dei legittimari rispetto alla medesima, come, a titolo di esempio l'obbligo di assistere ad una determinata persona o di destinare una somma a scopo di beneficenza. Tali disposizioni risultano, quindi, nulle e vanno, di conseguenza, tenute distinte da quelle lesive della quota di legittima che sono, invece, soggette a riduzione secondo l'articolo 553 Cod. Civ.

Altro diritto di cui il legittimario può godere, è la così detta tutela sociniana. Tale istituto ha valore nel caso in cui il testatore abbia disposto usufrutto o rendita vitalizia per un reddito eccedente a quello della porzione disponibile: in tal caso, i legittimari ai quali sia stata affidata la nuda proprietà della disponibile, o di una sua parte, hanno il potere di eseguire tale disposizione a tutela della propria legittima abbandonando la parte eccedente agli altri chiamati; altrimenti, possono scegliere di abbandonare la nuda proprietà, assecondando così l'intento del testatore. In quest'ultimo caso, l'articolo 550 Cod. Civ. prevede che, il legatario che intenda abbandonare la disponibile, invero, non acquisti la qualità di erede.

Passando, invece, all'azione di riduzione, va ricordato che, al legittimario può spettare qualsivoglia tipologia di bene, qualsiasi sia la sua natura ed, oltretutto, anche durante la vita del de cuius. Allorquando il dante causa eluda o trascuri le norme sulla successione necessaria, a titolo di esempio, mediante donazioni inique tra legittimari, il legittimario leso può disporre l'azione di riduzione.

È doveroso, anzitutto, tener conto della massa di donazioni avvenute da parte del de cuius, al fine di quantificare le quote spettanti a ciascun legittimario. Tali operazioni, di carattere

meramente matematico, si agglomerano sotto il nome di «*riunione fittizia*», come evidenzia l'articolo 556 Cod. Civ.

Con la riunione fittizia è possibile verificare la misura in cui il de cuius abbia disposto del proprio patrimonio. Risulta necessario comprendere se, il de cuius, ne abbia disposto in misura superiore al vincolo della riserva disponibile; in tal caso si predisporrebbe l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso.

L'azione di riduzione, appunto, consente che siano ridotte le donazioni e, in via generale, le disposizioni testamentarie, per la quota eccedente alla parte di cui il de cuius poteva disporre (<sup>120</sup>).

Inoltre, con tale azione, si estingue anche la problematica inerente al legittimario leso perché pretermesso ovvero, ignorato nel testamento. Vi è riduzione automatica, secondo l'articolo 553 Cod. Civ., delle porzioni degli eredi legittimi a favore dei legittimari. Così facendo, si garantisce ai legittimari la possibilità di disporre della riserva.

L'articolo 557 Cod. Civ. stabilisce che l'azione di riduzione può essere esperita dai legittimari o, comunque, dai loro eredi, siano essi legittimi o testamentari, oltre che, dagli aventi causa. Proprio per lo stretto rapporto familiare che lega i legittimari al de cuius, tale azione non può essere proposta da persone diverse, seppur importanti come, ad esempio, donatari e legatari.

Secondo quanto disposto dall'articolo 557 Cod. Civ., inoltre, ai legittimari non è consentito rinunciare alla riduzione delle donazioni, neppure mediante espressa dichiarazione o, comunque, qualora prestino il loro consenso alla donazione posta in essere. Tale impedimento, invero, esiste finché viva il dante causa: in questo caso si intende tutelare il fatto che il de cuius, non essendo ancora deceduto, possa avere un'aspettativa di vita anche migliore rispetto a quella dei suoi legittimari; inoltre, tale opzione, sarebbe nulla in quanto in contrasto con l'articolo 458 Cod. Civ. ove: «*è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.*»

Solamente al momento dell'apertura della successione, dunque, il legittimario potrà rinunciare all'azione di riduzione: rinuncia, peraltro, che diventerà irrevocabile in quanto inapplicabile la disposizione di cui all'articolo 525 Cod. Civ.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'azione di riduzione nel caso in cui il legittimario non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, l'articolo 564 Cod. Civ. riserva il divieto di

---

<sup>120</sup> Rif. Artt.: 554 e 555 Cod. Civ.

chiedere l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati, a meno che non siano stati fatti a persone quali coeredi, sebbene abbiano rinunciato all'eredità. La decadenza dal beneficio di inventario, comunque, non comporta la perdita del potere di esercizio dell'azione di riduzione. Tale norma è posta, principalmente, a tutela dei legatari e donatari, in quanto essi, non potendo conoscere l'entità del patrimonio ereditario in oggetto, si possono affidare alla valutazione beneficiata per prendere consapevolezza di quanto effettivamente abbiano ricevuto e quanto possa essere sottoposto a riduzione. Ne deriva, quindi, la regola secondo la quale non occorre l'accettazione beneficiata qualora si abbiano donatari e legatari come coeredi, qualora si esperisca nei loro confronti l'azione di riduzione.

Una volta aperta la successione, verificata la disponibilità dei beni appartenenti all'asse ereditario, qualora si accerti che essi siano, effettivamente, insufficienti a soddisfare i diritti dei legittimari, è possibile richiamare nell'asse i beni, dei quali il defunto abbia disposto a titolo gratuito. Qualora, dunque, non sia stato rispettato, il limite della riserva disponibile il legittimario potrà pretendere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie; in secondo luogo, le donazioni fatte dal de cuius (<sup>121</sup>).

### **2.1.2 La successione legittima**

*«L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria».* Con queste parole l'articolo 457 del Codice Civile dispone le due principali forme di devoluzione dell'eredità, presupponendo che la successione legittima ha luogo, quindi, in mancanza di una mera disposizione testamentaria.

Le cause che determinano la mancanza, in tutto o in parte, della disposizione testamentaria, invero, sono molteplici: anzitutto il testatore può non aver disposto alcun testamento in vita; può non aver disposto a riguardo dell'intero asse ereditario di cui era proprietario ma, magari di una parte; ancora, nel caso in cui le disposizioni testamentarie siano state dichiarate nulle o siano state annullate o revocate; infine, nel caso in cui il chiamato non intenda accettarle, e non possano produrre effetti né la rappresentazione, né la sostituzione.

La successione legittima, dunque, è volta a garantire il subentro nei rapporti giuridici del de cuius, di un successore. A questo punto, l'articolo 565 Cod. Civ. indica quali siano individuabili

---

<sup>121</sup> In tal senso si vedano gli artt. 554 e 555 Cod. Civ. ed, in riferimento alle disposizioni in materia di riduzione delle donazioni, si vedano gli artt.: 769, 783 e 809 Cod. Civ.

come successibili, cioè: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali ed, infine i parenti ed infine lo Stato. Si rammenti, al momento dell'accettazione dell'eredità, il defunto, diventa a tutti gli effetti erede legittimo.

Va considerato come, tra successori legittimi e legittimari vi sia, per larga parte, coincidenza, in quanto i secondi si identificano nelle figure di: coniuge, figli ed ascendenti. Ne deriva che, in mancanza di testamento, i legittimari possano succedere secondo le regole predisposte per la successione legittima, oltre che, se più favorevoli, alle regole sulla successione necessaria. In sostanza ai legittimari spetta una maggior tutela successoria, in quanto, possono godere, in via cumulativa, sia della successione necessaria, sia della successione legittima, qualora quest'ultima, quindi, dia maggior privilegi rispetto alla prima.

Vero è, in generale, che le disposizioni in materia di successione testamentaria e legittima sono orientate, anzitutto, a tutelare i valori della famiglia ma, l'autonomia testamentaria, invero, prevale sulla legittima secondo l'ordinamento italiano. Ne deriva, in termini generali, che il chiamato all'eredità mediante testamento, possa disporre per primo del proprio titolo nei confronti dei chiamati legittimi.

La successione legittima trova fondamento al fine di tutelare, indirettamente, il legame di famiglia creatosi nel tempo, attorno al de cuius. A fondamento di tale importante principio, si trovava, infatti, la costituzione di questa fattispecie successoria: qualora il defunto non avesse disposto per testamento i propri diritti, si presumeva, è perché ha inteso attribuirli tacitamente ai soggetti a lui legati dal vincolo familiare.

### ***2.1.2.1 I soggetti della successione legittima***

L'ordinamento italiano prevede, nell'ambito dei soggetti successibili, coloro che appartengono al gruppo familiare, e, coloro che detengono la cittadinanza italiana, legandosi così allo Stato.

L'articolo 565 Cod. Civ., individua le «*Categorie dei successibili*» che sono: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti ed, in ultimo, lo Stato. Per quanto riguarda l'onere della prova della qualità di successibile legittimo, questo, è disposto dagli artt. 449 ss. Cod. Civ., mediante la produzione degli atti dello stato civile, dai quali si desume il rapporto di parentela, o di coniugio, con il de cuius.

Di regola, la pretesa successoria nei confronti del de cuius può intendersi, concorrente o prevalente. La categoria prevalente si afferma, allorché venga chiamata antecedentemente

ad un'altra categoria; si ha, invece, concorrenza, nel momento in cui i delati di una categoria siano chiamati assieme ai successibili dell'altra <sup>(122)</sup>.

La pretesa prevalente, quindi, garantisce a taluni chiamati la prelazione nei confronti di qualsiasi altro soggetto nell'acquistare l'eredità. Ne deriva, che, solamente nel caso in cui i delati della prevalente rinunzino all'eredità, si abbia delazione a favore dei chiamati della categoria successiva.

Nella successione, si rammenti, si utilizza il principio per gradi, secondo il quale, succede il parente più prossimo, escludendo quello più remoto entro il sesto grado di parentela.

Infine, è la legge, ad indicare, nell'ambito delle categorie, le così dette quote ereditarie ed esse possono variare in base al principio di prevalenza o, in base al principio di concorrenza.

Come principali categorie, in alcuni casi concorrenti, vi sono, anzitutto, il coniuge e i discendenti. L'articolo 583 Cod. Civ., precisa che, nel caso in cui, alla morte del soggetto, non vi siano: figli, ascendenti, fratelli o sorelle, l'eredità si devolve interamente al suo coniuge.

Nel caso in cui, vi siano figli, vi sarà, quindi, concorso delle quote di eredità assieme al coniuge, secondo l'articolo 581 Cod. Civ.

va precisato, che, secondo gli artt. 581 e 582 Cod. Civ., in caso di successione legittima al coniuge spettano il diritto di abitazione e il diritto di uso sui mobili di corredo, oltre al valore della quota ereditaria.

Per quanto riguarda il coniuge superstite separato, ad esso spettano i medesimi diritti che spettano al coniuge non separato, purché la separazione sia stata senza addebito <sup>(123)</sup>.

Possono verificarsi, invero, anche altre due fattispecie: il caso in cui non vi siano figli e, il caso in cui non vi sia il coniuge. Nella prima situazione l'articolo 582 Cod. Civ. riconosce che, qualora alla morte del de cuius sopravvivano coniuge e ascendenti, fratelli e sorelle, al primo spettano due terzi dell'eredità.

Nel caso, invece, in cui non vi sia il coniuge, ai figli, come disposto dalla legge, spetta l'intera eredità.

Va precisato, invero, ciò che è disposto dall'articolo 566, primo comma, che rientrano nella denominazione di figli, ai quali spetta, dunque, l'intera eredità in mancanza di coniuge, anche

---

<sup>122</sup> A titolo di esempio, l'articolo 581 Cod. Civ. indica come concorrenti il coniuge superstite, i figli, nella successione ereditaria dell'altro coniuge e genitore

<sup>123</sup> La disposizione in riferimento è l'articolo 585 Cod. Civ. In particolare nel caso in cui abbia avuto luogo l'addebito, al coniuge superstite, si applica l'articolo 548 Cod. Civ.

coloro nati al di fuori del matrimonio e gli adottivi. È, tuttavia, interesse del figlio nato al di fuori del matrimonio, che gli sia stata riconosciuta la filiazione, anche per via giudiziale (<sup>124</sup>).

Quanto ai figli adottivi, è doveroso precisare che, essi succedono all'adottante ma non possono partecipare alla successione dei suoi parenti, secondo quanto dispone l'articolo 567 Cod. Civ. in sostanza, i figli adottivi vengono parificati alla figura del figlio, così detto di sangue, per la nascita del vincolo familiare per cui deriva la successione del genitore adottante.

L'articolo 568 Cod. Civ. inserisce la così detta *luctuosa hereditas*, in quanto «*a colui che muore senza lasciare prole né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre*». Successione che, appunto, deriva dalla condizione innaturale in cui il padre succeda al proprio figlio. Nel caso in cui, ancora, questo tipo di successione non possa aver luogo per mancanza dei successori, appunto, il padre e la madre, l'articolo 569 Cod. Civ. predispone la chiamata alla successione degli ascendenti: metà di linea materna, metà di linea paterna.

Se, altresì, si pone il caso in cui il de cuius non abbia lasciato prole, genitori e altri ascendenti, la successione spetterà a fratelli e sorelle, ove non vi sia nemmeno il coniuge. Qualora, invece, quest'ultimo concorra nell'eredità, questa spetterà per due terzi al coniuge e per il rimanente terzo a fratelli e sorelle (<sup>125</sup>).

L'eredità, si devolve in parti uguali ai fratelli e alle sorelle ma, qualora vi sia la concorrenza di germani o genitori, l'articolo 571 Cod. Civ. dispone che ciascuno dei primi consegue per metà la quota conseguita da parte di ogni germano o genitore.

In conclusione, qualora si presentasse il caso in cui, a titolo di esempio, alla morte del de cuius, non sopravvivano coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, l'eredità oggetto di successione, come disposto dall'articolo 572 Cod. Civ., si devolve agli altri parenti di grado prossimo, sino al raggiungimento del sesto grado.

È da osservare, che, trattandosi di sesto grado di parentela, si tratterebbe, comunque, di un rapporto familiare assai lontano, risulta, quindi, assai improbabile che lo Stato possa effettivamente succedere.

La *ratio* che giustifica la partecipazione alla successione da parte dello Stato, è principalmente legata al rapporto di cittadinanza esistente tra il de cuius e, appunto lo Stato: infatti, secondo l'articolo 49 della legge n. 218/1995, «*quando la legge applicabile alla successione, in mancanza*

---

<sup>124</sup> In tal senso, ci si riferisce all'articolo 573 Cod. Civ.

<sup>125</sup> Cfr. art. 582 Cod. Civ.

*di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano».*

Inoltre, l'articolo 586, primo comma, dispone che: «*in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato*». Da questa disposizione, si ricava che, la successione dello Stato, rientra nella fattispecie prevista dalla successione necessaria in quanto, ne è predisposto automaticamente l'acquisto, senza alcuna accettazione. Sempre il medesimo articolo 586, predispone che lo stesso Stato, risponde dei debiti ereditari, solamente entro il valore dei beni acquistati, come fosse, dunque, un'accettazione beneficiata.

Essendo lo Stato, l'ultimo soggetto, previsto dalla legge, che può acquistare l'eredità, questi, non può sottrarsi alla successione. Ne deriva, dunque, la scelta del legislatore, di stabilire che lo Stato non può rinunciare all'eredità.

### **2.1.3 La successione testamentaria**

Con l'atto del testamento, l'ordinamento giuridico riconosce una fattispecie successoria ancora diversa, rispetto a quella necessaria e legittima.

Per mezzo del testamento, il suo autore intende destinare determinati effetti giuridici personali, conseguenti alla propria manifestazione di volontà dal momento della sua morte.

Il testamento, come visto in precedenza (<sup>126</sup>), è, oltretutto, il principale atto che rivela le intenzioni del proprio autore, circa il futuro del proprio patrimonio ereditario al momento in cui costui cesserà di vivere.

Per tali motivazioni, la successione testamentaria viene considerata ancora fattispecie centrale in materia di successione *mortis causa*.

Si rammenti, comunque, che le intenzioni disposte per mezzo di testamento, secondo l'articolo 457 del Codice Civile, non possono pregiudicare i diritti riservati ai legittimari in quanto la manifestazione di volontà, da parte dell'autore del testamento comporta, non esclusivamente, la destinazione dei beni a determinati soggetti nelle misure e nelle volontà da lui scelte.

Il testamento è, infatti, predisposto a favore di taluni soggetti che, per svariate ragioni, principalmente di carattere affettivo, possano considerarsi, banalmente, più importanti secondo

---

<sup>126</sup> Cfr. Capitolo secondo- *Le modalità di successione necessaria* - del presente testo, *paragrafo primo: La successione legittima*

il testatore. È evidente, dunque, che l'ordinamento giuridico italiano abbia predisposto come carattere distintivo del testamento, lo spirito di liberalità in capo all'autore.

L'atto predisposto, appunto, il testamento, può essere di natura variegata e, ciò che più importa, è fonte di obbligazioni. L'ex articolo 1173 Cod. Civ., infatti, classifica il testamento tra gli atti idonei a produrre obbligazioni.

L'autonomia testamentaria rientra, inoltre, tra le fattispecie comprese nell'articolo 1322 Cod. Civ. in quanto, similmente al contratto, le parti non sono tenute ad adottare le fattispecie individuate dalla legge ma possono anche creare nuovi tipi di contratto se questi sono più adatti a regolare i loro rapporti. Tali nuove figure, però, devono realizzare interessi che l'ordinamento ritiene degni di tutela e non illeciti (<sup>127</sup>) come, a titolo di esempio, il testamento inteso in qualsiasi forma.

Il testamento può essere predisposto in diverse modalità e, inoltre, può contenere la disposizione di rapporti non soltanto legati al patrimonio del de cuius, come esplicitato dall'articolo 587 Cod. Civ.

Può, invero, includere la volontà diretta nei confronti di interessi privati che non coinvolgano strettamente l'asse ereditario ma, che, abbiano interessato attivamente la vita del testatario, il quale, attraverso tali disposizioni, sia indotto all'adempimento della volontà mortis causa.

Affinché il testamento possa tutelare e, quindi, garantire che il volere del suo autore possa, correttamente, aver luogo, è necessario che esso presenti alcuni requisiti essenziali, a garanzia della sua validità ed efficacia.

In tal senso vanno considerati, dunque, i caratteri di tipicità, unipersonalità, revocabilità, personalità, unilateralità e non recettività del testamento.

Quanto al primo, va osservato che il testamento è negozio giuridico tutelato dal nostro ordinamento giuridico come atto per mezzo del quale è possibile disporre dei propri interessi per il tempo successivo alla morte del proprio autore. Si tratta, dunque, di un atto assolutamente tipico ed unico nel suo genere.

Il testamento è, inoltre, un atto personalissimo. Questo lo si palesa, principalmente, considerando che la volontà del testatore può essere manifestata solamente da lui stesso. Ne deriva, quindi, l'esclusione automatica nel compimento di tale negozio giuridico, da parte di un rappresentante, o, comunque, di una persona diversa dal dante causa.

---

<sup>127</sup> Al riguardo, l'articolo 626 Cod. Civ. dispone, infatti, che è prevista la nullità del testamento qualora questo contenga interessi illeciti

È, altresì, da considerarsi il carattere di unipersonalità, disciplinato nell'articolo 589 Cod. Civ., secondo il quale il testamento deve, necessariamente, essere disposto da un testatore soltanto, escludendo, quindi, che più persone possano compiere il medesimo atto. È, quindi, vietato, il così detto testamento collettivo.

Tornando al carattere di personalità, va precisato che, in virtù di tale particolarità, non è possibile far dipendere dalla volontà di un terzo, la determinazione del contenuto, o di una sua parte, dello stesso testamento. A sancirlo, infatti, è l'articolo 631 Cod. Civ., ove si stabilisce che sono nulle talune disposizioni testamentarie che facciano dipendere «*dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, o la determinazione della quota di eredità*».<sup>(128)</sup>

Altra particolarità del testamento è l'illimitata revocabilità stabilita, non solo dall'articolo 587 Cod. Civ. ma, altresì, nell'articolo 679 Cod. Civ. ove viene detto che non è prevista la rinuncia alla facoltà di revoca, o mutamento, dell'atto testamentario. Con ciò, si intende che, il principio di revocabilità è volto a garantire la libertà dei soggetti in ordine alla disposizione dei diritti e degli interessi dopo la morte del testatore, quindi, le disposizioni volte a limitare la facoltà di revoca, o di mutamento, delle disposizioni testamentarie, rimangono completamente inefficaci. Ad eccezione di tale regola, invero, va osservato che, il riconoscimento del figlio naturale, previsto dall'articolo 256 Cod. Civ., è disposizione irrevocabile.

Il testamento è, inoltre, atto unilaterale in quanto è svolto dal testatore e si perfeziona con la sola manifestazione di volontà da lui espressa. L'articolo 589 Cod. Civ., infatti, stabilisce che non può esserci testamento disposto da più di una persona, ragione per la quale, si esclude che tale negozio giuridico possa avere natura plurilaterale.

Infine, il testamento è atto non recettizio, in quanto, affinché possa ritenersi efficace, non è richiesto che tali disposizioni arrivino a conoscenza dei chiamati a succedere. Infatti, gli effetti del testamento decorrono dall'apertura della successione e, inoltre, tale negozio giuridico si perfeziona con la sola manifestazione di volontà da parte del testatore che prescinde dalla sua pubblicazione.

---

<sup>128</sup> Sul punto G. BONILINI, *op. cit.*, pag. 260 ss.



### 3 LA SUCCESSIONE NELLE QUOTE TRA EREDI

Ciò che interessa, ai fini di questa trattazione, invero, è il caso della successione di un rapporto giuridico particolare, quale quello della partecipazione societaria.

Il tema cui si fa riferimento, in questi termini, è la successione nell'impresa familiare. Si vuole evidenziare, prevalentemente, la questione del passaggio intergenerazionale dell'attività, sottolineandone le principali problematiche e le opportune soluzioni a queste.

Prevalentemente, in Italia, il contesto imprenditoriale ruota attorno ad una quasi totalità di imprese tra le piccole e le medie dimensioni, di cui in buona parte a conduzione familiare, sotto forma di società di persone.

Ponendo il caso, a titolo di esempio, in cui vi sia un'impresa familiare, ove Tizio, padre di Caio e di Sempronio, fondatore di un'impresa familiare, dovesse mancare per cause naturali, a quel punto si aprirebbe la sua successione.

In questo caso si può presentare, la possibilità che i successori, che siano essi scelti attraverso il testamento ovvero individuati dalla legge, non possiedano idonee capacità imprenditoriali per svolgere la medesima attività del padre, rendendone difficile la sua prosecuzione.

Dinanzi a questa realtà, l'impresa potrebbe, dunque, essere portata avanti da soggetti terzi con conseguente perdita parziale o totale della proprietà e del controllo, e situazioni non facili da gestire sia all'interno che all'esterno dell'ambito familiare. Da considerarsi, inoltre, sono anche gli effetti che derivano da tale situazione, su soggetti terzi ma fondamentali per la vita dell'azienda, come i lavoratori, i fornitori ed i clienti della stessa.

In sostanza, numerosi interessi coinvolgono la successione familiare: da un lato si evidenzia l'attenzione nei confronti dell'impresa e della sua proprietà; dall'altro ciò che possiamo individuare come *"interesse familiare"* e di mercato, considerando anche l'insieme di interessi individuali che possono emergere da parte di soggetti quali eredi, proprietari, terzi, familiari e via dicendo.

Prima di approfondire il tema della successione familiare, è bene definire come l'ordinamento giuridico tratta la successione nell'impresa. Partendo dall'origine del termine *"impresa"*, il Codice Civile rimanda alla definizione di imprenditore, introducendo all'articolo 2082, come colui che esercita *«un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»*. Il nostro ordinamento giuridico, tuttavia, non contempla esplicitamente l'ipotesi di mutamento soggettivo dell'esercente tale attività. Ciò di cui il Codice Civile tratta, è un

agglomerato di norme che, invero, coinvolgono diversi aspetti connessi a tale cambiamento soggettivo in capo alla figura imprenditoriale (<sup>129</sup>).

In particolare, il Codice Civile, si riferisce alla circolazione delle quote, che può avvenire o per *atto tra vivi o mortis causa*, dell'azienda. Con azienda, quindi, ci si riferisce alla fattispecie individuabile nell'articolo 2555 del medesimo testo come «*complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*». Il codice, ancora, fa riferimento ad altre norme che regolano diversamente il trasferimento delle quote sociali da un soggetto ad un altro, a seconda della tipologia di società in riferimento.

In tutti questi casi, invero, il Codice Civile si occupa di disciplinare e regolare il trasferimento della proprietà o, comunque, dell'attività imprenditoriale oggetto dell'attività aziendale, non trattando, invece, la questione del mutamento soggettivo nell'esercizio dell'attività imprenditoriale in oggetto. Rimane, essenzialmente, un mero riferimento alla trattazione dell'aspetto relativo al controllo dei beni produttivi e alla loro utilizzabilità, una volta trasferita la proprietà. Ne deriva, tuttavia, che limitando l'analisi a tale trattazione, specialmente in sede successoria, oscurando, così, la soggettività dell'attività imprenditoriale, anche lo stesso controllo sui beni aziendali potrebbe venire meno da parte dei proprietari, qualora, a titolo di esempio, vi sia stata una gestione non consona dell'impresa o, semplicemente, siano sorte tensioni tra i comproprietari che abbiano innescato una scissione degli stessi beni produttivi.

Nel predisporre il passaggio intergenerazionale, è opportuno che vi sia la preordinazione di meccanismi tali da assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e, comunque, idonei a determinare la predisposizione di una strategia successoria che possa essere strutturata in anticipo rispetto al momento in cui mancherà l'originario titolare. Si badi, il principio di continuazione dell'impresa, trova riscontro nell'articolo 1330 del Codice Civile ove, al comma primo, ed evince che: «*la proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto*». Ne deriva che, in tal caso, l'ordinamento considera primaria la continuazione dell'impresa e della sua funzionalità, piuttosto che l'estinzione della posizione giuridica soggettiva.

Se, da un lato, l'interesse al mantenimento della funzionalità del complesso produttivo salvaguarda l'attività stessa, dall'altro assume una diversa sfumatura a seconda delle differenti

---

<sup>129</sup> Sul punto A. BORTOLUZZI in "Successione nell'impresa", *Digesto delle discipline privatistiche (Sezione commerciale)*, Aggiornamento, II, Utet, Torino, 2003

tipologie di società presenti nell'ordinamento. Ogni tipologia di società, infatti può godere di determinate caratteristiche distintive, a titolo di esempio, può considerarsi il grado di coinvolgimento soggettivo all'interno dell'impresa, il così detto *intuitu personae*. Ne deriva che a seconda del grado di coinvolgimento personale all'interno della società, la possibilità che l'attività continui nonostante la morte del socio diventa tanto più semplice quanto più il rapporto fra i soci sia distaccato; considerando quindi le due macro- categorie societarie del nostro ordinamento, sarà più agevole la continuazione di società di capitali rispetto alle società di persone, proprio per l'elevato grado di coinvolgimento personale che appartiene alle ultime. Questo perché, l'elemento personalistico di un'attività limita l'attività stessa ad un numero assai circoscritto di soggetti, i quali decideranno, a loro volta, chi potrà subentrare nella società e a che titolo, limitando, da un lato la libera circolazione delle quote societarie, dall'altro un più semplice meccanismo di continuazione aziendale.

Tale principio, per quanto riguarda la società semplice, è trattato anche nell'articolo 2284 del Codice Civile, ove si prevede che in caso di morte di uno dei soci, gli altri debbono liquidarne la sua quota agli eredi, salvo nel caso in cui si intenda continuare l'attività con gli stessi. In questo senso, si ha passaggio intergenerazionale, solamente nel caso in cui gli eredi del *de cuius*, subentrino nella sua quota, poiché si verificherebbe una mera continuazione dell'attività all'interno del medesimo vincolo familiare. Va precisato, comunque, che l'articolo 2284 si riferisce agli eredi in via generale, quindi, sia l'erede legittimo che quello testamentario e legatario; non in tutti i casi, dunque, è possibile parlare di passaggio intergenerazionale. Quanto alla posizione soggettiva dell'erede rispetto alla società questo, con la morte del socio e la conseguente apertura della successione, non acquisisce automaticamente la qualità del socio una volta accettata l'eredità, bensì, acquisisce un mero diritto sul valore monetario della quota stessa, il cui calcolo è normato dall'articolo 2289 Cod. Civ. (<sup>130</sup>). La Cassazione, ha, inoltre ritenuto che l'obbligo della liquidazione, in caso si opti per questa, spetti ai soci direttamente agendo sul patrimonio personale o su quelli della società (<sup>131</sup>).

Se, nella più semplice delle ipotesi, in cui l'erede opti per la liquidazione della quota, è pacifico affermare che lo stesso goda di un diritto di credito pari al valore della quota societaria, permangono ancora dei dubbi circa la sua posizione soggettiva qualora i soci superstiti scelgano

---

<sup>130</sup> Liquidazione della quota del socio uscente : « *la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime*».

<sup>131</sup> Cass. Civ., 16 luglio 1976, n. 2812, in *Giustizia Civile*, 1976, I, p. 1779; Cass. Civ., Sez. Un., 26 aprile 2000, n. 261, in *Giurisprudenza commerciale*, 2000, II, p. 397

di sciogliere e liquidare l'intera società o di accordarsi con l'erede per il suo subentro. In questo caso particolare, infatti, potrebbe trattarsi addirittura di un mero diritto potestativo in capo all'erede stesso, sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, a seconda della decisione presa dai soci (<sup>132</sup>).

È, inoltre, da considerarsi la fattispecie riguardante la posizione dell'erede di fronte alla decisione dei soci di sciogliere e liquidare la società, dopo la morte del *de cuius*. In questo caso, infatti, si è ritenuto (<sup>133</sup>), che il diritto di credito, appartenente all'erede, sulla quota, venga convertito in diritto a partecipare alla liquidazione della società stessa, posticipando, di fatto, il momento di esigibilità della quota.

È opportuno, comunque, evidenziare come l'erede non possa, in realtà, partecipare alla liquidazione della società stessa, poiché non è socio, ma risulta solamente titolare di un diritto di credito parificato al valore della quota del socio defunto. Si sottolinea che, ritenere altrimenti, farebbe derivare in capo all'erede, una infinità di obblighi e di responsabilità di cui solo il socio può farne capo, in quanto, potrebbe doversi ritenere che l'erede divenga illimitatamente responsabile poiché possessore della quota sociale, al pari dei soci. Infatti, seppur può non ritenersi coinvolto l'erede alla liquidazione della società, può accadere che lo stesso non possa beneficiare adeguatamente delle eventuali plusvalenze occulte risultanti dalla liquidazione della sua quota. In questo senso, l'articolo 2289 Codice Civile, stabilisce, infatti, che qualora un rapporto sociale si sciogla in capo ad un socio, la relativa quota sociale viene a lui liquidata in base al valore del patrimonio calcolato in tale momento, tenendo conto di qualsiasi elemento patrimoniale, compreso l'avviamento (<sup>134</sup>). Si osserva, inoltre, che non possono considerarsi le valutazioni prudenziali volte a stimare il patrimonio in funzione della continuazione dell'impresa stessa, in quanto si osserva che, mentre per le società di capitali tali principi sono applicabili a norma dell'articolo 2437- quater del Codice Civile (<sup>135</sup>), questi non possono essere osservati per le società di persone, ove, il problema della continuazione è presente con minor intensità rispetto a forme imprenditoriali numericamente maggiori come le società di capitali.

---

<sup>132</sup> Per quanto riguarda la condizione sospensiva si veda A. VENDITTI, *“l'erede del socio a responsabilità illimitata e la continuazione della società”*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1953, I, p.220 per quanto riguarda la condizione risolutiva, invece, si veda M. GHIDINI, *Le società personali*, Cedam, Padova, 1972, P 480; A. CARAPELLE, *“La morte del socio nelle società di persone. L'art. 2284 Cod. Civ. e le clausole di continuazione”*, *Vita notarile*, 1982, p. 426.

<sup>133</sup> Sul punto A. CARAPELLE, *op. cit.*, p. 424 ss

<sup>134</sup> Cass. Civ., sez. I, 10 luglio 1993, n. 7595

<sup>135</sup> Per quanto riguarda i criteri di valutazione della quota di liquidazione nella Società per azioni.

La liquidazione della quota sociale degli eredi, rimane un problema fortemente legato alla corretta valutazione della stessa, in quanto è necessario individuare criteri corretti, sia dal punto di vista contabile che economico, per poter rappresentare il patrimonio sociale nel modo più completo possibile, calcolando anche gli eventuali valori non materiali, come, a titolo di esempio, l'ammortamento <sup>(136)</sup>.

Come si è considerato, nel caso in cui i soci optassero per la liquidazione della società, ammettere che gli eredi debbano farne parte, assumendo, quindi, la qualità di socio, risulterebbe illogico dal punto di vista giuridico, in quanto, non è chiaro come questi possano acquistare la qualità di socio, persa per effetto della morte del de cuius. L'erede, in questo improbabile caso, risponderebbe, quindi, delle obbligazioni sociali sorte durante la liquidazione, nonostante non sia stata da lui presa una decisione consapevole di voler entrare a far parte della società.

Ciò non si può dire, in riferimento alle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla morte del de cuius, in quanto, egli succede in tutte le condizioni giuridiche patrimoniali poste in capo al defunto. L'asse ereditario, in tal senso, coinvolge, come si è detto, solamente le obbligazioni riferibili al de cuius, non di certo quelle successivamente predisposte, come, appunto, quelle legate alla liquidazione della società.

L'erede, dunque, potrà, in caso di obbligazioni sorte dal de cuius durante la sua vita in qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, godere dell'accettazione beneficiata così come predisposta nell'articolo 484 del Codice Civile, entro i limiti dell'attivo, mentre, per ciò che inerisce la liquidazione della società, proprio perché non riferibili al de cuius, l'erede non potrà disporre del beneficio di inventario.

La decisione, in capo ai soci superstiti, di sciogliere o meno la società alla morte di uno dei soci, è giuridicamente appartenente alla categoria degli atti tra vivi e, quindi, non si tratta di atti dipendenti dalla morte del defunto. Ne deriva, quindi, che tali atti saranno sottoposti alla propria disciplina, a seconda della tipologia societaria in riferimento. È quindi opportuno che, per quanto riguarda lo scioglimento della società, tale atto dovrà essere stabilito unanimemente tra tutti i soci superstiti. Se, quindi, vi sia un accordo stipulato mediante atto tra vivi, tra i soci superstiti e l'erede, questo può anche aiutare a definire la posizione giuridica soggettiva in maniera più marcata. Anzitutto è importante capire se l'erede, una volta acquisita la qualità di socio,

---

<sup>136</sup> Per calcolare l'ammortamento nel caso di liquidazione della quota del socio, per effetto dello scioglimento unilaterale del rapporto sociale si veda Cass. Civ., 11 febbraio 1998, n. 1403, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, p. 106; Cass. Civ., agosto 1995, n. 8470, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, I, 1, pp. 1470

acquisisca anche particolari diritti che spettavano al *de cuius*, riconosciuti dall'atto costitutivo, come ad esempio, particolari poteri amministrativi. In questo senso, si badi, è opportuno verificare, anzitutto, l'atto tra vivi stipulato tra i soci superstiti e l'erede, in quanto soltanto da questo è possibile definire con chiarezza quali siano i limiti e i poteri in capo al nuovo socio. Infatti, trattandosi di un nuovo atto, non inerente all'asse ereditario, non vengono contemplati i diritti ed, in generale, i poteri appartenenti al *de cuius*.

Nel caso in cui l'atto tra vivi coinvolga congiuntamente più eredi, sarà opportuno definire se gli stessi possano subentrare congiuntamente in un'unica quota societaria, eventualmente mediante la nomina di un rappresentante comune, ovvero, frazionare la quota in essere per il numero di eredi partecipanti all'atto (<sup>137</sup>).

Tale circostanza è, dunque, da considerarsi in quanto, a seconda della soluzione adottata, potrà variare anche l'influenza degli eredi stessi all'interno della società, soprattutto qualora si trattino atti in cui i soci singolarmente debbano prendere delle decisioni, non badando cioè, alla consistenza patrimoniale delle quote singole. In via generale, comunque, è opportuno orientare il ragionamento riferendosi all'atto tra vivi di ammissione degli eredi all'interno della società, decifrandone la volontà delle parti trascritta nel medesimo atto.

Ad ogni modo, qualora non venga disposta alcuna suddivisione o meno della quota sociale, sembra non possa negarsi il concetto che ogni erede possa godere di un'autonoma e personale partecipazione sociale, senza, dunque, affidare tale diritto in comproprietà a più eredi.

### **3.1 Società di persone e clausole successorie**

Una volta stabilita la possibilità di esaminare il profilo della continuazione dell'impresa anche successivamente alla morte di uno dei fondatori, risulta fondamentale stabilire come questa fase successoria possa essere portata avanti, dai soci e dagli eventuali eredi, nell'interesse dell'impresa.

Per quanto riguarda la disciplina delle società di persone, la legge fornisce particolari strumenti idonei a tutelare anticipatamente la fattispecie giuridica della "*morte del socio*", mediante

---

<sup>137</sup> A favore del frazionamento, salvo diversa pattuizione tra gli eredi stessi si veda A. CARAPELLE, *op. cit.*, p.428; Ferri G. "*Delle società (artt. 2247-2324)*", in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario al codice civile*, Zanichelli, Bologna - Roma, p. 308

l'introduzione di determinate clausole presenti all'interno del contratto sociale, consentite dall'articolo 2284 Codice Civile.

Tali strumenti si ricavano per mezzo del primo comma del sopracitato articolo, dalle parole : «salvo *contraria disposizione del contratto sociale*». Con tale disposizione, sembrerebbe che il legislatore intenda tutelare l'autonomia dei soci superstiti mediante determinate clausole dette di "*consolidazione*", le quali garantiscano che, alla morte di uno di essi, la relativa quota sociale si consolidi in capo ai soci superstiti, senza che sussista un mero obbligo di liquidazione da parte degli eredi. Tuttavia, la dottrina prevalente, non orientata verso tale interpretazione, afferma che la norma sia volta a consentire eventuali clausole di "*continuazione*" della società medesima, assieme agli eredi. Con tali clausole, infatti, è possibile, conformemente all'articolo 2284 del Codice Civile, che la società possa non sciogliersi in seguito alla morte di uno dei soci e, addirittura, che siano espresse le modalità idonee a garantire il principio di continuazione sociale, mediante il coinvolgimento degli eredi. In via generale, tali clausole, possono prevedere determinate qualità o caratteristiche che il de cuius riteneva necessarie al fine di subentrare all'interno della società. A titolo di esempio, in passato venivano spesso utilizzate clausole che garantivano il subentro solamente a talune categorie di eredi come i successori di sesso maschile o i primogeniti.

Tali clausole, possono dunque, distinguersi, in base alla posizione soggettiva degli eredi rispetto alla successione societaria, tra clausole c.d. di continuazione, conosciute anche come "*facoltative*" e clausole di "*successione*". Per quanto riguarda le prime, queste concedono, agli eredi, la piena facoltà circa la scelta di entrare a far parte della società oppure rinunziarvi, con conseguente liquidazione della quota del defunto. Per le seconde, invece, tale libertà di scelta non è consentita poiché si fondano sul principio secondo il quale con l'accettazione dell'eredità, si intende automaticamente acquisire anche la qualità di socio. Esiste, altresì, una terza tipologia di clausola denominata "*di continuazione obbligatoria*", la quale prevede che l'acquisizione della qualità del socio avvenga obbligatoriamente con la successione e che in caso di inadempimento da parte degli eredi, questi siano costretti a risarcire i soci superstiti<sup>138</sup>).

È evidente, come, l'introduzione di tali clausole all'interno dello statuto di una società di persone, attenui l'importanza attribuita normalmente in questo tipo societario all'*intuitu personae*, dando bassa considerazione alla soggettività del socio.

---

<sup>138</sup> Sull'argomento si veda G. AULEATTA, "*Clausole di continuazione della società coll'erede del socio personalmente responsabile*", Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, pp. 885 e ss.

Inoltre, sebbene la clausola di continuazione facoltativa possa ritenersi accettabile dal punto di vista giuridico, in quanto evidenzia una mera facoltà in capo agli eredi, non si può dire altrettanto riguardo alla clausola di successione e a quella obbligatoria.

Anzitutto, va sottolineato che tali clausole si originano per autonomo atto tra vivi, appunto, mediante l'inserimento nell'apposito atto costitutivo societario. Ne deriva che, il subentro dell'erede avrà luogo secondo le modalità e, quindi, le clausole previste dall'atto costitutivo e, dunque, non secondo le regole successorie. A tal riguardo, è da considerare il caso in cui tali clausole possano, essere contrarie all'articolo 458 del Codice Civile, che disciplina il divieto dei patti successori.

Per patto successorio, si intende un contratto od una convenzione mediante i quali si disponga della propria successione o dei diritti che possono spettare a qualcuno su una successione non ancora aperta. L'oggetto di tale contratto, evidentemente, è la successione ereditaria che sia preordinata o disposta pattiziamente, anziché mediante le modalità previste dalla legge, cioè atti unilaterali, sempre revocabili, ad opera del de cuius. Invece, come detto in precedenza, tali clausole si riferiscono agli effetti della successione circa il subentro, in qualità di soci, degli eredi, nella società ove il de cuius partecipava.

L'utilizzo delle clausole in questione, si rivela, operativamente interessante per quanto riguarda le modalità di subentro degli eredi all'interno della società. Rimane, inoltre, da verificare la questione inerente alla partecipazione, da parte di più eredi, di una stessa quota succeduta: in particolare, è ancora dubbio, se la quota appartenente al de cuius, debba essere suddivisa tra più eredi, in parti uguali, ovvero, condivisa mediante la nomina di un rappresentante comune. Nelle clausole facoltative, invero, sono gli eredi stessi a decidere sul proprio ingresso, o meno, all'interno della società, in quanto il loro ingresso avverrà per mezzo di un atto autonomo. Dato che, in virtù del fatto che ogni erede può decidere autonomamente riguardo a sé stesso in materia di subentro nella società, si ritiene che spetterà solamente ad essi, la facoltà di sottoporre a frazionamento o a comunione, la partecipazione, in oggetto, succeduta. Seguendo tale orientamento, è opportuno specificare come, nel caso di una pluralità di eredi, qualora uno di essi decidesse autonomamente di non diventare socio, sarebbe opportuno stabilire quale fosse il valore della sua quota, al fine di poterla liquidare. È evidente che, per ovvie ragioni valutative, rimane opportuno seguire il criterio della suddivisione della quota per il numero di eredi, al fine di agevolare la valutazione del diritto di credito spettante agli eredi non subentranti. Sebbene, dunque, la legge non prevede un'automatica suddivisione della quota tra

più coeredi (<sup>139</sup>), è bene, quantomeno per velocizzare la fattispecie del subentro, optare per il frazionamento.

Per quanto riguarda, invece, le clausole automatiche o, obbligatorie, è opportuno evidenziare come l'ammissibilità di queste sia argomento assai controverso, poiché, da un lato, la dottrina sembra vietarne l'utilizzo (<sup>140</sup>), dall'altro, la giurisprudenza sembra accogliere tale strumento all'interno dell'ordinamento italiano (<sup>141</sup>).

L'orientamento in virtù del quale si considerano argomentazioni contrarie a tali clausole, si fonda sulla circostanza che il loro utilizzo esporrebbe automaticamente e tassativamente, gli eredi alla responsabilità illimitata propria delle società di persone, senza concedere la possibilità di fruire dell'accettazione beneficiata di cui all'articolo 484 Cod. Civ.

Il subentro dell'erede, infatti, determina l'acquisizione della qualità di socio illimitatamente responsabile, senza possibilità di sottrarsi alle obbligazioni personali, come conseguenza dell'accettazione. In questo senso, invero, si osserva che, nel momento in cui l'erede accetti il subentro con beneficio di inventario, tale limitazione di responsabilità varrebbe unicamente entro le obbligazioni assunte dal socio defunto anteriormente alla sua morte, escludendo, dunque, quelle nate in capo all'erede divenuto socio.

Contrariamente a questa tesi, la giurisprudenza si è espressa (<sup>142</sup>) evidenziando che la qualità di socio limitatamente responsabile, viene acquisita per atto di volontà, che si manifesta mediante l'accettazione dell'eredità stessa. In questo senso, infatti, l'erede godrebbe di propria autonomia nel decidere se accettare o meno l'eredità, a ciò conseguirebbe, dunque, l'accettazione o il rifiuto della qualità di socio, anche illimitatamente responsabile. La *ratio* di tale orientamento, invero, non considererebbe la convenienza nell'accettare o meno posizioni giuridiche soggettive facenti capo, precedentemente, al de cuius e, quindi, non contempla l'idea che l'accettazione della qualità di socio, comporti nuovi obblighi e oneri in capo all'erede subentrante, ma, invero,

---

<sup>139</sup> In tal senso si veda Cass. Civ. 13 ottobre 1992, n. 11128, ove esclude l'automatica suddivisione tra coeredi, nel silenzio della legge, ritenendo che l'articolo 752 Cod. Civ. valga unicamente per i debiti e non per i crediti., FERRI L. "Successioni in generale (art. 456-511)", in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario al codice civile*, Zanichelli, Bologna- Roma, Utet, Torino

<sup>140</sup> Contro l'ammissibilità della clausola automatica, in dottrina: CARAPELLE, *op. cit.*, p. 435, AULETTA, *op. cit.*, p. 912 e ss; FERRI, *op. cit.*, p. 312. A favore della clausola, invece: VENDITTI, *op. cit.*, p. 228 ss.

<sup>141</sup> A favore della clausola di continuazione automatica: CASS. CIV., 18 luglio 1976, n. 2815, in *Giurisprudenza italiana*, 1977, I, 1, p. 2214, e in *Giustizia Civile*, 1976, I, p. 1580; Cass. Civ., 18 dicembre 1995, n. 12906, in *Giustizia Civile*, 1996, I, pp. 2647 e ss. Contro tale ammissibilità, ritenendo sempre necessario un atto di volontà dell'erede v. Trib. Trani, 20 luglio 1983, in *Il Foro italiano*, 1984, I, p. 2358

<sup>142</sup> Si Veda Cass. Civ., 18 luglio 1976, n. 2815, in *Giurisprudenza italiana*, 1977, I, 1, p. 2214, e in *Giustizia civile*, 1976, I, p. 1580

prevede che una volta accettata la partecipazione da parte dell'erede, questo diventi automaticamente socio a tutti gli effetti, al pari degli altri.

### **3.1.1 L'erede limitatamente responsabile nelle società di persone**

Come visto in precedenza, per le società che si distinguono per un forte *intuitu personae* e, quindi, per un forte carattere personalistico tra i soci, risulterà meno agevole il subentro dell'erede nella società, in quanto, risulterà più difficile che gli eredi, possano rispecchiare le stesse caratteristiche del socio defunto, agli occhi dei soci superstiti. Per talune società, come le società di capitali, invece, non strettamente caratterizzate da tale qualità, vi sarà un più agevole processo di subentro.

Pur rimanendo nelle società di persone, invero, è possibile che i soci non siano fortemente legati da un rapporto personale di partecipazione, nella società, poiché la struttura sociale ne può limitare le caratteristiche dei soci stessi. È il caso, infatti, del socio accomandante di una società in accomandita semplice, che, come disposto dall'articolo 2322 Cod. Civ., può liberamente trasferire la sua quota per causa di morte. Infatti, il socio accomandante, detiene una responsabilità limitata al valore della quota da lui conferita nella società, tale apporto è dunque inteso, dal legislatore, come mero "*finanziamento*" dell'attività societaria. Ne deriva, che il socio accomandante ponga un maggior interesse al rendimento del suo investimento, poiché visto con un'ottica meramente economica, piuttosto che alla amministrazione dell'impresa, che spetterà, senza dubbio ai soci accomandatari.

Non è, comunque, asseribile che la partecipazione del socio accomandante sia di natura completamente spersonalizzata: infatti, l'articolo 2322 Cod. Civ., comma secondo, dispone, per quanto riguarda il trasferimento tra vivi della partecipazione, che: «*Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale*».

Con tale disposizione, emerge, come la posizione soggettiva del socio accomandante, invero, non sia del tutto estranea al mero rapporto partecipativo tipico delle società di persone. Ciò si rileva, anche per quanto riguarda l'insieme di poteri di controllo riconosciuti *ex lege* in capo allo stesso accomandante, nonché i poteri a loro riconoscibili dallo statuto o dai soci stessi.

come accennato in precedenza, il legislatore ha preferito, invece, non porre alcun limite al trasferimento della quota agli eredi in caso di morte del *de cuius*. Con tale libertà di

trasferimento, invero, la legge intende trasferire la qualità di socio limitatamente responsabile, senza la necessità di una approvazione, da parte dei soci superstiti, i quali, comunque troveranno comoda tale situazione di accoglimento, in quanto non dovranno più procedere alla liquidazione del socio, mantenendo il patrimonio della società intatto.

In via generale, dunque, emerge una differenza sostanziale circa la soluzione applicabile per i soci limitatamente responsabili e quella inerente, invece, ai soci illimitatamente responsabili. Infatti per quanto riguarda i primi, proprio per il minor carattere personale intrinseco nella partecipazione societaria, l'acquisto di questa avverrà automaticamente con l'accettazione dell'eredità, mentre per i soci illimitatamente responsabili, sarà necessaria un'autonoma espressione di volontà da parte dell'erede stesso. In questo caso, qualora non vi sia una diversa previsione statutaria in essere, la posizione degli eredi, per quanto riguarda la responsabilità illimitata, dovrà considerarsi autonoma e divisa da quella inerente al socio defunto.

Ovviamente, è possibile, anche per quanto riguarda il socio accomandante, introdurre opportune clausole, nello statuto della s.a.s. che regolino il trasferimento della quota all'erede. Anzitutto, dato il carattere di limitata responsabilità del socio accomandante, è da ritenersi ammissibile la clausola c.d. di continuazione automatica (<sup>143</sup>).

È, inoltre, possibile introdurre talune clausole, all'interno dello statuto, che escludano l'erede subentrante in qualità di socio accomandante, prevedendo, dunque, la liquidazione della quota spettante all'erede. In questo senso, tali clausole sono coniate al fine di sottolineare l'*intuitu personae* preesistente al momento dello stato di attività del socio defunto, ed evidenziano, quindi, un forte carattere personalistico della partecipazione societaria.

Il legislatore, dunque, per quanto riguarda la cessione per atto tra vivi, si è mosso, per ovvie ragioni, in maniera più vincolante, mentre, per quanto riguarda il trasferimento *mortis causa*, questo, sembra non essere negabile, salvo qualche particolare previsione statutaria che resta, quindi, a discrezione dei soci.

---

<sup>143</sup> in tal senso si veda Cass. Civ., 18 dicembre 1995, n. 12906, in *Le società*, 1996, p. 405

## 3.2 La successione nelle società di capitali

### 3.2.1 Le società per azioni

Per quanto riguarda, la disciplina prevista per la successione nelle quote di società di capitali, come visto in precedenza, vale il medesimo principio per il quale man mano che la caratteristica *dell'intuitu personae* diminuisce sempre di più, risulterà più facile il trasferimento della quota per causa di morte. È il caso delle società di capitali, ove, infatti, il rapporto personale tra i soci non acquisisce un'importanza primaria al fine dello svolgimento dell'attività, ed, invero, la partecipazione di ogni socio viene considerata come un mero apporto finanziario orientato alla remunerazione degli investimenti intrapresi dalla società stessa.

Nelle società per azioni, infatti, tale rapporto, decisamente spersonalizzato, si evidenzia nel principio della libera circolazione delle azioni, sia che avvenga mediante atto tra vivi, che per causa di morte.

Per ciò che riguarda il trasferimento di azioni per causa di morte, l'articolo 7 del r.d. n. 239/1942, prevede che debba esservi un'annotazione del nome dell'erede o del legatario dei titoli sul libro dei soci, con annessa presentazione del certificato di morte e copia di un'eventuale testamento, oltre ad un atto che attesti la qualità di erede o di legatario. In tal senso, dunque, si acquisirà la qualità di socio semplicemente dimostrando la qualità di erede o di legatario.

Una volta risolta la questione successoria circa il subentro o meno degli eredi, nella società per azioni, sarà opportuno suddividere la quota sociale in una pluralità di azioni, da spartire tra i nuovi soci, salvo il caso in cui vi sia una quota sociale non divisibile; in quest'ultimo caso, infatti, si avrà una partecipazione in comunione tra gli eredi, i quali nomineranno un responsabile principale ai sensi dell'articolo 2347 Cod. Civ.

Se in linea generale vige, dunque, un principio di libera circolazione delle azioni, si riscontra, invero, una limitazione a tale principio nell'adozione di determinate clausole statutarie tutelate dall'articolo 2355-bis Cod. Civ.

Con tali tipologie di clausole, si intende attribuire alla compagine sociale, un carattere "*chiuso*" tale da compromettere, invero, la libera circolazione delle azioni in società di questo tipo. Proprio per questo motivo, normalmente, non sono accettate queste particolari clausole, poiché vincolano il principio di libera circolazione delle azioni, nelle società di capitali.

Lo stesso meccanismo di introduzione di tali clausole, è assai elaborato in quanto, come stabilisce l'articolo 2347 Cod. Civ., è opportuna la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e, nel caso di socio dissenziente, è previsto il recesso da parte dello stesso socio (<sup>144</sup>).

Per quanto riguarda i limiti alla circolazione delle azioni, si badi, l'articolo 2355- bis Cod. Civ., stabilisce che, oltre ad una particolare clausola di intrasferibilità per un periodo di cinque anni, i divieti di trasferimento debbono necessariamente risultare dal titolo stesso, in virtù dell'articolo 1993 Cod. Civ., ove è possibile opporre al possessore di un titolo di credito, solamente eccezioni personali o di forma.

Le suddette clausole, per tali tipi di società, possono suddividersi in "*clausole di gradimento*" e "*clausole di prelazione*". Fatta salva la clausola di intrasmissibilità di cui all'articolo 2355- bis Cod. Civ., queste altre due fattispecie non pongono divieti categorici circa il trasferimento di azioni in capo soggetti estranei alla società, ma, sono orientate a mantenere un determinato controllo nelle società da parte dei soci.

Quanto alle clausole di prelazione, queste, vincolano i soci uscenti ad offrire agli altri soci, prima di chiunque altro, le proprie azioni, impedendo, in questo modo, l'ingresso di estranei nella società. È da precisare che, tale clausola, operante in caso di cessione, dunque a titolo oneroso, possa ritenersi non applicabile per la fattispecie successoria, in quanto trattasi di trasferimento a titolo gratuito (<sup>145</sup>).

In riferimento, invece, alle così dette clausole di gradimento, esse consistono nella espressione, da parte di un organo sociale specifico, di una volontà alla quale è subordinato l'ingresso di un nuovo soggetto all'interno della società. Il gradimento, appunto, di tale soggetto può essere rimesso all'assemblea, al consiglio di amministrazione o, solamente, a parte di esso.

Tali clausole debbono opportunamente essere distinte in clausole di "*mero gradimento*" e clausole di "*non mero gradimento*". Le prime consentono di rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all'art. 2469 Cod. Civ. la facoltà di concedere o meno il gradimento alla cessione

---

<sup>144</sup> ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, "*Il Diritto delle società*", a cura di G. OLIVIERI, G. PRESTI, F. VELLA, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 101; GATTI S., "*La circolazione delle partecipazioni sociali secondo il d. lgs. N. 6 del 2003*", *Rivista di diritto commerciale*, I, 1, 2003.; D. VATTERMOLI, "*Commento all'articolo 2355 bis codice civile*", in M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società*, 2, I, Giappichelli, Torino, 2007, p. 176 ss.

<sup>145</sup> Sul punto vedi Trib. Venezia, 21 luglio 1995, in *Rivista del Notariato*, 1996, p. 945. Con riferimento agli atti tra vivi a titolo gratuito v. Cass. Civ., 12 gennaio 1989, n. 93, in *Rivista di diritto commerciale*, 1990, II, p. 14. Contra in dottrina ALESSI R., "*Alcune riflessioni intorno alla clausola di prelazione*", *Rivista di diritto commerciale*, I, 1987, pp. 570 ss. ; ANGELICI C., "*Fine dell'atto di gradimento?*", in *Giustizia Civile*, II, 1991, pp. 2067 e ss., nota a Cass. Civ., 25 ottobre 1982, n. 5567

della partecipazione senza dettare condizioni particolari alle quali condizionare il gradimento ed affidando, quindi, l'alienazione alla discrezionalità dei soggetti in essere.

Sono invece clausole di non mero gradimento quelle per le quali il legislatore prevede determinati requisiti da parte dell'acquirente i quali debbono essere valutati da un apposito organo societario quale, a titolo di esempio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione.

Nelle clausole di mero gradimento, invero, può accadere una situazione decisamente contraria al principio di libera circolazione delle azioni. Infatti, in virtù dell'articolo 2355-bis comma terzo, l'erede, potrebbe acquisire il diritto alla liquidazione della sua quota o alla cessione della partecipazione ai soci, solo nel caso in cui non venga espresso il gradimento o non vi sia alcun socio che intenda esercitare la prelazione.

In tal senso, emerge una particolare caratteristica tipica delle società di persone, cioè quella di focalizzare la società nel principio dell'*intuitu personae*, evitando, quindi, la libera circolazione delle azioni.

Per quanto riguarda la liquidazione della quota oggetto di successione, è da considerare che, l'articolo 2355-bis tratta la fattispecie dell'erede come mero proprietario delle azioni, in quanto subentrante al de cuius, ma, privo di ogni diritto sociale, spettando a lui, solamente il diritto di richiedere la liquidazione delle proprie azioni od il loro acquisto.

È, inoltre, considerata tra le fattispecie di cui all'articolo 2355- bis, l'applicabilità delle così dette clausole di "*riscatto successorie*", le quali riconoscono il diritto ai soci superstiti di riscattare, appunto, i titoli azionari del socio defunto. Il comma terzo del medesimo articolo, infatti, sembrerebbe favorevole a tale interpretazione in rispetto, anche, alla disciplina dei patti successori (<sup>146</sup>).

### **3.2.2 Le società a responsabilità limitata**

Per ciò che concerne le società a responsabilità limitata, l'articolo 2469 sul *trasferimento delle partecipazioni* recita, al comma primo, : «*le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo*».

Dalla disposizione legislativa appena riportata si ricava, quindi, che qualora si presenti il caso in cui, a titolo di esempio, un soggetto abbia una partecipazione di maggioranza in una società,

---

<sup>146</sup> Cass. Civ., 16 aprile 1994, n. 3609, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, I, 1, 1333, e in *Rivista di diritto commerciale*, 1995, II, 17 ss.

questa può costituire oggetto di successione secondo il principio della libera trasmissibilità delle quote. Si badi, la formula ipotetica si ricava dalla norma stessa, la quale prevede l'eventualità che l'atto costitutivo della società, non permetta la trasferibilità della quota.

Sempre in materia di società a responsabilità limitata, inoltre, dispone l'articolo 2470 del Codice Civile, secondo il quale l'efficacia del trasferimento delle quote a favore della società decorrerà dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese. Qualora il passaggio del titolo derivi per causa di morte, l'atto che andrà depositato, da parte dell'erede o del legatario, sarà a prova della certificazione di morte fornita congiuntamente ad una copia conforme del testamento o, comunque, di un'autocertificazione che attesti la qualità dell'erede o del legatario.

Negli statuti delle Srl, comunque, è possibile prevedere svariate tipologie di clausole che vanno dalla libera e incondizionata trasmissibilità, alla limitazione della stessa che può avere luogo più o meno intensamente, come visto in precedenza per le altre tipologie societarie.

Nel medesimo articolo 2469, comma secondo, si afferma che: «*qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473*». Nella fattispecie qui prevista, l'atto costitutivo può stabilire un termine minimo entro il quale non è concesso esercitare il diritto di recesso, tale termine, indicato al comma terzo del medesimo articolo, è di due anni dalla data di costituzione della società o dalla data di sottoscrizione della partecipazione stessa. Ne deriva che, ove il diritto di recesso sia esercitato in conformità della legge ovvero dello statuto, gli eredi potranno avere diritto alla liquidazione della propria quota da parte dei soci superstiti, ciascuno proporzionalmente alla propria quota posseduta. Tale fattispecie, differentemente da quanto avviene nelle società per azioni (ove tale diritto è fruibile per un periodo di tempo limitato di 5 anni), si intende avere durata illimitata.

Per quanto riguarda la posizione dell'erede, sia nel caso in cui la quota sia liberamente trasferibile, sia nel caso in cui siano posti vincoli statutari alla circolazione della stessa, sono da considerarsi alcune particolarità problematiche.

Nel primo caso, infatti, è opinabile decretare se la posizione acquisita dall'erede all'interno della società, ricalchi, integralmente, la figura del socio defunto o che, altrimenti, goda di propria autonomia. In particolare, la questione potrebbe porsi qualora alla quota del socio spettino

particolari diritti amministrativi o sulla distribuzione degli utili secondo l'articolo 2468 Cod. Civ., comma terzo. In questo senso, si ritiene che, essendo tali diritti appartenenti ad una particolare soggettività, proprio perché riscontrati individualmente dal socio, debbano mantenersi divisi dal trasferimento, diversamente da quanto avviene nelle Società per azioni (<sup>147</sup>). È tuttavia dibattuto tale argomento in quanto è possibile ritenere che tale partecipazione sia dotata di diritti del tutto trasferibili, proprio perché non gravati da particolari condizioni personali che ne vincolino, appunto, la trasferibilità (<sup>148</sup>).

Qualora il subentro debba avvenire da parte di più eredi, l'articolo 2466 Cod. Civ. stabilisce, al comma secondo, che tale quota è sia trasferibile che divisibile, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. È tuttavia possibile che tale suddivisione non venga operata, in questo caso, dunque, si opterà per la comunione della quota. L'articolo 2468, infatti, dispone che, in questo caso, l'esercizio dei diritti dei comproprietari dovrà essere effettuato da un rappresentante comune, nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile, conformemente alle disposizioni in materia di società per azioni in ambito di comproprietà. (<sup>149</sup>)

Quanto fin ora visto, è in riferimento alla condizione dell'erede del socio defunto nell'ipotesi in cui sia ammesso il suo ingresso all'interno della società; occorre, tuttavia, considerare anche la casistica ove sia statutariamente esclusa la trasferibilità della quota. In questo senso, è opportuno classificare la situazione soggettiva a seconda che si verifichino due diverse possibilità: la prima, ha luogo qualora l'intrasferibilità della quota sia posta in essere per esplicita previsione statutaria; la seconda identifica il caso in cui al trasferimento della quota sottendano determinate condizioni, magari evidenziate da mere clausole di gradimento, che rendano comunque non praticabile il trasferimento.

Quanto alla prima, si ritiene che all'erede non sia mai concesso il subentro, quindi non potrà porsi altra soluzione se non quella di liquidare la sua quota. Nella seconda ipotesi, analogamente a quanto detto in precedenza per le s.p.a., si potrebbe ritenere che l'erede non possa subentrare nella società se non previo gradimento da parte dei soci.

È, inoltre, da verificare se all'erede subentrante spetti il vincolo sul diritto di recesso applicabile dopo due anni dal suo ingresso, in caso di clausole statutarie che non consentano la liquidazione

---

<sup>147</sup> In tal senso si veda Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, "Orientamenti in materia di atti societari", 2010, n. I. I. 11, in [http://www.trivenetogiur.it/news/23\\_edizione\\_2010.pdf](http://www.trivenetogiur.it/news/23_edizione_2010.pdf)

<sup>148</sup> Quanto al parere favorevole alla trasferibilità si veda P. SPADA, *Le tipicità delle società*, 2003

<sup>149</sup> Trib. Milano, 30 agosto 2006 in *Il Corriere del merito*, 2007, 2, p. 170, ha ritenuto che tale discorso valga in riferimento ai soli diritti nei rapporti verso la società, non per quanto riguarda la tutela dei diritti processuali per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti

della quota prima che sia decorso tale periodo dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota stessa. Qualora, tale clausola, sia prevista dallo statuto, infatti, si eviterebbero determinati comportamenti opportunistici da parte dei soci, che vorrebbero uscire dalla società prima che l'attività societaria esercitata possa consolidarsi. Intuitivamente, appare evidente che non potendo l'erede preordinare il subentro per causa di morte nella società, non potrà esservi alcun comportamento opportunistico volto ai danni della società, dunque si ritiene che tale limite di due anni, per il diritto di recesso dell'erede, non vi sia (<sup>150</sup>).

L'articolo 2473 Cod. Civ., inoltre, dispone che, come per quanto riguarda le s.p.a., il recesso rimane inefficace qualora la società revochi la delibera che ne abbia dato causa ovvero se, conseguentemente alla morte di uno dei soci, sia stata posta in liquidazione la società.

Quanto, infine, previsto per le così dette clausole di riscatto della quota, come nelle s.p.a., queste si intendono ammesse anche nelle s.r.l., con l'eccezione che il riscatto potrà effettuarsi solo da parte dei soci e non delle società, ai sensi dell'articolo 2474 Cod. Civ. che vieta l'acquisto di azioni proprie.

### **3.2.3 Le società in accomandita per azioni**

Rimanendo in tema di società di capitali, le ultime osservazioni inerenti alla trasferibilità o meno delle partecipazioni, vengono predisposte nei confronti di quel particolare tipologia societaria che è la società in accomandita per azioni. Tale tipologia societaria, similmente alle s.a.s., assumendo i connotati della società di capitali ha come caratteristica principale la presenza di soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata alla sola quota da essi posseduta, e di soci accomandatari che, invece, rispondono illimitatamente delle proprie azioni e, inoltre, sono gli unici soggetti cui spetta l'onere di amministrare la società.

Per ciò che riguarda la successione in tale tipologia societaria, è da porsi il quesito riguardo alla posizione soggettiva cui è coinvolto l'erede dell'accomandatario. Infatti, è da verificare se, qualora l'erede acquisti a titolo ereditario le azioni del socio accomandatario, subentri anche nella sua situazione giuridica complessiva, vale a dire l'insieme di responsabilità e di poteri esclusivi prima detenuti dal socio. Conformemente ai principi generali, l'erede dovrebbe subentrare nelle obbligazioni assunte dal socio defunto anche nell'ambito della sua

---

<sup>150</sup> Conformemente a tale tesi A. BORTOLUZZI, *op. cit.*, p. 891 ss.

responsabilità illimitata, tuttavia si esclude il subentro nella qualità di socio accomandatario-amministratore della società. Infatti, con la morte dell'accomandatario, si estingue il rapporto amministrativo ma si trasferisce la titolarità delle azioni dello stesso (<sup>151</sup>). Questo poiché il rapporto gestorio fra accomandatario e società è da considerarsi distinto dal legame sociale intercorrente tra i medesimi, infatti, secondo l'articolo 2456 Cod. Civ., la qualità di amministratore può essere revocata senza che sussista giusta causa, da parte della società, e senza le modalità stabilite per la modificazione dell'atto costitutivo della s.a.p.a., richiedenti congiuntamente l'approvazione unanime dell'assemblea dei soci accomandatari oltre a quella dell'assemblea straordinaria.

Ne deriva che solamente il socio al quale venga attribuito espressamente il potere di amministrare la società, potrà acquisire la responsabilità illimitata e la qualifica di socio accomandatario.

All'erede del socio accomandatario, quindi, non potrà che rimanere la qualifica di socio accomandante che potrà diventare accomandatario solamente attraverso la nomina di cui all'articolo 2457 Cod. Civ.

Per quanto riguarda la fattispecie della trasferibilità legata all'utilizzo di clausole successorie, varrà la medesima disciplina vista per le società per azioni in quanto «compatibili» ai sensi dell'articolo 2454 Cod. Civ.

### **3.2.4 Considerazioni conclusive sulle società**

In via conclusiva, sebbene le due macro tipologie di società possiedano caratteristiche strutturali differenti, è possibile affermare che sia per le società di persone che per le società di capitali può esserci un limite alla trasferibilità delle partecipazioni societarie.

La successione nelle quote, quindi, non opera alcun limite anche se, è opportuno verificare, comunque, la presenza delle diverse clausole di continuazione, in particolare quelle facoltative e quelle con obbligo di continuazione.

Anzitutto, le clausole di continuazione facoltative, attribuiscono agli eredi del socio defunto il diritto potestativo di entrare nella società al posto del *de cuius*. Con questo istituto, i soci

---

<sup>151</sup> In tal senso si veda R. COSTI, "Società (diritto vigente): società in accomandita per azioni", *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVII, Utet, Torino, 1970, p. 679.; F. CORSI., "Società in accomandita per azioni", *Digesto delle discipline privatistiche (Sezione commerciale)*, Utet, Torino, 1997

accettano un subentro automatico nella società, privandosi di una mera possibilità di scelta circa, a titolo di esempio, la possibilità di liquidare la quota agli eredi del socio defunto. Da queste si differenziano le clausole con obbligo di continuazione per i soci superstiti, che, presuppongono non solo la facoltà di acquisto della qualità di socio da parte dell'erede ma, anche la stipulazione del relativo contratto, cui i soci si vincolano. Con tale clausola l'effetto prodotto è sempre quello della continuazione ma, si badi, ponendo un obbligo in capo ai soci e non più una successione automatica, i soci superstiti possono rifiutare la stipulazione del contratto. In questo caso, dunque, si andrà in contro alla violazione di un obbligo contrattuale, risarcibile secondo le regole previste dal codice civile in materia di responsabilità contrattuale.

Altra tipologia di clausole sono le clausole di entrata, le quali hanno lo scopo di fare entrare in società un soggetto determinato. Tali clausole, si badi, non vengono poste in essere per effetto di una successione di quote, ma, pongono un obbligo in capo ai soci superstiti, i quali dopo la liquidazione della quota dell'erede sono tenuti a far entrare in società un soggetto determinato che, invero, può essere l'erede stesso. L'ingresso dell'erede nella società si realizza al di fuori di ogni vicenda successoria, dal momento che la liquidazione della quota, invero, estingue il vecchio rapporto sociale e si origina, in tal modo, un nuovo contratto stipulato tra erede e soci.

### **3.3 Problematiche tra eredi nella gestione societaria**

La successione, come abbiamo visto, è un processo che è principalmente orientato a garantire una continuità nell'impresa, nel passaggio generazionale che si identifica tra il de cuius ed i suoi successori, gli eredi. Ciò che è oggetto di questa successione, invero, non ha solo natura patrimoniale ma, da un punto di vista aziendalistico, è un processo che trasferisce, inoltre, una grande responsabilità imprenditoriale. Tale affermazione, è rivolta principalmente all'importanza che il ruolo stesso dell'imprenditore ha nell'azienda e nella sua gestione in quanto con il trasferimento di questi diritti e obblighi, in capo agli eredi, si trasferisce anche l'onere della gestione della stessa. Infatti, ponendo il caso in cui l'imprenditore, deceduto, abbia più di un figlio, i suoi eredi, potranno scegliere di gestire assieme la società del padre, stabilendo una leadership consona al tipo di attività, conformemente con i propri interessi e, di conseguenza, configurando una nuova gestione.

È da osservare, invero, che seppur la legge consideri fondamentale il trasferimento della società, come diritto imprescindibile degli eredi, è altrettanto fondamentale che avvenga il trasferimento delle mere funzioni imprenditoriali da un proprietario all'altro.

Il fenomeno successorio, infatti, è un processo orientato a garantire la continuità aziendale ma che «*previene alla delega delle responsabilità attinente al ruolo imprenditoriale*»<sup>152</sup>).

Per questo motivo, è bene focalizzare la successione nell'impresa come fenomeno multidimensionale, in quanto al trasferimento di meri diritti, in capo agli eredi, susseguono importanti obblighi come quello di determinare una leadership e, in generale, di gestire un business. Nell'ambito della gestione dell'attività ereditata, dunque, va osservato che, seppur possa esserci un interesse comune, affinché la gestione aziendale possa rimanere in famiglia, non è detto che l'erede, o gli eredi, possano godere di qualità personali idonee alla continuazione dell'attività d'impresa. Se, infatti, garantire la continuità dell'impresa è l'obiettivo principale, non è possibile concentrare l'attenzione solamente sulla trasmissione del patrimonio in oggetto e, alla salvaguardia della sua integrità. Deve essere, invece, posto un maggior riguardo alla tutela della continuità dell'azienda stessa, cercando di optare per la miglior soluzione possibile di governo e di gestione. In questo senso, dunque, risulta determinante individuare il soggetto che manifesti la volontà e che abbia le capacità ed attitudini adeguate per poter dirigere e manifestare una leadership adeguata al tipo di attività oggetto di trasferimento. Tale processo risulta particolarmente difficile nelle imprese familiari di piccole dimensioni, ove, il numero dei potenziali nuovi imprenditori è normalmente limitato a poche unità, e la successione è spesso influenzata dalla presenza di legami affettivi e relazioni familiari tali da rendere più difficile una decisione univocamente condivisa.

In definitiva, dunque, è importante che qualsiasi soggetto coinvolto nel processo successorio sappia distinguere opportunamente la proprietà dell'azienda, dal governo e dalla direzione della stessa, anche considerando l'insieme di diritti, doveri e responsabilità appartenenti al mondo dell'impresa.

Una volta definiti con chiarezza quali sono le principali aree critiche di una successione nell'impresa, è possibile scegliere tra differenti modalità con le quali attuare una corretta transizione generazionale dell'impresa.

---

<sup>152</sup> Cit. G. CORBETTA, P. PRETI "La successione nelle aziende familiari", Economia & Management, Vol 2., Maggio, 1988

Anzitutto, è opportuno definire i presupposti affinché tale transizione possa effettuarsi senza problemi: è, dunque, necessario che vi siano degli eredi e che, in famiglia, vi siano dei soggetti dotati di volontà, attitudine e capacità idonee allo svolgimento delle funzioni imprenditoriali; è importante, inoltre, che vi sia un interesse, da parte dei componenti della famiglia a mantenere saldo il controllo della proprietà, evitando di cedere le proprie quote a terzi, rischiando di perdere, così, il controllo; ancora, è fondamentale verificare lo stato di salute dell'azienda di famiglia, poiché qualora l'azienda richieda ingenti risorse da investire, la famiglia potrebbe non godere di una disponibilità finanziaria sufficiente a garantire il proseguimento dell'attività imprenditoriale.

Ne deriva, dunque, che non sempre sia opportuno, per il bene dell'impresa, mantenere il controllo ed il governo della stessa, congiunti in capo ad i soli soggetti famigliari, ma, può risultare anche efficace che si verifichi una divisione tra questi due poteri.

Tenendo presenti queste eventualità si potranno avere transazioni familiari complete, ove sia il controllo che la proprietà dell'impresa, rimangono in capo alla stessa famiglia, attribuiti agli eredi che detengano le opportune qualità per poter salvaguardare i propri interessi e quelli della società.

Diversamente, potranno verificarsi transazioni solamente della proprietà oppure dell'imprenditorialità, ove nel primo caso si verifica che la funzione imprenditoriale rimane interna alla famiglia e si trasferisce agli eredi ma il controllo delle quote viene ceduto a terzi. Nel secondo caso, invece, succede il contrario della situazione appena detta e si preferisce lasciare il controllo della società agli eredi ma delegando l'importante compito imprenditoriale a soggetti estranei alla società, che sicuramente vengono ritenuti più adeguati a questo genere di incarico.

Infine, è anche possibile che sia il controllo che la gestione della società vengano, di fatto, ceduti a terzi, in questo caso, infatti, si parla di mera cessione d'azienda. A questo punto, l'impresa non fa più parte della famiglia, poiché non vi è l'interesse da parte della stessa di mantenere una forma di continuità, vuoi per questioni di incapacità sostanziale nel proseguire tale attività, vuoi per paura di non aver trovato soluzioni abbastanza convincenti tali da garantire una pacifica continuazione dell'attività imprenditoriale. In questo ultimo caso, la scelta di gestire comunque la successione internamente alla famiglia può, molto spesso, considerarsi deleteria per la

società, poiché rischia di alterare pesantemente gli equilibri aziendali, compromettendo, così, «sia la sopravvivenza dell'unità aziendale che la compattezza della famiglia»<sup>(153)</sup>.

Considerate le opzioni appena trattate, è evidente che l'idea di unire tassativamente la funzione imprenditoriale alla proprietà dell'impresa non può che considerarsi come una visione limitata se si guarda al bene sia della famiglia che dell'impresa: è infatti necessario comprendere che le esigenze della famiglia e dell'impresa, ad un certo punto, possano divergere e, dunque, «è bene che la famiglia si stacchi dall'impresa o che, quanto meno, si allentino i legami che avvincano l'una all'altra in un rapporto di dipendenza reciproca»<sup>(154)</sup>.

Ulteriore aspetto non trascurabile del passaggio generazionale esistente nell'impresa, è il cambiamento organizzativo che, inevitabilmente, si origina quando cambia il soggetto gestore dell'impresa. al momento dell'uscita di scena dell'imprenditore, infatti, subentra un nuovo soggetto, con questo, l'intero assetto organizzativo muta per rigenerare un equilibrio sia gestionale che di governo, derivante dalla nuova gestione. Tale processo, decisamente delicato, può avere come conseguenza un potenziale di conflittualità tra gli attori di questo cambiamento, che, se non ben gestito, rischia di compromettere la stessa continuità e sopravvivenza aziendale. Questi rischi, invero, si verificano con più incidenza nei casi in cui le imprese famigliari abbiano come imprenditore uscente il socio fondatore dell'impresa o, comunque, se le imprese sono di piccole dimensioni.

È infatti, opinione condivisa<sup>(155)</sup>, l'idea che le società di piccole dimensioni abbiano come soggetto centrale l'imprenditore e proprietario dell'impresa, assieme a tutte le sue caratteristiche soggettive: ambizioni, attitudini, obiettivi, interessi, competenze, esperienze ecc. In questo senso, le caratteristiche personali dell'imprenditore, che definiscono la sua soggettività, sono la chiave di lettura dell'impresa stessa e servono per definire le modalità in cui è stata gestita l'impresa fino a quel momento, dagli assetti organizzativi, ai percorsi di crescita e sviluppo. Il medesimo concetto, ovviamente, è rafforzato nel caso in cui lo stesso soggetto sia socio fondatore dell'impresa<sup>(156)</sup>, poiché è colui che ha visto nascere la propria azienda, facendola crescere secondo le proprie convinzioni, risulta quindi maggiormente legato, in tal caso, all'impresa cercando quindi, di rimandare il più possibile una programmazione della

---

<sup>153</sup> Cit. G. CORBETTA, *Osservatorio Aidaf – Unicredit – Bocconi (AUB) su tutte le aziende familiari di medie e grandi dimensioni*, Rapporto 2010, disponibile sul sito [www.itfera.it](http://www.itfera.it), 2010

<sup>154</sup> Cit. C. COMPAGNO, "Assetti istituzionali e transizione generazionale nelle PMI", CUOA Rivista, n. 2, 1999

<sup>155</sup> I. MARCHINI, *Il Governo della piccola impresa – Vol. I, - Le basi delle conoscenze*, Aspi/Ins- Edit, Urbino, 2000

<sup>156</sup> C.E. SCHILLACI, "I processi di transizione del potere imprenditoriale nelle imprese familiari", Giappichelli, Torino, 1990

successione, che potrebbe essere vista come una sorta di momento terminale per la sua carriera imprenditoriale.

### **3.3.1 Problematiche e casistiche nel subentro**

#### ***3.3.1.1 Il disaccordo tra gli eredi***

Prima di affrontare particolari casi successorio, è bene ritornare concettualmente nella disciplina esistente della successione *mortis causa*.

In via generale, dunque, con la morte di un socio, nella società si estingue il rapporto tra i due soggetti, il socio defunto e la società stessa. A questa, dunque, rimane la possibilità di continuare la propria attività con i soci superstiti, fermo restando l'obbligo della società, di liquidare, entro sei mesi, la quota agli eredi, ai sensi dell'articolo 2284 Cod. Civ.

In capo agli eredi, dunque, sulla base di tale obbligo societario, nasce un mero diritto di credito, appunto, derivante dal rapporto sociale ereditato dal *de cuius*, cioè il diritto alla liquidazione della quota. In questo contesto, dunque, alla società restano tre alternative circa il suo prosieguo:

- a) Liquidare la quota degli eredi: in questo caso, agli eredi spetta, per legge, il diritto di ottenere la liquidazione della quota del socio defunto, sono dunque titolari di un mero diritto di credito nei confronti della società.
- b) Continuare l'attività societaria assieme agli eredi del socio defunto: qualora gli eredi vi acconsentano, la società potrà proseguire assieme ad essi. In questo caso sarà opportuno distinguere, comunque, la responsabilità in cui questi dovranno subentrare. Nelle società di persone, specialmente, gli eredi potrebbero subentrare in qualità di soci illimitatamente responsabili, con tutte le conseguenze del caso.
- c) Sciogliere definitivamente la società: per svariate ragioni di carattere personale, amministrativo ovvero economico, i soci possono optare per lo scioglimento della società, poiché non più in grado di garantirne la continuazione.

È fondamentale che l'interesse degli eredi sia posto in primo piano ed il contratto con il quale viene accordata la continuazione della società, non richiede, invero, particolari forme, potendosi

desumere anche per fatti concludenti (<sup>157</sup>). A questo punto, onde evitare che la società discendente dall'accordo tra gli eredi, sia di forma irregolare, è opportuno che sia fatta apposita pubblicità nel registro delle imprese, con apposita scrittura privata autenticata dell'atto. Ai sensi dell'articolo 2290 Cod. Civ., inoltre, è opportuno sottolineare che, anche in caso della morte di uno dei soci «*lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei*», altrimenti, non è opponibile ai terzi.

### 3.3.2 Ulteriori casistiche

La delicata natura del processo successorio, lo rende decisamente variegato e difficile da affrontare anche emotivamente da parte di tutti gli attori, per una serie di motivazioni soggettive. In questa sede si intendono affrontare taluni casi particolari che possono coinvolgere la così detta “*successione imprenditoriale*”.

Per cominciare, si consideri la fattispecie per la quale vi siano tensioni, prima ancora che tra gli eredi e l'imprenditore, riguardanti le modalità del subentro, tra gli eredi stessi. È il caso in cui, a titolo di esempio, la successione imprenditoriale in oggetto sia di una società di persone, ove l'imprenditore detiene l'ottanta per cento della quota societaria, e gli eredi siano tre, tutti ben disposti al subentro poiché operanti già da tempo nel settore specifico dell'impresa, ma che, di fatto, abbiano un rapporto decisamente poco armonioso tra loro.

Qualora abbia luogo il subentro nella società degli eredi per successione, questi succederebbero congiuntamente nella quota dell'unico socio vero e proprio della società, l'imprenditore. Ne deriva che avranno congiuntamente il titolo di amministratori e diventerebbe assai difficile regolare qualsivoglia controversia, anche semplicemente, in materia di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Potrebbero verificarsi svariate situazioni in cui, a titolo di esempio, un socio sia in conflitto con l'altro per un prelievo di denaro troppo elevato dal conto della banca, oppure per un acquisto di materiale per uso aziendale o, in generale per una diversità di opinioni circa le modalità di conduzione e coordinamento dell'impresa stessa o di una sua area.

---

<sup>157</sup> Come esprime Cass. Civ., Sez. II, 16/12/1988, n. 6849, indicando che con la morte del socio, qualora i soci superstiti intendano proseguire nell'attività societaria assieme agli eredi, è necessario che tra loro nasca un accordo, non soggetto a particolari caratteristiche di forma poiché può anche risultare anche da fatti concludenti. Con tale accordo si effettua un mero atto fra vivi, indipendente dunque dal processo successorio

Il Codice Civile, comunque, riserva delle regole ben precise riguardanti l'amministrazione delle società di persone; questa, infatti, salvo diversa pattuizione (art. 2258) spetta a ciascun socio, in maniera disgiunta dagli altri (<sup>158</sup>). In assenza di divergenti indicazioni nei patti parasociali, ogni socio deve essere riconosciuto come amministratore (<sup>159</sup>). Viene dunque ad affermarsi il principio secondo il quale il socio possa compiere qualsivoglia tipo di atto relativo alla gestione sociale, in totale autonomia.

Ma se è vero che ogni socio ha la possibilità di amministrare autonomamente la società, è altresì vero che, come dispone il comma secondo dell'articolo 2257 Cod. civ., «*ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta*». Può essere, dunque, causa di ulteriore attrito tra gli eredi, il fatto che un'operazione debba essere contestata prima che questa si verifichi, cosa assai difficile da fare nell'ipotesi in cui il socio agisca senza prima comunicarlo.

Ecco che, in questo caso, le eventuali controversie nascenti in capo ai soci, si risolverebbero ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo, cioè mediante la maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.

È altresì possibile, che l'amministrazione della società avvenga congiuntamente tra più soci, ed è, dunque, necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali (<sup>160</sup>).

L'articolo 2257 Cod. Civ., comma primo, esplica chiaramente che l'amministrazione disgiuntiva si applica salvo diversa pattuizione, vale a dire, a meno che non si applichi l'articolo 2258 Cod. Civ., dunque, l'amministrazione congiuntiva. Ne deriva che, nel caso in specie, qualora non sia stato pattuito diversamente, ed uno dei tre soci sia in conflitto con un altro per il compimento di semplici operazioni come, a titolo di esempio, il prelievo di denaro o l'acquisto di merce, il socio che intenderà opporsi a tali operazioni, dovrà farlo prima che queste vengano svolte e, la maggioranza dei soci, vale a dire due dei tre soci, deciderà su tale opposizione. In questo caso, dunque, si rinviano le decisioni conflittuali tra i soci, alla maggioranza di loro.

Quanto, invece, viene disposto in materia di amministrazione congiuntiva, è che ogni decisione sul compimento delle operazioni sociali è presa all'unanimità tra i soci. Appare evidente come, in questo caso, qualora i tre eredi subentrino, a titolo di esempio, in una s.n.c., questi dovranno tassativamente trovare un accordo per poter svolgere qualsivoglia tipologia di operazione

---

<sup>158</sup> Così come disposto dall'articolo 2257 Cod. Civ. comma primo

<sup>159</sup> Cass. Civ. Sez. I, 6418/84

<sup>160</sup> Infatti, è l'articolo 2258 Cod. Civ. a regolare la così detta amministrazione congiuntiva

societaria. Ciò appare, evidentemente, molto difficile nel caso in cui vi siano orientamenti o, comunque, regole internamente non ben definite circa i limiti che ciascun amministratore ha nell'ordinaria amministrazione della società.

È evidente come, nel caso di società di persone, ove la responsabilità dei soci è solidale ed illimitata, c'è un interesse maggiore, da parte dei soci, a porre maggior attenzione a ciascuna operazione, specialmente quelle riguardanti le transazioni di denaro.

È dunque, opportuno, in questi casi cercare di definire con precisione i limiti di ciascun socio amministratore, all'interno della società attraverso la costituzione dello statuto della società, che è parte integrante del contratto sociale, assieme al documento per eccellenza, vale a dire l'atto costitutivo. Mediante lo statuto, dunque, si potrà disporre, a titolo di esempio che ciascun socio potrà prelevare una quantità stabilita di denaro, oppure che ciascun amministratore, prima di svolgere qualsiasi attività dovrà, necessariamente confrontarsi con gli altri amministratori. È, tuttavia, da osservare che lo statuto è documento obbligatorio per le sole società di capitali <sup>(161)</sup> ed è invece facoltativo per le società di persone, obbligate, ai fini della corretta iscrizione nel registro delle imprese, a redigere solamente l'atto costitutivo.

È altresì vero, comunque, che lo statuto è strumento assai consolidato in tutti i tipi di società, per tale motivo si ritengono trascurabili le problematiche derivanti dal suo inutilizzo.

In questo caso, dunque, risulta decisivo cercare di stabilire un legame cooperativo tra gli eredi e l'imprenditore uscente, onde evitare il tracollo della società stessa, nel futuro, per banali cause di discordanza tra gli eredi. Infatti, può risultare più semplice, sempre considerando il caso dell'imprenditore avente tre eredi, in disaccordo tra loro, che le eventuali modifiche dello statuto societario, vengano intraprese dalla società stessa, prima ancora che avvenga il subentro degli eredi, proprio per semplificarne il passaggio imprenditoriale dei propri figli.

Infatti, in questa ipotesi, stabilendo che i soci siano tutti membri della famiglia, e che vi sia l'interesse da parte di questa di garantire il principio di continuità aziendale, la modificazione del contratto sociale dovrà avvenire all'unanimità, ai sensi dell'articolo 2252 Cod. Civ.

---

<sup>161</sup> L'obbligo di uniformare l'atto costitutivo allo statuto è norma in vigore dal 2004 per le società di capitali come è disposto dall'articolo 223-bis disp. Att. Cod. Civ. non ha ad oggetto le disposizioni, così dette "contingenti" dell'atto costitutivo (ovverosia quelle contenute nei n. 1, 6 del previgente art. 2328 Cod. Civ., oltre al nome dei primi amministratori e sindaci), bensì unicamente le clausole "durature", normalmente contenute nello statuto allegato all'atto costitutivo. È inoltre da ravvisare che, come l'atto costitutivo di società di persone, secondo il Codice Civile, non richiede, espressamente, di redigere un mero Statuto, o un atto regolatore dei rapporti interni alla società, cosa che è, invece, prevista per le società di capitali ai sensi degli artt. 2463 e 2521 Cod. Civ.

Così, sarà possibile, che prima del subentro degli eredi, lo statuto preveda determinati limiti riguardanti le mansioni ed i limiti di prelievo nell'ordinaria e straordinaria amministrazione, in modo tale da evitare eventuali controversie sorgenti in capo ai nuovi subentranti, mediante quest'ulteriore strumento normativo interno.

Ancora, semplificando la trattazione del caso qui posto, ragionando su uno dei requisiti essenziali per la costituzione di una società di persone, appunto, la pluralità di soci<sup>(162)</sup>, è, possibile che essa si verifichi formalmente ma che, di fatto, non vi sia. Ciò accade quando la società partecipata all'ottanta per cento dall'imprenditore, sia a sua volta detenuta al venti per cento da una s.r.l. unipersonale<sup>(163)</sup> avente, a capo, il medesimo soggetto: l'imprenditore. Vengono, infatti, riconosciuti a pieno titolo, come soci, anche le società, dunque tale meccanismo può effettivamente verificarsi, lasciando il governo e la proprietà di una medesima impresa, in capo ad un solo soggetto.

In questo caso, appare molto più semplice stabilire che qualsivoglia modifica del contratto sociale, possa avvenire senza alcun tipo di quorum, in quanto sarà il medesimo imprenditore a detenere l'unanimità delle votazioni. Così l'eventuale modificazione dello statuto potrebbe effettuarsi senza alcun vincolo, facendo capo alle sole intenzioni dell'imprenditore uscente.

È, però da osservare che, tale casistica, assai particolare essendo amministrata, di fatto, da un unico socio, contempla il caso in cui lo statuto della società, possa ragionevolmente, non esistere. In questo caso, sarebbe necessario costituirlo *ex novo*, per il medesimo scopo di facilitare il subentro, oppure, potrebbe costituirsi a subentro avvenuto, tra gli eredi.

Potrebbe anche verificarsi che, l'esempio appena descritto cambi nel numero di attori, quindi, qualora vi siano solamente due eredi intenti al subentro, ed essi deterranno, dunque, una partecipazione paritetica nella società, le cose potrebbero addirittura complicarsi. Qualora, infatti, si prospetti una disparità di vedute tra di loro, l'unico rimedio immediato che potrebbe impedire forti situazioni di crisi gestoria, interne alla società, potrebbe essere lasciare la proprietà dell'azienda ai due eredi, ma impedire loro di gestirla autonomamente. In questo caso, si eviterebbe la nascita di un inevitabile dissidio tra i due soggetti, cosa che, tra l'altro, rientrerebbe tra le cause di scioglimento della società<sup>(164)</sup>. È, inoltre, da osservare che è

---

<sup>162</sup> È infatti previsto nell'articolo 2272 punto quarto, che, tra le cause di scioglimento delle società di persone, vi sia anche la mancanza della pluralità dei soci ove non sia ricostituita entro sei mesi

<sup>163</sup> È infatti, dal 2003, prevista la possibilità, per le società a responsabilità limitata costituita mediante atto unilaterale dell'unico socio, alla quale sono applicabili la maggior parte delle norme previste per le s.r.l. pluripersonali

<sup>164</sup> Ex art. 2272 Cod. Civ. : Cfr. Cass. Civ. Sez. I 11185/01

contemplata anche l'ipotesi in cui uno dei soci domandi la revoca giudiziale dell'altro dalla facoltà di amministrare, ai sensi dell'articolo 2259 Cod. Civ. <sup>(165)</sup>

Appare, comunque, decisamente migliore, la soluzione di trovare un compromesso, eventualmente prima ancora che avvenga il subentro nell'azienda da parte degli eredi, tra essi e l'imprenditore. È comunque plausibile, che lo stesso capo dell'impresa opti per un'autonoma decisione di modifica dello statuto, qualora lo ritenga necessario, al fine di garantire un subentro più pacifico da parte dei suoi eredi.

Come è probabile che sia, gli eredi dell'imprenditore saranno, ragionevolmente, i suoi figli, dunque, la modifica di un eventuale statuto potrà avvenire, non solo nell'interesse di garantire l'azienda in vita, ma, anche nel bene degli stessi subentranti, comunque strettamente legati all'imprenditore. L'utilizzo dello statuto, tuttavia, non è pensabile che possa porre rimedio o, comunque, sanare eventuali asti o discordanze tra i nuovi amministratori, ma, certamente potrà servire come punto di riferimento per operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Evidentemente, il grado di approfondimento e di precisione con il quale verrà redatto tale atto, con il quale vengano elencate più operazioni e limiti possibili nell'ordinaria, piuttosto che straordinaria amministrazione, garantirà una maggiore efficacia dell'atto stesso. Infatti, una stesura assai puntigliosa dello statuto, potrà, quantomeno, ridurre la possibilità che gli amministratori eseguano operazioni di gestione in base alla propria, personale, discrezionalità.

Quanto finora trattato, è stato argomentato prendendo come ipotesi principale il fatto che sia l'azienda, sia gli eredi, i quali, come si è detto, operano nel medesimo settore dell'imprenditore, non abbiano, a loro volta, situazioni di crisi imprenditoriale derivanti dalla loro attività. È, infatti, ipotizzabile che, nei periodi di crisi economica, dove molte aziende sono costrette ad indebitarsi per poter svolgere la propria attività, alcune di esse possano avere complicazioni nel pagamento dei propri creditori, con conseguenti pressioni dalle banche, carenze di prestiti e scarsa fiducia. Ciò, in breve, attiene all'ipotesi estrema, in cui, a titolo di esempio, uno dei tre figli, sia insolvente, poiché non più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni proprie che gravano sul suo patrimonio <sup>(166)</sup>. In questo senso appare interessante il profilo del subentro nell'impresa quando vi sia un erede prossimo al fallimento <sup>(167)</sup>, soprattutto se socio

---

<sup>165</sup> Cfr. con Cass. Civ. Sez. I, 879/75

<sup>166</sup> La così detta *crisi di impresa*, infatti, è normata, dalla legge fallimentare n. 267/1942

<sup>167</sup> Possono infatti essere assoggettati al fallimento, secondo l'articolo 1 della legge fallimentare, gli imprenditori commerciali, individuali o collettivi

illimitatamente responsabile di una società di persone. Tale casistica, infatti, potrebbe compromettere il subentro nella quota della società del padre, in quanto, direttamente aggredibile dai creditori della società originaria dell'erede insolvente. Esso, infatti, potrebbe non trarre alcun vantaggio dal subentro nella nuova società del padre, proprio perché la sua quota potrebbe venir pignorata dai creditori, una volta acquisita la proprietà da parte dell'erede. Quanto alla pignorabilità delle quote, da parte dei creditori sociali, va osservato che, essendo queste delle mere posizioni contrattuali obiettivate (<sup>168</sup>), qualificabili come beni giuridici, possono, anch'esse, formare oggetto di espropriazione forzata ai sensi degli artt. 2910 e 2740 (<sup>169</sup>) del Codice Civile, poiché dirette a salvaguardare le forme di garanzia patrimoniale del debitore (<sup>170</sup>).

Tale ragionamento, invero, viene espressamente ribadito per quanto riguarda la disciplina delle società a responsabilità limitata, a norma dell'articolo 2471 Cod. Civ., trattante, appunto, l'espropriazione della partecipazione.

Quanto, invece, alle società di persone, tale caso non si risolve con la stessa facilità, poiché nel Codice Civile, non viene menzionata alcuna norma, favorevole o contraria, al pignoramento.

La pignorabilità delle quota nelle società di persone, è argomento assai discusso in dottrina, in quanto per le società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, è opinione assai affermata che la quota non possa essere espropriata fino a quando la società non si scioglia o, comunque, il socio debitore esca dalla stessa società (<sup>171</sup>). Tale orientamento è desumibile da un'analisi complessiva della disciplina generale sulle società di persone, ove emerge che il rapporto personale dei soci è carattere fondamentale all'interno dell'attività societaria, nonché elemento fiduciario che differenzia tali tipi di società dalle società di capitale (<sup>172</sup>). Infatti, grazie a tale caratteristica la partecipazione dei soci stessi può trasferirsi solamente con consenso unanime da parte di tutti i soci, salvo diverso accordo, ai sensi dell'articolo 2252 Cod. Civ. Ne deriva che qualora un socio dovesse espropriarsi della propria quota, ciò comporterebbe l'inserimento di un soggetto estraneo all'interno della società. Evidentemente, tale subentro risulterebbe discordante con il principio appena evidenziato, poiché precluderebbe

---

<sup>168</sup> Cass. Civ. 26 maggio 2000, n. 6957; 4 giugno 1999, n. 5494; 30 gennaio 1997, n. 934; 23 gennaio 1999, n. 697, in quanto sono beni immateriali equiparabili a beni immobili non iscritti in registro, dotate, dunque, di autonomo valore di scambio

<sup>169</sup> Rispettivamente inerenti all'oggetto di espropriazione e alla responsabilità patrimoniale

<sup>170</sup> Come definito nell'articolo 2905 Cod. Civ.

<sup>171</sup> Si confrontino gli articoli 2289 e 2305 Cod. Civ. relativi alla liquidazione del socio uscente e al creditore particolare del socio

<sup>172</sup> Il così detto *Intuitu personae*

i soci dall'acconsentire l'ingresso di un nuovo socio, con conseguente cambiamento della compagine sociale (<sup>173</sup>). Il principio dell'*intuitu personae* verrebbe, dunque, lesa proprio per la mancanza di un mero rapporto personalistico tra tutti i soggetti della società, unanimemente accettato.

La tesi contraria, nata ancora verso l'inizio degli anni 60', era mirata a scalfire tale principio, basandosi sul riconoscimento, nei confronti del creditore particolare del socio, della possibilità di pignorare la sua quota, durante l'esercizio dell'attività societaria, a titolo conservativo. Così, si sarebbe esclusa l'ipotesi di pignoramento, a favore di un atto meramente conservativo della quota (<sup>174</sup>). Tale tesi, negli anni, giustamente abbandonata, implicava che il pignoramento sarebbe rimasto, per un periodo indefinito, efficace sino al momento in cui la quota del socio sarebbe stata liquidata, momento in cui, il terzo avrebbe dovuto richiedere l'apposita dichiarazione di cui all'articolo 547 del Codice procedura civile (<sup>175</sup>). È, inoltre, da osservare come in tal modo il pignoramento lederebbe un diritto del socio, debitore nei confronti della società, in quanto durante l'esercizio dell'attività societaria, non vi è alcun diritto spettante al socio su ciò che è stato conferito, questo, semmai nascerebbe solamente al momento in cui venga sciolto il rapporto, o per cessazione o per scioglimento della società.

Dopo numerosi ragionamenti a riguardo, la giurisprudenza si è espressa, tramite la Cassazione, la quale ha ritenuto che, in presenza di espresse clausole statutarie che vincolino la libera cedibilità della quota, essa stessa diventa trasferibile (<sup>176</sup>). La corte, infatti, ha convenuto, contrariamente a quanto dapprima affermato dai tribunali territoriali (<sup>177</sup>) che, nelle società di persone, ove l'elemento individualistico dei singoli soci è tanto forte da richiedere il consenso di tutti i soci, secondo l'articolo 2252 del Codice Civile, (o, comunque, con il consenso di tanti soci che rappresentino, almeno, la maggioranza del capitale sociale <sup>178</sup>) per il trasferimento della quota: « *l'inserimento, nello statuto di una clausola di prelazione comporta una "degradazione" del ruolo*

---

<sup>173</sup> A favore di tale tesi, Corte d'appello Milano, 23 marzo 1999 che ha escluso l'ammissibilità del sequestro conservativo *durante societate* di quote di società in accomandita semplice. Anche Tribunale di Ravenna, 12 aprile 1994 per quanto riguarda l'impignorabilità della quota

<sup>174</sup> In questo senso, si è espresso il Tribunale di Firenze, 4 marzo 1961

<sup>175</sup> Vale a dire, la dichiarazione del terzo con il quale vengono specificati e inviati i debiti ed eventuali sequestri al creditore

<sup>176</sup> Cass. Civ., 7 novembre n. 15065 del 2002

<sup>177</sup> Tribunale di Milano con sentenza 19 dicembre 1996 e a seguire, la Corte d'Appello di Milano i quali ritenevano che l'inserimento di una clausola di prelazione nello statuto di una società di persone, è elemento volto alla salvaguardia della società stessa. Cosa che, secondo la Cassazione, può essere valida per le sole società di capitali, ove l'individualità dei soci è tendenzialmente irrilevante e può, dunque, trovare giustificazione l'inserimento di un'opportuna clausola di prelazione

<sup>178</sup> Articolo 2322 Codice Civile, comma secondo

*della volontà degli “altri” soci, è pertanto diretta (non già a “salvaguardare”, bensì) ad “attenuare” la rilevanza dell’elemento personalistico.»*

La clausola di prelazione, che è posta per precedere il socio nella cessione di una partecipazione, piuttosto che una persona estranea alla società, va, in un certo senso – secondo la Cassazione – a ledere il mero carattere personalistico delle società di persone, in via generale, poiché è proprio la sua presenza nello statuto che genera l’effetto contrario, cioè quello di far passare in secondo piano *l’intuitu personae*.

In questo senso, la giurisprudenza ha evidentemente sottolineato che, per ottenere l’effetto di tali clausole, sarà necessario non applicarle, per quanto riguarda le società di persone e, invece, applicarle negli statuti delle società di capitali, ove l’elemento personalistico, appunto, non costituisce carattere distintivo.

È, tuttavia, da comprendere se e quali possano essere le strade percorribili dal creditore particolare del socio, quando, appunto, si verifichi tale situazione in cui la quota non sia pignorabile poiché lo statuto non prevede la libera cedibilità. In questo senso, invero, la disciplina civilistica dispone alcuni casi in cui il creditore particolare possa agire a tutela del proprio interesse.

È regola generale, a titolo di esempio, quella prevista dall’articolo 2270 Cod. Civ. comma secondo, ove qualora il patrimonio del socio debitore sia insufficiente, il creditore potrà, in ogni momento, chiedere la liquidazione della sua quota.

Nelle s.n.c. e nelle s.a.s., invece, potrà, entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga, opporsi alla proroga della società, come disposto nell’articolo 2307 Cod. Civ. e, la società, una volta accolta l’opposizione, dovrà, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente.

Tra questi strumenti, posti a tutela del creditore, certamente il più efficace, e forse anche il più dannoso per la società (ed ovviamente anche per il socio debitore), è quello della richiesta di liquidazione della quota del socio debitore. Infatti secondo l’ultimo comma dell’articolo 2270 del Codice Civile, la quota deve essere liquidata entro 3 mesi e tale liquidazione deve essere effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società calcolata al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Il pagamento della quota spettante al socio deve effettuarsi, invece, entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto ai sensi dell’articolo 2289 Cod. Civ. Alla società, dunque, spetterà l’onere di trovare abbastanza disponibilità finanziarie per poter liquidare il socio debitore, problematica che, invero, potrebbe non riscontrare facile soluzione, soprattutto

in termini di valutazione della quota. Infatti, qualora si trattasse di determinare tale valore, l'articolo 2289 Cod. Civ., stabilisce che il valore della quota è stabilito sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Ne deriva che qualora il calcolo di tale valore portasse ad una somma assai elevata, diventerebbe difficile reperire le risorse sufficienti per la liquidazione, entro i termini di cui al medesimo articolo 2289 Cod. Civ., ultimo comma.

Tornando al caso dell'erede prossimo al fallimento, va osservato che, la legge dispone, nel caso in cui un socio venga dichiarato fallito che questo viene, automaticamente «*escluso di diritto*», ai sensi dell'articolo 2288 Cod. Civ. ne deriva che risulterà importante, anzitutto, se esso verrà o meno escluso dalla società per questo motivo, secondariamente sarà da vedere se la dichiarazione di fallimento, avverrà prima o dopo il la morte del dante causa.

È infatti, possibile che i creditori sociali, per svariate ragioni, scelgano di presentare l'apposita istanza di fallimento (<sup>179</sup>), prima della morte del de cuius. In questo caso, dunque la procedura darà modo ai creditori di soddisfarsi sul patrimonio dell'erede fino a quel momento.

Se invece, l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento avviene in seguito alla morte del padre dell'erede, occorrerà distinguere il *modus* in cui i creditori intenderanno operare.

Potrebbe ritenersi valida, l'ipotesi che, una volta accettata l'eredità da parte dell'erede, i creditori scelgano di rivalersi dei propri crediti sui diritti ed i rapporti trasferibili, ereditati direttamente dall'erede, per la parte ad esso spettante, compresa, dunque la quota societaria. In questo caso, quindi, sarà opportuno che la sentenza dichiarativa di fallimento (<sup>180</sup>) avvenga subito successivamente all'ingresso dell'erede nell'impresa, poiché altrimenti non potrebbe esservi alcun subentro (<sup>181</sup>). Qualora, invece, l'erede venga dichiarato fallito prima del suo subentro in società, la sua esclusione, determinerebbe dunque, che venga assegnatagli la propria parte di eredità con altri beni personali del de cuius, come, a titolo di esempio, l'abitazione principale, ovvero l'automobile o qualche altro bene originariamente appartenente al de cuius. È, tuttavia da considerare che, qualora l'impresa sia ben avviata e ben consolidata, per i creditori, ma soprattutto per il socio, potrebbe risultare più conveniente rivalersi sugli utili della

---

<sup>179</sup> Secondo l'Art. 6 della legge fallimentare, « *il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno più creditori o su richiesta del pubblico ministero.* »

<sup>180</sup> Provvedimento con il quale il tribunale, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'istanza di fallimento, dichiara il fallimento dell'imprenditore ai sensi dell'articolo 16. Dopo il suo deposito in cancelleria, la sentenza inizia a produrre i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 133, comma primo, c. p.c.

<sup>181</sup> Come dispone l'articolo 2288 del Codice Civile, infatti, verrebbe automaticamente escluso dalla società l'erede dichiarato fallito

società, per la parte spettante al socio debitore, fino a quando non si esauriranno i debiti in essere, evitando di procedere con l'istanza fallimentare. In questo modo si eviterebbe qualsiasi conseguenza del fallimento (<sup>182</sup>) per il socio debitore, mentre per i creditori sarà, comunque possibile continuare a collaborare con il socio ed, infine, si arriverebbe, probabilmente, al medesimo risultato da parte dei creditori, fermo restando che, eventualmente, potranno redigere l'istanza di fallimento anche successivamente, qualora il pignoramento degli utili non sia stato sufficiente a soddisfare i creditori.

Capovolgendo al situazione economica degli attori nel caso qui trattato, si giunge alla situazione in cui, l'attività imprenditoriale ereditata dai figli, non sia ben consolidata nel mercato ma anzi, riguardi un settore particolarmente colpito dalla crisi, la cui attività fatica a trovare spazio e ad andare avanti, potrebbe emergere la problematica che la stessa impresa raggiunga nel giro di pochi mesi lo stato di insolvenza, con la conseguenza primaria di rischiare il fallimento.

In tale trattazione, invero, si escluderanno le considerazioni riguardanti le società di capitali in quanto, esse rispondono dei propri debiti solamente con il patrimonio societario, cosa che, dunque, non intacca personalmente il socio.

Quanto alle società di persone, invece, la questione è più delicata poiché alla morte del de cuius, gli eredi dovranno scegliere se subentrare o meno nell'impresa. In questo senso, dunque, risulterà cruciale comprendere quale sia la responsabilità illimitata dell'erede subentrante.

È da porsi, anzitutto, la domanda se l'erede, divenuto socio, possa considerarsi illimitatamente responsabile oltre che solidalmente agli altri soci, in ogni caso, ovvero *intra vires hereditatis*, qualora abbia optato per l'accettazione beneficiata. Secondo la dottrina maggioritaria (<sup>183</sup>), in questa sede vigono i principi societari, non, quindi, quelli successori, trattandosi, come visto in precedenza, di un mero negozio *inter vivos*. quanto alla responsabilità degli eredi del socio uscente, come dispone l'articolo 2290 Cod. Civ., « *nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio (2284), questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento*».

Ad esprimersi, sempre con riferimento alla responsabilità dell'erede divenuto socio, è anche la Cassazione (<sup>184</sup>) la quale ha stabilito che, una volta impugnato il processo tra creditore e società

---

<sup>182</sup> Disciplina sugli effetti del fallimento, ai sensi degli artt. 42-49 legge fallimentare

<sup>183</sup> M. GHIDINI, *op. cit.*, p.444

<sup>184</sup> Cass. Civ., Se. I, 16/01/2009, n. 1040, Cass. Civ. Sez. III 06/10/2004, n. 199946 e Cass. Civ. Sez. III, 17/01/2003, n. 613

di persone e raggiunta così, una sentenza di condanna, questa ha efficacia anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, oltre che contro l'erede subentrante in quanto, per le obbligazioni sociali rispondono i soci e, in tal caso si presenterebbe la medesima situazione prevista dall'articolo 477 Cod. Proc. Civ., ove l'efficacia del titolo esecutivo si può porre in essere anche contro l'erede, in conseguenza dell'accettazione dell'eredità. In questo caso, dunque, emerge che la soggettività dell'obbligazione venga trasferita *mortis causa* agli eredi, i quali ne dovranno rispondere.

Alla luce di quanto evidenzia la giurisprudenza, è da ritenersi che qualora gli eredi intendano subentrare nella società, pur essendo questa in stato di dissesto finanziario, è opportuno che questi valutino tale scelta in modo accurato, onde evitare che lo stato di crisi in cui l'azienda potrebbe trovarsi al momento del subentro, non diventi irrimediabilmente gravoso nei confronti dei soci.

Nelle società personali, dunque, lo stato di insolvenza colpisce direttamente i soci e i suoi eredi, limitando agli ultimi la possibilità di subentrare nella società, cosa che grava sulla possibilità di mantenere la continuità aziendale in capo ai figli. Si ritiene che, comunque, tali problematiche siano nate in capo all'imprenditore, in quanto è il risultato della sua gestione e della sua attività ad aver creato lo stato di insolvenza, dunque difficilmente questo stato sarà poi facilmente risanabile in capo agli eredi, a meno che questi non godano di una buona solidità economica tale da garantire il pagamento dei debiti ereditati dal *de cuius*. In questo senso, dunque, tale problematica potrebbe portare allo scioglimento della società qualora gli eredi optino per la rinuncia a far parte della società, ne deriva, che la società non potrà andare avanti qualora i tre eredi decidano congiuntamente di rinunciare al subentro.

## **4 STRUMENTI UTILIZZABILI NELLA SUCCESSIONE GENERAZIONALE D'IMPRESA**

Quanto finora trattato, è prevalentemente riconducibile alla materia della successione in ambito imprenditoriale- familiare, qualora, dunque, si presentino casistiche particolari e complesse relative al delicato passaggio generazionale che ha luogo con il subentro di un nuovo capo di impresa, all'interno di un contesto familiare. Ciò che è stato sviluppato nel capitolo terzo, infatti, inerisce alla risoluzione di taluni casi specifici che possono interessare l'argomento della successione familiare, ricercando una soluzione degli stessi attraverso l'interpretazione di fonti giuridiche adattabili a tali particolari casi.

In questa sede, invece, si è posta l'attenzione verso la disciplina giuridica e l'importanza di taluni strumenti che il legislatore italiano mette a disposizione come mediazione o, come soluzione di alcune casistiche, riguardanti sempre il suddetto argomento, ma adattabili anche a situazioni differenti che possano coinvolgere lo stesso fenomeno. In questo capitolo, verrà prevalentemente analizzata la disciplina che il legislatore ha ideato propriamente per tale fine, vale a dire il così detto patto di famiglia.

Come si vedrà, la legge emanata ancora nel duemilasei, presenta numerose lacune che, invero, creano un mero ostacolo all'applicazione del patto di famiglia e delle relative disposizioni.

È, tuttavia, osservabile che la materia del passaggio generazionale è, certamente, argomento che il legislatore disciplina da tempi assai recenti e, dunque, appare, come vedremo, assai evidente che necessiti di tempo prima di essere perfezionato e uniformato soprattutto dal punto di vista interpretativo.

### **4.1 La donazione e la collazione**

La donazione, è, ai sensi dell'articolo 769 Cod. Civ., *«il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione»*. In via generale, dunque, vi è l'interesse, da parte di un soggetto detto donante, di arricchire liberalmente, il patrimonio di un altro soggetto detto donatario, potendo richiedere, comunque, un onere a quest'ultimo. Il titolo liberale nella donazione presuppone che non vi sia alcun vincolo di carattere giuridico, morale ovvero sociale che, in qualche modo,

obblighi il donante a redigere tale contratto (<sup>185</sup>). Si badi, il carattere liberale e spontaneo di tale atto dispositivo, è fondamentale affinché si possa configurare come donazione (<sup>186</sup>).

I due fondamentali elementi che costituiscono la donazione sono di carattere soggettivo ed oggettivo (<sup>187</sup>).

Il primo, conosciuto anche come *animus donandi*, significa la consapevolezza di attribuire ad altri un arricchimento di carattere patrimoniale senza che sussista alcun vincolo di qualsivoglia tipologia, mentre per quanto riguarda l'elemento oggettivo esso è configurato dall'incremento del patrimonio del soggetto donatario e dal conseguente decremento dello stesso patrimonio del donante, come conseguenza della donazione (<sup>188</sup>).

Considerando che la disciplina delle donazioni può coinvolgere numerose tematiche, spaziando in differenti argomenti, interessa, ai fini di questa trattazione, considerare ciò che tale strumento può rappresentare in sede di successione imprenditoriale per i soggetti coinvolti. Appare consono sottolineare come la donazione possa riguardare direttamente anche i soggetti della successione nel momento in cui, a titolo di esempio, più eredi, per qualsivoglia ragione, abbiano ricevuto dal de cuius, una donazione quando quest'ultimo, appunto, era ancora in vita.

Per rendere più verosimile le considerazioni che si svilupperanno, si pensi, a titolo di esempio all'ipotesi in cui uno dei figli dell'imprenditore, abbia aiutato spontaneamente il padre a svolgere delle attività all'interno della sua azienda, senza alcun tipo di obbligo, ed il padre abbia ben voluto premiare tale comportamento attraverso una donazione. Ancora, si pensi al padre che intenda aiutare economicamente il proprio figlio nello sviluppo della propria attività di impresa o, magari, perché necessita di aiuto in un periodo difficile della propria vita. In questi casi, dunque, può configurarsi una donazione spontanea da parte del padre o, in via generale, di colui che diventerà de cuius, nei confronti dei propri eredi. In tal caso, dunque, la donazione può rivelarsi uno strumento idoneo ad aiutare la vita dei propri cari, tenendo in considerazione l'importanza dell'elemento personalistico da una parte e il necessario rispetto del principio di equità nei confronti dei futuri eredi, dall'altra.

Quando si presenta tale casistica, in sede successoria, si parlerà di collazione delle donazioni. La collazione, infatti, altro non è che una fase appartenente alla disciplina della divisione ereditaria

---

<sup>185</sup> Come si evince dalla lettura dell'articolo 2034 Cod. Civ.

<sup>186</sup> Cass. Civ. 28 agosto 2008, n. 21781, in *Mass. Giur. It.*, 2008

<sup>187</sup> Cfr. F. SCODELLARI, *La Successione ereditaria e la donazione nel diritto civile e tributario*, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2006, p. 643 ss.

<sup>188</sup> Cass. Civ. 26 maggio 2000, n. 6994, in *Giur. It.*, 2001, 243

in cui si ripartisce tra i figli, il coniuge del de cuius e i loro discendenti, non solo l'asse ereditario ma anche le donazioni fatte nei loro confronti, da parte del de cuius, proporzionalmente alla quota di ciascuno. Così l'articolo 737 Cod. Civ. elenca l'insieme dei soggetti tenuti alla collazione, suddividendo, dunque, il patrimonio donato dal così detto *relictum*. L'istituto della collazione ha come unico intento quello di garantire parità divisionale tra gli stessi eredi, sempre proporzionalmente alla quota ad essi spettante. Vi sarà, quindi, collazione "*in natura*" quando l'insieme delle donazioni vengono sommate al resto dell'asse ereditario e, successivamente, suddivise tra i coeredi del de cuius. Altrimenti si ha collazione per "*imputazione*" quando le donazioni vengono trattenute dal donatario e, successivamente, il resto dei coeredi suddivide il relictum proporzionalmente tra di loro spartendosi, poi, il resto, equamente tra tutti i coeredi, ai sensi dell'articolo 737 Cod. Civ.

Nella collazione per imputazione dunque, il principio di parità di trattamento viene adottato considerando il donatario come soggetto debitore nei confronti degli altri coeredi di una quota di relictum ad essi spettante, in maniera proporzionale alle loro quote. Allo stesso modo, gli artt. 724 e 725 Cod. Civ. stabiliscono che tale meccanismo può essere utilizzato anche per saldare eventuali debiti che un erede aveva nei confronti del de cuius e, quindi, di tutti gli altri coeredi in sede successoria. In tal caso, qualora vi sia un coerede debitore, esso, anziché versare la somma alla massa la trattiene e gli altri coeredi prelevano beni dal relictum in proporzione alle rispettive quote e successivamente si dividerà il rimanente relictum come nella collazione per imputazione, con la differenza che l'oggetto di riferimento in questo caso è un debito e non una donazione (<sup>189</sup>). È da osservare, dunque, che in tale situazione si configura la possibilità di utilizzare la medesima tecnica dell'imputazione anche per la soddisfazione di debiti e/o crediti.

Per quanto riguarda i crediti, invero, sarà possibile applicare tale regola per saldare i debiti sorti in sede di comunione ereditaria, tra più coeredi.

Ipotizzando, a titolo di esempio, che Tizio, detentore di un patrimonio pari a 90, muoia lasciando in eredità ai figli Caio, Sempronio e Mevio, ed alla moglie Stevia, ma Mevio abbia ricevuto una donazione dal padre pari a 10. In tal caso la ripartizione dell'asse ereditario sarebbe così composta: alla moglie Stevia spetterà un terzo dell'asse ereditario (30), mentre ai tre figli due noni ciascuno (20). Affinché Mevio possa collazionare la propria donazione nei confronti degli altri coeredi, le vie percorribili sono due: la prima, è che il figlio Mevio versi 10 alla massa e poi si

---

<sup>189</sup> Cass. Civ. 9 marzo 2006, n. 5092, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. Civ. 11 aprile 1987, n. 3617, in *Vita not.*, 1987, 751

divida il tutto, in base alle quote spettanti a ciascuno, mediante la collazione in natura; la seconda strada è che Mevio non versi nulla ma consideri la propria quota al netto delle donazioni ricevute, seguendo il criterio della collazione per imputazione.

Così nel primo caso avremo che l'asse ereditario completo della quota di donazione versata da Mevio ammonta a 100, da suddividersi, poi, in 33,33 per la moglie Stevia, e per i tre figli, in parti uguali, di 22,22.

Nel secondo caso, invece, avremo che, la donazione di Mevio si imputa direttamente alla sua quota e gli altri coeredi dovranno ottenere, in un primo momento, la medesima parte donata, in proporzione alle proprie quote, ricavandola dal relictum. Di conseguenza, alla moglie Stevia, la cui quota è di un terzo, spetterà esattamente un cinquanta per cento in più rispetto ai figli, che detengono solo due noni, vale a dire 15. Quindi, in una prima fase, tutti i coeredi che non hanno ricevuto la donazione, ricavano dal relictum il valore della donazione (10, in questo caso) moltiplicato per la propria quota proporzionata a quella del donatario (per la moglie sarà  $1/3$  diviso  $2/9$ , quindi 1,5; per i figli sarà 1 poiché detengono la stessa quota).

In questo modo alla moglie Stevia spetterà 15, ai due figli 10 ed, infine, il figlio donatario si tratterrà la propria donazione di 10.

Secondariamente, si procederà a suddividere il relictum (90-15-10-10, quindi 55) in proporzione alle quote mancanti, quindi: alla moglie Stevia spetterà 18,33, mentre ai figli Caio, Sempronio e Mevio spetterà 12,22.

Così, in totale, alla moglie spetterà 33,33 (15 + 18,33) ed ai figli, invece, 22,22 (10 + 12,22).

Sebbene le due modalità portino allo stesso risultato, è bene precisare che la tecnica dell'imputazione ha il pregio di evitare l'azione esecutiva che diventerebbe necessaria qualora il coerede debitore non paghi. questa, invero, è la motivazione principale cui la legge riferisce tale modalità per la realizzazione e la soddisfazione del credito, ma nulla osta a ciascun erede di poter estinguere il proprio debito o credito nei confronti degli altri coeredi, versando le proprie somme dovute all'interno della massa ereditaria, prima che si attui la regola dell'imputazione (<sup>190</sup>). Per quanto riguarda il debito nei confronti degli altri coeredi, infatti, ai sensi dell'articolo 725 Cod. Civ., i coeredi hanno il diritto di prelevare per quanto possibile dalla massa, i beni pari alla stessa natura e qualità di quelli dovuti dal coerede debitore: in tal senso si intende che sarà

---

<sup>190</sup> Cass. Civ. 25 gennaio 1979, n 569, in *Giust. Civ. mass.*

possibile prelevare denaro, qualora ve ne sia a sufficienza, ovvero beni mobili o immobili seguendo la stessa disciplina prevista per la collazione del denaro di cui all'art. 751, comma 2, Cod. Civ.

Inoltre, si badi, i prelievi potranno essere determinati sulla base dei beni calcolati al momento della divisione, non, cioè, sulla base del valore dei beni alla apertura della successione come accade per la collazione per imputazione (<sup>191</sup>).

Argomento discusso in dottrina, inoltre, è la derogabilità della collazione per via testamentaria. Come è noto, nell'ordinamento italiano, il testamento assume un carattere di centralità nei confronti delle altre modalità di successione. La giurisprudenza ha affermato, infatti, che il testatore può dispensare in materia di collazione, nei limiti della quota disponibile (<sup>192</sup>), oltre che nei casi in cui non sia prevista dalla legge, o, comunque nel caso in cui non sia esclusa per legge (<sup>193</sup>).

Coloro i quali possono richiedere la collazione delle donazioni, sono, banalmente i coeredi dell'asse ereditario, vale a dire i figli e i discendenti, nonché la moglie del de cuius. È altresì vero che la collazione può essere richiesta anche dai soggetti creditori nei confronti del de cuius, in via surrogatoria secondo l'articolo 2900 del Codice Civile. La collazione può essere disposta anche dal giudice, a condizione che risultino, dagli atti, le donazioni collazionabili (<sup>194</sup>).

Il donatario, inoltre, ha il diritto di scelta sulla tipologia di collazione da adottare solamente qualora i beni donati siano immobili che il donatario ha alienato o ipotecato. Altrimenti, la donazione avverrà obbligatoriamente per imputazione, ai sensi degli artt. 746 e 750 Cod. Civ. (<sup>195</sup>)

Per quanto riguarda le donazioni di denaro, queste possono essere oggetto di collazione ex articolo 751 Cod. Civ. ripartendo parte del denaro presente nell'asse ereditario, per le rispettive quote, ai coeredi non donatari. Qualora il denaro, però, non basti a soddisfare tale operazione,

---

<sup>191</sup> Cass. Civ. 26 gennaio 1985, n. 398, in *Mass. Giur. It.*: in tale sentenza, il testatore aveva imposto ai figli e al coniuge, ai quali era stato assegnato un utile pari alla riserva, di collazionare le donazioni ricevute a favore dei nipoti, i quali erano assegnatari della disponibile

<sup>192</sup> Cass. Civ. 10 febbraio 2006, n. 3013, in *Mass. Giur. It.* : nel caso di specie il de cuius aveva imposto, tramite testamento, la collazione delle spese ordinarie per le nozze, non assoggettate a collazione secondo l'articolo 742 Cod. Civ.

<sup>193</sup> Cass. Civ. 2 gennaio 1997, n. 1, in *Riv. Notar*, 1997, p. 1286

<sup>194</sup> Cass. Civ. 18 luglio 2005, n. 15131, in *Mass. Giur. It*

<sup>195</sup> L'articoli 746 e 750 sono rispettivamente di collazione di beni immobili e di beni mobili

ovvero il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di stato, sarà possibile prelevare beni immobili o mobili appartenenti all'asse ereditario, in proporzione alle quote di ciascun coerede.

Sotto un profilo imprenditoriale, è possibile che, in taluni casi, sia importante comprendere come vengano normate le donazioni di quote o, addirittura, di aziende fatte dall'imprenditore nei confronti dei propri successori.

La fattispecie aziendale, incorpora con sé, principalmente, due distinte componenti: il complesso dei beni aziendali e, il valore assunto dal complesso aziendale calcolato al tempo dell'apertura della successione. Per quanto riguarda i beni mobili e immobili, che compongono l'azienda, la legge dispone, come già visto, agli artt. 746 e 750 del Codice Civile.

Quanto al valore dell'azienda, questo si determina assumendo come valore quello che questa assume come complesso unitario organizzato per fini produttivi, calcolato al tempo dell'apertura della successione (<sup>196</sup>). In questo caso, dunque, tale valore viene calcolato applicando le medesime norme della collazione sui beni immobili.

La quota societaria, soggetta a collazione per imputazione, è, invece, da considerarsi come bene mobile in quanto non attribuisce direttamente alcun diritto reale sui beni patrimoniali aziendali, per questo motivo, è soggetta alle regole di cui all'articolo 750 Cod. Civ., sui beni mobili. Qualora, invece, vi sia la collazione di una quota aziendale che rappresenti la misura di contitolarità del diritto reale sull'insieme dei beni aziendali, e si proceda per imputazione, è necessario imputare il valore, non dei singoli beni, ma quello assunto dall'azienda stessa, in qualità di complesso organizzato, calcolato al tempo dell'apertura della successione (<sup>197</sup>).

In via generale, dunque, il legislatore riconduce alla disciplina generale le regole sulla collazione con oggetto la donazione di un'azienda o le partecipazioni sociali, e, di conseguenza, tale strumento risulta fondamentale per garantire una *par conditio* tra tutti i coeredi che partecipano alla successione.

La donazione, comunque, può risultare uno strumento particolarmente utile per tutti coloro che ne beneficiano nel caso in cui si trovino in condizioni economicamente critiche ovvero

---

<sup>196</sup> Cass. Civ. 18 giugno 1981, n. 4009, in *Miss. Giur. It*

<sup>197</sup> Cass. Civ. 15 gennaio 2003, n. 502, in *Mass. Giur. It*

nell'ipotesi in cui si intenda facilitare il subentro di un unico erede nella società, assegnando, a titolo di esempio, un ramo di azienda al donatario.

In via generale, comunque, la donazione assume un carattere meramente umanistico poiché rappresenta un dono, appunto, nei confronti di una persona particolarmente legata al *de cuius*, che, diventa beneficiario per spirito di liberalità del donante.

Con la collazione, il legislatore dà la possibilità, dunque, di ripartire tra le persone più vicine al *de cuius* (<sup>198</sup>) le donazioni dirette e indirette fatte da quest'ultimo, appunto per garantire a tali soggetti un'egual divisione ereditaria.

## **4.2 La nuda proprietà e l'usufrutto**

Nella fattispecie del passaggio generazionale d'impresa, è possibile che, sempre nel caso dell'imprenditore che intenda facilitare il subentro dei propri ascendenti nell'impresa, questo avvenga scindendo il diritto di proprietà dagli altri diritti reali minori. In questo caso, dunque, si può configurare l'ipotesi in cui il capo d'impresa intenda mantenere la nuda proprietà delle proprie partecipazioni o dell'impresa, mentre agli ascendenti, spetti il diritto di usufrutto su queste.

Il diritto di usufrutto, ai sensi degli artt. 978 ss. Cod. Civ., garantisce agli usufruttuari la capacità di godere della cosa e quindi dei frutti naturali e dei frutti civili, per la durata del diritto di usufrutto che, comunque, non può superare la vita dell'usufruttuario. Con tale diritto, a titolo di esempio, l'imprenditore che intenda favorire un subentro graduale all'interno dell'impresa, potrà mantenere il diritto reale per eccellenza sulle quote ex art. 2352 Cod. Civ., come sull'azienda ma, potrà garantire ai propri subentranti il diritto di godere dei frutti delle partecipazioni, vale a dire, prima di tutto, della partecipazione agli utili.

Si badi, l'usufrutto nelle quote è previsto anche nelle Società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2471-bis Cod. Civ.

Questa ipotesi è configurabile qualora si ritenga che l'imprenditore non necessiti più di godere dei frutti della sua impresa ed intenda facilitarne la continuazione pur mantenendo il diritto di

---

<sup>198</sup> Coniuge, figli e discendenti ex art. 737 Cod. Civ.

proprietà; da un lato, dunque, viene agevolato il passaggio generazionale, incentivando i subentranti a far parte dell'impresa, dall'altro viene mantenuta salda la proprietà dell'azienda che resta, dunque, in capo al medesimo imprenditore.

Nel caso in cui il diritto di usufrutto si avvalga sulla proprietà dell'azienda ex articolo 2561 Cod. Civ., all'usufruttuario spetterà la gestione di questa mentre, al proprietario, spetterà la proprietà di questa. In questa ipotesi, l'imprenditore potrà assistere il proprio ascendente che intraprende la sua medesima attività lavorativa, assistendo e consigliando, finché potrà e finché vorrà, il nuovo imprenditore. Il seguito di tale procedura è che quando il proprietario lo riterrà opportuno, potrà, cedere anche la nuda proprietà in capo all'usufruttuario dell'azienda completando, dunque, la fattispecie del passaggio generazionale. Ribaltando tale ipotesi, ancora, sarà possibile configurare un'ulteriore fattispecie ove il diritto trasferito dall'imprenditore, invero, non sia l'usufrutto ma la nuda proprietà. In questo caso, dunque, si riscontreranno due particolarità importanti: la prima, senz'altro, è che l'imprenditore si mantiene gestore dell'impresa e, dunque, ha la possibilità di amministrare e di continuare a godere dei frutti derivanti dall'attività imprenditoriale, in qualità di usufruttuario; Il secondo, è, certamente, assicurare ai figli la gestione e la proprietà futura, in quanto, se essi detengono il diritto di proprietà, l'azienda non potrà essere ceduta. Avere la titolarità dell'impresa, invero, assume un'importanza particolare nelle situazioni in cui il vecchio imprenditore, incerto sul futuro della propria impresa, abbia in mente diverse alternative come quella di cedere l'attività ai figli ovvero di venderla a terzi. In questo caso, dunque, la titolarità rimarrebbe saldamente in capo ai figli con l'ulteriore vantaggio che, alla morte dell'imprenditore, l'usufrutto si ricongiungerà di diritto con la nuda proprietà.

Anche questa fattispecie, invero, può risultare interessante per la salvaguardia del principio di continuità aziendale nelle imprese familiari sebbene possa trovare, come problematica, il fatto che i subentranti non siano disposti ad essere esclusi dalla distribuzione degli utili poiché solamente proprietari.

## 4.3 Il patto di famiglia

### 4.3.1 Il patto di famiglia ed il divieto dei patti successori

Prima di definire la fattispecie del patto di famiglia, è opportuno individuare ciò che l'ordinamento italiano vieta in termini di accordi ante mortem. In tal senso, infatti, l'ordinamento italiano impone il divieto dei patti successori, di cui all'articolo 458 Cod. Civ. Con tale legge, infatti, il legislatore intende escludere l'esistenza di quei negozi giuridici volti all'attribuzione o negazione di diritti, stipulati prima che la successione sia stata aperta.

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha evidenziato come non sia possibile godere di autonomia privata in ambito di eredità poiché il nostro sistema successorio, affida il trasferimento dei rapporti giuridici del defunto, in via primaria al testamento.

la ratio di tale norma, è volta a garantire che non possa verificarsi altrimenti, in quanto un accordo di questo tipo preordinerebbe una mera "successione anticipata"<sup>(199)</sup>. Tali patti, infatti, vengono considerati come meri contratti successori<sup>(200)</sup>, ove la causa rimane quella di regolare una futura successione, che si perfezionerà al momento della morte del de cuius<sup>(201)</sup>. In prima battuta, sembrerebbe che, l'articolo 458 Cod. Civ., introduca una deroga al principio del divieto dei patti successori, citando testualmente: "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768bis e seguenti". Analizzando le diverse tipologie di patti successori, si può giungere alla conclusione che il patto di famiglia non rientri, per propria natura, in queste fattispecie.

Secondo un orientamento, il contratto di famiglia, si identificherebbe come mero patto successorio istitutivo, in quanto realizzerebbe l'istituzione di erede<sup>(202)</sup>: in questo senso, si configurerebbe come negozio mortis causa volto al trasferimento dell'azienda. Tale tesi, tuttavia, viene criticata, in primis, poiché si ritiene che il patto di famiglia si configuri come negozio inter

---

<sup>199</sup> Sul punto, tra i diversi studi inerenti alla successione anticipata si veda A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983; vd. Inoltre G. DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, in Dig. Disc. Prv. – Sez. civ., XI, Torino, 1999, pag. 182 ss.

<sup>200</sup> Cass. Civ. 3 marzo 2009, n. 5119, in *Mass. Giur. It*

<sup>201</sup> Si veda, in particolare F. SCODELLARI, *op. cit.*, p.744 ss.

<sup>202</sup> F. CORRENTE, , *Il patto di famiglia: una nuova legge al servizio dell'impresa*, in CNN NOTIZIE , del 29 marzo 2006, p.1

vivos, il quale produce effetti immediati e definitivi, poi perché i beneficiari vengono individuati già quando avviene la stipula del contratto (<sup>203</sup>).

Inoltre, si precisa che l'assegnatario otterrà la proprietà indipendentemente dal fatto che assuma la qualità di erede, poiché, invero, potrebbe anche non accettare l'eredità (<sup>204</sup>).

Abbandonata, per ovvie motivazioni, la tesi per la quale il contratto di famiglia possa configurarsi come patto successorio istitutivo, secondo altra dottrina, tale accordo potrebbe identificarsi come atto dispositivo delle quote di legittima, derogando quindi ai così detti patti successori dispositivi (<sup>205</sup>).

Tale tesi è, tuttavia, confutabile ritenendo che l'assegnatario del patto, non possa, invero, disporre dei propri diritti di una futura successione, anche in ragion del fatto che egli riceve direttamente il bene dal de cuius. Inoltre, va considerato come gli effetti del contratto sono immediati e non decorrono, dunque, dal momento in cui la successione sarà aperta (<sup>206</sup>).

Passando, quindi, all'ultima fattispecie in contrasto con l'articolo 458 Cod. Civ., parte degli studiosi afferma che si verifica un patto successorio di carattere rinunziativo, in quanto i discendenti non assegnatari del patto rinunziano ai propri diritti di legittima che spettano loro su una successione non ancora aperta (<sup>207</sup>). Sempre tale tesi, afferma che, il carattere rinunziativo insito nel contratto si concretizzi poiché dal momento in cui si sottoscrive il medesimo atto, si rinunzierebbe definitivamente alla legittima che spetterebbe al momento dell'apertura della successione su quei determinati beni (<sup>208</sup>).

In contrario, anche in questo caso, va osservato come il trasferimento scaturente dal contratto è immediato, così come lo è la determinazione dei beneficiari e l'oggetto del medesimo atto. In tal senso, dunque, non si configurerebbe un mero patto successorio ma, una disapplicazione del criterio collattizio e dell'azione di riduzione prevista ex lege, in favore degli assegnatari del patto. Inoltre, valgono le motivazioni prima esposte in riferimento all'attribuzione di atto inter vivos e non, dunque, per causa di morte. Ne deriva che non può costituirsi patto successorio la rinunzia

---

<sup>203</sup> In tal senso si veda anche G. PETRELLI, *La nuova disciplina del patto di famiglia*, 2006, p. 409

<sup>204</sup> Sul punto sempre G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 409

<sup>205</sup> M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia, tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita Notarile*, 2006 p. 32;

<sup>206</sup> in tal senso A. RESTUCCIA, *Divieto dei patti successori, successione nell'impresa e tutela dei legittimari: esigenze di protezione a confronto*, in U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, Torino, 2007, p.57-58; G. CASU, *i patti successori*, in AA. VV., *Testamento e patti successori*, diretto da L. LIBERATI, BOLOGNA, 2006, p.540

<sup>207</sup> A. MERLO, *Il patto di Famiglia*, in *CNN Notizie*, del 14 febbraio 2006, p. 6; G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. E Dir.*, 2006, p. 415.; L. GENGHINI- C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte, II*, in *Manuali Notarili*, a cura di L. GENGHINI, IV, Verona, 2012, p. 1572

<sup>208</sup> A. L. BONAFINI, *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *Contr. E Impr.*, 2006, p. 1205

alla liquidazione, rientrando come causa di estinzione di rapporto obbligatorio, tipicamente riconducibile nella fattispecie degli atti tra vivi (<sup>209</sup>).

Il legislatore, concludendo, intende escludere l'esistenza di aspettative o speculazioni che riguardino la futura morte di un soggetto e, inoltre, intende salvaguardare la genuinità delle disposizioni mortis causa, poste in essere nel testamento, atto meramente individualistico e non scaturente dall'accordo tra due parti.

#### 4.3.2 La disciplina del patto di famiglia

Con il patto di famiglia, si intende quel contratto con cui, nel rispetto della disciplina sulle società e delle disposizioni in materia di impresa familiare, *«l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti»* (<sup>210</sup>). Con la legge n. 55 del 14 febbraio 2006, infatti, il legislatore ha introdotto questa importante fattispecie che trova, altresì, disciplina nel Codice Civile, dall'articolo 768-bis all'articolo 768- octies. L'analisi di tale istituto, in materia di successione imprenditoriale è fondamentale, in quanto la legge che lo disciplina si fonda sul fatto che il 90% delle imprese italiane sono di natura familiare e, solamente un quinto di queste superano la fase del passaggio generazionale, in maniera pacifica (<sup>211</sup>).

La legge n. 55 14 febbraio del 2006, dunque, è nata allo scopo di tutelare il proseguo dell'attività imprenditoriale familiare, al fine di incentivare lo sviluppo economico del paese (<sup>212</sup>), oltre che la competitività del sistema imprenditoriale italiano. Lo Stato italiano, inoltre, considerata l'incidenza di tali tipologie di imprese nel settore privato aziendale, ha avuto ragione di rafforzarne la disciplina anche in virtù della ricchezza generata sotto il profilo fiscale (<sup>213</sup>). Come

---

<sup>209</sup> Per ulteriori motivazioni si veda G. CASU, *op. cit.*, p. 542

<sup>210</sup> Art. 768- bis Cod. Civ.

<sup>211</sup> P. ZANELLI, La riserva pretermessa nei patti di famiglia, in *Contr. E Impr.*, 2007, cap. 4-5, p. 895; P. MANES, Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, in *Contr. E Impr.*, 2006, cap.2, p.545

<sup>212</sup> M.C. LUPETTI, *Patti di famiglia, note a prima lettura*, in CNN NOTIZIE, del 14 febbraio 2006; F. CORRENTE, *op. cit.*, p.5

<sup>213</sup> M.C. LUPETTI, *Le assegnazioni dell'imprenditore o del titolare i partecipazioni sociali nel patto di famiglia*, in *Le Società*, 2007, pag. 143

ulteriore aspetto, è da considerare che la Commissione Europea nel 1994 ha emanato una raccomandazione (94/1069/CE del 7 dicembre 1994) con la quale, considerando che circa il 10% delle dichiarazioni di fallimento derivano da un'inappropriata gestione delle aziende che hanno vissuto la successione mortis causa, ha invitato gli Stati membri ad agevolare la disciplina del passaggio generazionale nell'impresa, concretizzatasi, infine mediante la legge n. 55 del 2006.

Mediante l'introduzione di tale legge, il legislatore ha inteso unire da una parte, il diritto dei legittimari alla volontà dell'imprenditore di voler garantire alla propria azienda un futuro stabile e, per quanto possibile, predeterminato, dall'altra la possibilità che questo sia possibile senza ledere alcun diritto dei legittimari e, soprattutto, senza che non vi sia alcun passaggio di proprietà della stessa azienda (<sup>214</sup>).

Con tale provvedimento, infine, si intendeva superare la rigidità normativa dei patti successori, per lasciare spazio alla complessità di istituti che ruotano attorno all'attività d'impresa (<sup>215</sup>).

Per rendere possibile un provvedimento basato su tali principi è stato doveroso dividere tale istituto in due, differenti discipline valutative: nella prima, si prendono in considerazione i beni appartenenti all'impresa, oggetto del patto di famiglia, ai quali è concessa una deroga, sia al divieto dei patti successori, sia all'azione di riduzione, nonché alla richiesta di collazione; in seconda analisi, invece, si guarda la salvaguardia dei beni rimanenti al disponente, che rimarranno soggetti alla disciplina sul divieto dei patti successori, nonché all'obbligo di esercitare l'azione di riduzione prima che venga aperta la successione (<sup>216</sup>). È altresì da osservare che, non viene, violato alcun principio di uguaglianza tra i beni in essere poiché, invero, trattasi di beni aventi differente natura, ai quali è imputata una diversa tipologia di trattamento (<sup>217</sup>). Ciò a cui il legislatore è giunto, mediante la disposizione di tale legge, lascia comunque molti dubbi

---

<sup>214</sup> In tal senso si veda C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Notariato*, 2006, p. 290, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV, *Patti di famiglia per l'impresa*, I quaderni della fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2006, p. 32

<sup>215</sup> Relazione alla Camera dei Deputati, 23 settembre 2003

<sup>216</sup> G. PETRELLI, *La op. cit.*, p. 404; C. DI BITONTO, *Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa*, in *Le Società*, 2006, p. 801

<sup>217</sup> G. PETRELLI, *La nuova cit.*, p. 404

interpretativi, tali da obbligare gli interessati a ricercare le intenzioni del legislatore (<sup>218</sup>), oltre che provare ad applicare tali norme in maniera, il più possibile, funzionale al proprio caso (<sup>219</sup>).

Prima di procedere all'analisi di tale contratto, è bene che questo venga, anzitutto, configurato: con patto di famiglia, si intende un contratto con il quale il soggetto disponente trasferisce al discendente, c.d. assegnatario, un'azienda o una partecipazione sociale, ed al contempo, lo stesso assegnatario liquida ai legittimari non assegnatari, in sede di apertura della successione, le rispettive quote di legittima.

Con tale contratto, dunque, il donante pone l'assegnatario legittimario, nella condizione di poter subentrare nell'azienda, purché non venga leso l'interesse degli altri legittimari. Elemento distintivo di tale atto è, ai fini legali, quello che si esclude da tale assegnazione l'applicabilità dell'azione di riduzione e, altresì, della collazione.

Nella fattispecie legislativa, il patto di famiglia trova riscontro in due norme fondamentali: la prima, con l'articolo 768-bis Cod. Civ., con il quale si delinea, appunto, la tipologia di contratto, la seconda, è l'articolo 768- quater, che ne definisce i partecipanti, indicando, infatti, che devono partecipare anche il coniuge e tutti gli altri legittimari che sarebbero presenti qualora in quel momento si aprisse la successione.

Quanto all'interpretazione di quest'ultima norma, la dottrina maggioritaria si orienta a favore della tesi della necessaria partecipazione, oltre che del disponente e dell'assegnatario, anche di tutti i legittimari non assegnatari (<sup>220</sup>). Profilo fondamentale di tale tesi è che qualora anche solamente un singolo soggetto tra quelli che debbono partecipare al patto di famiglia non vi sia, allora tale contratto diventerebbe nullo, per effetto della violazione di una norma imperativa che, ai sensi dell'articolo 1418 Cod. Civ., sarebbe causa di nullità del contratto (<sup>221</sup>). Il Notaio, in

---

<sup>218</sup> M.C. LUPETTI, Patti cit., in quest'opera il Lupetti denota come, anche la Relazione al Senato, nella seduta n. 552 del 26 gennaio 2006, rinvii per il riempimento delle lacune ad *"un'adeguata attività interpretativa in funzione suppletiva"*

<sup>219</sup> E. MINERVINI, Note introduttive ,in N. DI MAURO-E. MINERVINI – V. VERDICCHIO, Il patto di famiglia , commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55, Milano, s.d. ma 2006, 2-3

<sup>220</sup> In questo senso si veda N. DI MAURO, I necessari partecipanti al patto di famiglia, in Fam. Pers. Succ., 2006, p. 538.; egualmente orientato anche il Tribunale Reggio Emilia, Giudice Tutelare, R.G. , 257/2012 V.G., in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)

<sup>221</sup> A. MERLO, op. cit.,p. 2-3, *Appunti sul patto di famiglia*, in *Le Società*, 2007 p. 949, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in AA.VV.,p. 101, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. Civ.*, 2006, II,

questo caso, sarà obbligato a verificare la partecipazione al patto di famiglia, da parte di tutti i legittimari, avvalendosi dunque dei Registri di Stato Civile (<sup>222</sup>).

Sulla base di tale tesi, dunque, la natura di tale contratto è definibile di tipo plurilaterale (<sup>223</sup>) in quanto altrimenti, potrebbe risultare un mero limite ai diritti dei legittimari poiché verrebbero esclusi da tale trasferimento d'azienda, che rimane a discrezione dell'imprenditore. In questo senso, inoltre, la legge non stabilisce alcun limite alla discrezionalità dell'imprenditore, il quale potrà scegliere sulla base di proprie preferenze circa la determinazione della quota di spettanza dei legittimari assegnatari e, dunque, anche dei non assegnatari. In questo caso, dunque, il fatto di lasciare piena autonomia all'imprenditore, per l'applicazione di tale istituto, non può considerarsi come oggettiva esigenza dell'impresa poiché contrasterebbe irragionevolmente, la deroga al principio di uguaglianza, costituzionalmente riconosciuto, regalando privilegi ingiustificati ai soli legittimari assegnatari (<sup>224</sup>). Sempre in virtù di tale tesi, è doveroso osservare che l'effettiva disparità di trattamento che l'orientamento contrario accoglie, presupporrebbe un mero fallimento della legge stessa, in quanto verrebbe a mancare una corretta ed equa sistemazione tra familiari, all'interno dell'impresa, che scardinerebbe la stabilità del passaggio familiare (<sup>225</sup>).

Diversamente da quanto finora visto è bene considerare anche la tesi opposta, vale a dire quella della sufficiente partecipazione del disponente e dell'assegnatario al patto di famiglia. Infatti, secondo questa interpretazione, l'articolo 768-bis, intitolato "nozione", si riferisce alla sola

---

p. 219; G. LOMBARDI – G. MAISTO, *Il patto di famiglia: l'Imprenditore sceglie il proprio successore*, in *Corr. Giur.*, 2006, p. 719; A. L. NOAFINI, *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *contr. E Impr.* 2006, p. 1194; G. BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007, p. 391, S. DELLE MONACHE, Art. 768-bis, in A. ZACCARIA, *Commentario breve al diritto della famiglia*, Padova, 2011, p. 1400

<sup>222</sup> N. DI MAURO, *op. cit.*, p. 542

<sup>223</sup> Tra gli altri: N. DI MAURO, *op. cit.*, p. 541; F. DELFINI, *il patto di famiglia introdotto dalla legge n. 55/2006*, in *I Contratti*, 2006, p. 512; S. DELLE MONACHE, Art. 768- bis *cit.*, p. 1396

<sup>224</sup> L. CAROTA, Art. 768. quater, p. 416-417; ID, *L'interpretazione della disciplina del patto di famiglia alla luce del criterio di ragionevolezza*, in *Contr. E Impr.*, 2009, p. 223-224

<sup>225</sup> In questo senso L. CAROTA, *op. cit.*, p. 224

A. ZOPPINI, *Profili sistematici della successione anticipata ( note sul patto di famiglia)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2007, p. 294.; F. DELFINI, *Articolo 2 cit.*, p. 18; G. RIZZI, *Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda*, in *Notariato*, 2006 , p. 435

partecipazione del disponente e dell'assegnatario come meri protagonisti del patto di famiglia. Proprio per il fatto che la rubrica di tale articolo tratta la nozione, deve considerarsi il principio generale, secondo questa tesi, da applicare a tutti gli altri articoli, compreso il 768-quater. Il legislatore, infatti, si è preoccupato di definire le regole di funzionamento del patto negli artt. 768-bis e 768-ter, indicando rispettivamente la nozione e la forma di tale contratto. Per quanto riguarda la forma, peraltro, non vi è alcuna norma che stabilisca che qualora non vengano considerati i discendenti non assegnatari allora il contratto diventerebbe nullo per disapplicazione di norme imperative (<sup>226</sup>). Nell'articolo 768-ter, infatti si individua come unica indicazione, a pena di nullità, l'obbligatorietà dell'atto pubblico come forma di tale contratto. Altro punto fondamentale di tale tesi, è, tratto dall'articolo 768 sexies ove «*all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento*» della somma corrispondente al valore della quota. L'inosservanza di tale regola costituisce, ai sensi del comma secondo, motivo di impugnazione del patto di famiglia. Tale diritto, infatti, sarà esercitabile dal momento in cui la successione si apre fino ad un anno dopo, ed è posta a tutela dei legittimari non assegnatari di tale contratto, i quali potranno far rientrare i beni donati in virtù del fatto che il donante ha escluso dal patto di famiglia i suoi legittimari. In questo senso, dunque, le parti debbono invitare al contratto i legittimari del donante affinché possano concordare con il *donatario* il quantum del compenso, procedura che varrà anche per i legittimari sopravvenuti in seguito all'accordo. Qualora i legittimari non raggiungano un accordo sul compenso, potranno farlo anche successivamente all'apertura della successione ovvero potranno chiederlo in giudizio condannando il donatario a corrisponderlo entro dieci anni dalla donazione. Se, infine, vi siano legittimari che non sono stati convocati ovvero sopravvenuti non contattati, essi potranno chiedere l'annullamento del contratto entro un anno dall'apertura della successione. Tale tesi, invece, risulta contraria a quella maggioritaria, la quale si fonda sul principio che è nullo il patto di famiglia che non coinvolga tutti i soggetti diversi dal disponente e dal assegnatario, perciò, diventerebbe nullo tale contratto qualora i legittimari non assegnatari vengano contattati, anche se successivamente, alla stipula del patto; di conseguenza non sembrerebbe preso in considerazione l'articolo 768- sexies secondo cui, appunto, «*il coniuge e gli altri*

---

<sup>226</sup> M.C. ANDRINI, op. cit., p. 441, G. OPPO, *Patto di famiglia e "diritti della famiglia"*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006, p.42

*legittimari*» possono richiedere il pagamento della somma di cui all'articolo 768- quater, all'apertura della successione (<sup>227</sup>).

Quanto alle due interpretazioni, è pacifico ritenere che gli artt. Da 768- bis a 768- octies Cod. Civ., trattino la materia del patto di famiglia in maniera poco chiara, quasi contrastante.

Tuttavia, sulla base delle considerazioni svolte da entrambi gli orientamenti, si ritiene che la tesi minoritaria trovi maggior ragionevolezza in quanto, probabilmente anche per effetto dell'incompletezza normativa (<sup>228</sup>), trova come principio fondamentale il mero vincolo contrattuale, composto da imprenditore ovvero titolare di partecipazioni societarie e assegnatario. Oltre alle motivazioni prima esposte in tal senso, si ritiene che il fondamentale articolo 768-bis che definisce, appunto, la nozione di patto di famiglia, indichi espressamente: «*l'imprenditore, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti*». Proprio la dicitura "*ad uno o più discendenti*", lascia intendere che, invero, tale contratto possa eseguirsi anche nei confronti di uno solo o, comunque, di alcuni di essi.

Tuttavia, si badi, la rubrica "*partecipazione*" dell'articolo 768- quater, disponendo che debbono partecipare al contratto anche tutti i legittimari non assegnatari, sembrerebbe voler rafforzare il rapporto endofamigliare su cui si basa la ratio della norma; in tal senso, comunque, si ritiene che il patto di famiglia debba avere valenza nei confronti dei diretti interessati, poiché scelti dall'imprenditore, dunque, i soggetti non assegnatari, dovrebbero essere informati di tale contratto, sottoscriverlo esprimendo il proprio accordo o disaccordo ed, eventualmente, ottenere il pagamento relativo al valore della loro quota ex art. 768-quater, comma secondo.

In sostanza, con partecipazione al patto di famiglia si intende la sola sottoscrizione da parte dei non assegnatari qualora si esprimano a favore di questo, ovvero la presa visione nel caso in cui si trovino in disaccordo, poiché, in quest'ultima ipotesi non vi è disposizione normativa che dispone la nullità di tale contratto. In ogni caso, comunque, gli assegnatari, ex art. 768-quater, comma secondo, debbono liquidare ai non assegnatari legittimari, il pagamento di una somma corrispondente al valore della loro quota.

---

<sup>227</sup>F. SCODELLARI, op. cit., p. 732 ss.

<sup>228</sup> Specialmente rilevata tra l'articolo 768-bis e l'articolo 768- quater

Non si considera necessario, infine, il coinvolgimento nel complesso mondo dell'attività di impresa, seppur in forma di partecipazione societaria, da parte dei legittimari non assegnatari. A tale conclusione si giunge poiché si ritiene che l'imprenditore conosca le giuste caratteristiche dei propri successori e che, dunque, sia coretto che tale contratto si origini per effetto della decisione autonomamente presa dall'imprenditore stesso.

### 4.3.3 Oggetto del patto di famiglia

Come stabilisce l'articolo 768-bis, ciò che si trasferisce con il patto di famiglia è, un bene, l'azienda o le partecipazioni aziendali. Motivazione principale del trasferimento è, invero, quella di assicurare una congrua continuità dell'azienda oggetto di trasferimento, garantendo al soggetto assegnatario, dunque, la possibilità di godere e disporre di tale bene. Ne deriva che, oggetto indiretto di tale contratto è, invero, il diritto di proprietà; quanto invece all'usufrutto, è dubbio se sia oggetto del patto in quanto la norma tratta solamente il concetto di titolarità e non, invero, anche la possibilità di godere o usare la cosa (<sup>229</sup>), oltre che alla natura di tale diritto di godimento, poiché non sarebbe compatibile con l'obiettivo di assicurare in modo stabile e definito il passaggio generazionale nell'impresa familiare (<sup>230</sup>). La dottrina maggioritaria in questo tema si è espressa a favore del trasferimento (<sup>231</sup>), mediante il patto di famiglia, della sola nuda proprietà e, quindi, mantenendo l'usufrutto legale, con vitalizio, in capo al disponente (<sup>232</sup>).

---

<sup>229</sup> G. FIETTA, Patto di famiglia, in CNN Notizie, del 14 febbraio 2006, p. 3

<sup>230</sup> In questo senso, propone l'obiezione per poi smentirla V. VERDICCHIO, *Art. 768bis c.c. (Nozione)* in N. DI MAURO- E MINERVINI- V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia, Commentario alla Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, s.d. ma 2006, p. 69

<sup>231</sup> A favore di tale tesi, C. LEO, il patto di famiglia, in I Contratti, 2006, p. 741; P. MANES, op. cit., p. 573; V. VERDICCHIO, *Art 768bis op. cit.*, p.66; A. VALERIANI, *Il patto di famiglia e la riunione fittizia*, Bologna, 2008, p. 121; G. CASU, *I patti successori*, in *Testamento e patti successori*, Bologna, 2006 cit., p. 538. Di parere opposto, solamente F. GERBO, *Il patto cit.*, p. 1271

<sup>232</sup> Si considera, inoltre, che vi sia la possibilità di assegnare la nuda proprietà al medesimo disponente anche qualora l'azienda lo abbia già concesso a terzi, a favore di tale tesi è: V. VERDICCHIO, *art 768bis op. cit.*, p. 71,

Per quanto riguarda gli altri diritti reali di godimento, come uso, superficie, enfiteusi, servitù e abitazione, sembrerebbero incompatibili con il trasferimento dell'azienda, in quanto presuppongono, comunque, la natura immobiliare del bene che ne forma oggetto <sup>(233)</sup>.

quanto invece alla comunione, è da osservare come, ai sensi dell'articolo 768-bis, questa possa configurarsi in tale fattispecie proprio in virtù del fatto che l'azienda è trasferibile "ad uno o più discendenti"<sup>(234)</sup>.

Il patto, inoltre, avrà ad oggetto l'azienda o parte di essa, dunque, potrà essere oggetto di trasferimento anche un ramo d'azienda, e, ovviamente dovrà trattarsi di un ramo funzionale poiché l'assegnatario possa godere della continuità dell'attività imprenditoriale posta in essere <sup>(235)</sup>.

In questo senso, dunque, qualora il donante dell'azienda intenda trasferirla a più soggetti, esso potrà scegliere, altresì, di ripartire l'azienda in più rami ed assegnarli a più assegnatari, anche stipulando più contratti <sup>(236)</sup>. È bene considerare, dunque, che in tale ipotesi, il patto di famiglia potrebbe configurarsi come eventuale soluzione al problema dell'incapacità di gestione di più discendenti del de cuius in disaccordo tra loro ovvero che non intendano collaborare nella gestione di un'unica azienda <sup>(237)</sup>.

L'articolo 768-bis, stabilisce che oggetto di trasferibilità del patto di famiglia, sono, altresì, le partecipazioni societarie. Secondo parte della dottrina, tali partecipazioni debbono conferire all'assegnatario poteri idonei a garantire un congruo esercizio dell'attività gestionale, affinché si possa favorire il passaggio generazionale <sup>(238)</sup>. È da considerarsi, infatti, che tale orientamento trova riscontro anche nel principio di uguaglianza previsto dalla costituzione, che impone le

---

<sup>233</sup> in tal senso G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 420; L. GENGHINI- C. CARBONE, *op. cit.*, p. 1575; V. VERDICCHIO, *Art. 768bis op. cit.*, p. 66

<sup>234</sup> V. VERDICCHIO, *Art. 768-bis op. cit.*, p. 66

<sup>235</sup> In questo senso si veda G. FIETTA, *op. cit.*, p. 2; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 420; V. VERDICCHIO, *Art. 768-bis op. cit.*, p. 61; S. DELLE MONACHE, *op. cit.*, p. 1400, L. GENGHINI- C. CARBONE, *op. cit.*, p. 1574

<sup>236</sup> In questo senso, G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 420; G. OBERTO, *op. cit.*, p. 419.; S. DELLE MONACHE, *op. cit.*, p. 1400 ss.

<sup>237</sup> In questo senso si riveda il "caso particolare" di cui al capitolo precedente, inerente al disaccordo tra eredi in caso di subentro nella società dell'imprenditore

<sup>238</sup> G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 415 ss; C. LEO, *op. cit.*, p. 741; F. DELFINI, *op. cit.*, p. 512; M.V. CERNIGLIARO DINI, Il trattamento tributario del patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. BONILINI, III, La successione legittima, Milano, 2009, p. 700

stesse modalità di trattamento per quei soggetti che si identifichino sotto la medesima fattispecie, ovvero che non presentino reali elementi di diversità fra loro.

Inoltre, si badi, in virtù del fatto che tali partecipazioni debbono ritenersi in capo alla figura dell'imprenditore "*nel rispetto delle differenti tipologie societarie*", si presume che tali partecipazioni debbano essere in misura tale da consentire un mero "*concorso nell'attività imprenditoriale*" (<sup>239</sup>), in proporzione alla tipologia societaria di riferimento. Così, non potrà ritenersi oggetto di contratto una piccola porzione di azioni di una società di capitali, a maggior ragione se quotata nei mercati regolamentati, poiché non di entità consona a giustificare l'applicabilità della disciplina del patto di famiglia (<sup>240</sup>). Inoltre, si ritiene esclusa dal patto, in via generale, la quota del socio accomandante, di una s.a.s. o s.a.p.a., sempre per il fatto che non può trasferire alcun potere amministrativo o gestorio in capo all'assegnatario.

Secondo altra interpretazione, nell'articolo 768-bis, che definisce la nozione del patto di famiglia non viene trattata l'entità della partecipazione, dunque, non v'è ragione di escludere dal contratto le partecipazioni di minoranza poiché, invero, anch'esse potrebbero rilevare al fine di particolari poteri gestionali interni all'impresa. Infatti, a titolo di esempio, ad un socio di minoranza potrebbero, comunque, spettare importanti poteri amministrativi ovvero di partecipazione agli utili; così come un socio accomandante potrebbe intraprendere un ruolo fondamentale, anche nel perseguimento dell'oggetto sociale della società (<sup>241</sup>). In via generale, dunque, secondo un'interpretazione estensiva del criterio di applicabilità del patto per le partecipazioni sociali, qualora si limitasse la trasferibilità alle sole partecipazioni rilevanti ai fini gestori, anzitutto, tale orientamento non troverebbe riscontro esplicito nel disposto normativo, inoltre, contrasterebbe con la ratio di tale norma, vale a dire quella di "*favorire la crescita e la competitività delle imprese, in qualsiasi forma esercitate*" (<sup>242</sup>).

---

<sup>239</sup> Cit. S. DELLE MONACHE, *op. cit.*, p. 1403

<sup>240</sup> Nel medesimo senso: F. CORRENTE, *op. cit.*, p. 4; M.C. LUPETTI, *Patti op. cit.*, p. 4; L. BALESTRA, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2006, p. 373

<sup>241</sup> Di questo orientamento sono: G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 417- 418; V. VERDICCHIO, Art. 768-bis *op. cit.*, p.82; L. GENGHINI- C. CARBONE, *op. cit.*, p. 1580; A. ANGRISIANI- S. SICA, *Il patto di famiglia e gli altri strumenti di successione dell'impresa*, Torino, 2007, p.41-42

<sup>242</sup> F. TASSINARI, *il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali*, in AA. VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, I Quaderni della fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2006, p. 156

Alla luce di tali osservazioni, si ritiene che la natura del patto di famiglia abbia come fondamentale punto d'appoggio la crescita e la continuità dell'impresa familiare, soprattutto per quanto riguarda il passaggio generazionale del capo d'impresa. In questo senso, dunque, va inteso che la figura dell'imprenditore, più volte citato nella normativa del patto di famiglia, debba poter garantire il proprio subentro e quindi, conformemente alla dottrina maggioritaria, si tratterà di assicurare un passaggio generazionale nell'attività gestionale d'impresa, non soltanto nel trasferimento di una singola partecipazione, poiché nella ratio di tale normativa è obiettivo primordiale quello di evitare che il passaggio nell'impresa diventi irreversibilmente gravoso nell'attività. Ne deriva che, per assicurare un subentro pacifico nell'impresa sarà necessario che all'assegnatario del patto vengano concessi poteri uguali o, comunque, tali da garantire la possibilità di svolgere in autonomia l'attività oggetto di trasferimento. Sulla base di tale ragionamento, è doveroso considerare, inoltre, che non essendo, il patto di famiglia, accordo obbligatorio tra le parti, bensì, liberalmente pattuito tra disponente e assegnatario, tale contratto identifica un mero rapporto di fiducia tra i soggetti, quindi l'imprenditore dovrà essere il primo soggetto a voler destinare la propria impresa al suo successore, poiché sarà nel suo interesse assicurare che tale trasferimento avvenga nelle condizioni migliori per l'assegnatario, quindi con una quota di partecipazione rilevante ai fini gestori.

Quanto alla possibilità di trasferire la nuda proprietà, mantenendo la riserva di usufrutto in capo all'imprenditore, tale orientamento si condivide, anzitutto perché non è precluso da alcuna normativa (<sup>243</sup>), infine poiché in tal modo il disponente avrà modo di conservare la gestione della propria impresa fino a dopo la stipula del contratto, per un periodo determinato ma assicurando all'assegnatario del patto la prosecuzione nell'attività imprenditoriale nel futuro, godendo, comunque, dei benefici del patto di famiglia, seppur non immediatamente dopo la stipula (<sup>244</sup>).

La riserva di usufrutto, si badi, è una delle modalità che l'imprenditore può adottare per favorire il congruo inserimento del discendente nell'attività oggetto di trasferimento. Seppur in maniera molto teorica, rimangono valide altre fattispecie utili per mantenere la gestione dell'impresa, trasferendo la proprietà. In primis, il disponente potrà mantenere la gestione dell'impresa, in una S.r.l., facendo parte dell'organo amministrativo ex art. 2468 Cod. Civ., comma terzo, ovvero

---

<sup>243</sup> Negli artt. Da 768- bis a 768 *octies*, infatti, non precludono alcun utilizzo dell'usufrutto ed, invero, non vi è alcuna distinzione tra nuda proprietà e usufrutto

<sup>244</sup> In tal senso anche G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 424; V. VERDICCHIO, *Art. 768-bis op. cit.*, p. 72; C. LEO, *op. cit.*, p. 741; D. BOGGIALI, *Patto di famiglia con riserva di usufrutto in favore del disponente*, in *Studi e Materiali*, 2009, p. 1297

conferendo il diritto di approvare o autorizzare determinati atti o determinate operazioni di carattere gestorio; ancora, sarà possibile affidare all'imprenditore uscente, la qualifica di socio accomandatario in una S.a.s o S.a.p.a. (<sup>245</sup>).

La collaborazione, tra disponente e assegnatario del patto, in questa delicata fase dell'impresa, è, invero, l'elemento determinante per assicurare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze. Per tali motivi, in via generale, si ritiene che l'apposizione di una clausola di riserva potrebbe garantire che il passaggio generazionale avvenga progressivamente, concedendo al nuovo imprenditore di conoscere e sviluppare, nel tempo, le adeguate conoscenze per poter, in futuro, progredire autonomamente nell'esercizio dell'attività.

#### **4.3.4 Le differenti tipologie societarie nel patto di famiglia**

In via generale, trovano applicazione, le disposizioni in materia di cessione tra vivi, dunque il trasferimento delle partecipazioni societarie si configura come tipico rapporto inter-vivos e non, dunque, mortis causa (<sup>246</sup>).

Nell'articolo 768-bis è specificato come il patto di famiglia vada stipulato *“nel rispetto delle differenti tipologie societarie”*. Tale affermazione può intendersi come *“salvaguardia della disciplina societaria che subordini il trasferimento delle partecipazioni sociali a determinati presupposti”* (<sup>247</sup>), ovvero nel senso che tale disciplina non è compatibile con qualsivoglia tipologia societaria e con qualsiasi partecipazione sociale (<sup>248</sup>). In questo senso, dunque, va inteso che possano trovare applicazione le previsioni statutarie relative alle clausole di gradimento ovvero di prelazione (<sup>249</sup>). Tuttavia, si badi, tale clausola potrà valere nel caso in cui sia previsto il trasferimento a titolo gratuito, a condizione, comunque, che lo statuto non la escluda favorendo, in tal modo, il trasferimento nei confronti dei discendenti del socio (<sup>250</sup>). Va, quindi, osservato come tale contratto dovrà prendere in considerazione l'esistenza di eventuali

---

<sup>245</sup> Cfr. A. L. BONAFINI, *op. cit.*, p. 1227

<sup>246</sup> In questo senso anche V. VERDICCHIO, *art. 768.bis op. cit.*, p. 82

<sup>247</sup> Cit. G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 415

<sup>248</sup> Cfr. G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 415

<sup>249</sup> In tal senso si veda M.C. LUPETTI, *op. cit.*, p. 4; A. MERLO, *op. cit.*, p. 9; A. L. BONAFINI, *op. cit.*, p. 1229, G. OBERTO, *op. cit.*, p. 421, V. VERDICCHIO, *art. 768bis op. cit.*, p. 83

<sup>250</sup> Sul punto G. RIZZI, *op. cit.*, p. 449; L. GENGHINI- C. CARBONE, *op. cit.*, p. 1581

clausole che possano ostare al trasferimento dell'azienda, accertandosi, invero, della preventiva rinuncia al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

In presenza di clausole di intrasferibilità in una S.r.l., potrebbe presentarsi tale vincolo illimitato nel tempo, ne deriva, dunque, che il patto di famiglia potrà costituirsi solamente previa adeguata modifica dell'atto costitutivo, ovvero qualora l'unanimità dei soci si esprima a favore del trasferimento (<sup>251</sup>).

Nelle società di persone, il consenso dovrà essere espresso, ai sensi dell'articolo 2252 Cod. Civ., per atto pubblico (<sup>252</sup>) ovvero con approvazione del medesimo contratto da parte di tutti i soci, a meno che non sia prevista la libera trasferibilità della quota sociale nello statuto.

Ancora, nel caso in cui la quota del socio accomandante possa ritenersi oggetto del patto, sarà applicabile l'articolo 2232 Cod. Civ., ove sarà necessaria la maggioranza dei soci per assicurare il trasferimento. È, comunque, da osservare che tale quota non può considerarsi scindibile tra diversi soggetti e, dunque, qualora vi siano più assegnatari del patto, dovrà nominarsi un rappresentante comune a tutela dei diritti della quota in oggetto (<sup>253</sup>).

In via conclusiva, dunque, si ritiene che la norma si riferisca all'analisi delle diverse fattispecie societarie, prevalentemente con riferimento alla presenza o meno di clausole statutarie che precludano il trasferimento delle partecipazioni a titolo di liberalità.

#### **4.4 Il patto di famiglia come strumento: conclusioni**

La disciplina del patto di famiglia, come visto, si presenta assai indefinita sotto vari aspetti, poiché così redatta risulta difficilmente applicabile alla fattispecie del passaggio generazionale imprenditoriale. In questo senso, si badi, va inteso che la legge n. 55 del 2006, non sembrerebbe, almeno per ora, aver raggiunto gli obiettivi prefissati dal legislatore; a prova di ciò vi è, infatti, lo scontro tra le differenti interpretazioni da parte degli studiosi che, fa emergere una mera confusione nei profili di applicabilità della suddetta legge. Nonostante la disciplina pecchi di chiarezza, comunque, si ritiene che il legislatore avrebbe potuto raggiungere il medesimo fine, vale a dire quello di assicurare un facilitato passaggio generazionale nell'impresa, in modo più

---

<sup>251</sup> A. L. BONAFINI, *op. cit.*, p. 1229

<sup>252</sup> A. L. BONAFINI, *op. cit.*, p. 1230

<sup>253</sup> In tal senso F. MONCALVO, *Del patto di famiglia (art. 768-bis Cod. Civ.)*, in *Codice commentato delle successioni e donazioni*, a cura di G. BONILINI- M. CONFORTINI, 2011, p.1110

semplice di quello previsto dagli artt. Da 768-bis a 768-octies, evitando, dunque, il presentarsi di complicati disagi interpretativi.

Tra i profili maggiormente criticati di tale legge, invero, v'è l'inapplicabilità della collazione e dell'azione di riduzione. Quanto alla prima, con riferimento all'azienda, il passaggio generazionale si sarebbe potuto realizzare applicando al contratto la collazione per imputazione del valore dell'azienda calcolato al tempo della donazione ed escludendo, invero, i legittimari non assegnatari del patto dalla partecipazione al patto. In questo caso, dunque, si sarebbe configurata la possibilità per i discendenti non assegnatari, di godere dell'istituto collazionario e, dunque, di ottenere una maggior quota del relictum ex art. 725 Cod. Civ., pari al valore dell'azienda equamente ripartito tra i vari eredi e qualora questo non bastasse, il donatario avrebbe dovuto corrispondere una somma in denaro. Qualora oggetto del patto fossero state le partecipazioni societarie sarebbe stato sufficiente considerare il valore delle partecipazioni calcolato al momento della donazione e, dunque, collazionarle per imputazione, svolgendo il medesimo iter della collazione dei beni.

Per quanto riguarda l'azione di riduzione, si ritiene che possa non applicarsi poiché il fine di garantire equità nei confronti dei discendenti non assegnatari del patto si sarebbe potuto raggiungere obbligando il donatario a corrispondere loro una somma pari alla loro quota di legittima calcolata sul valore dell'azienda ovvero delle partecipazioni donate, al momento della stipula del contratto. In tal modo, al momento dell'apertura della successione, i legittimari non assegnatari ed il donatario avrebbero ottenuto una quota di legittima di egual entità.

In via generale, dunque, si ritiene che l'istituto del patto di famiglia possa considerarsi di difficile applicazione, proprio in virtù dei vizi di interpretazione che sorgono nella lettura degli articoli da 768-bis a 768.



## 5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nella presente trattazione, dopo aver ricostruito brevemente, nei primi due capitoli, la disciplina delle successioni mortis causa, evidenziandone le principali caratteristiche ed i soggetti coinvolti, si è posto l'accento sulla particolare problematica del subentro degli eredi nelle società di persone e di capitali, che, invero, appare assai delicata. Per questo motivo si è scelto di concentrare le considerazioni sulle eventuali soluzioni e sulla possibilità di salvaguardare gli interessi familiari in sede di successione. Inoltre, si sono prese in considerazione le possibili problematiche che possono instaurarsi tra gli eredi in sede di subentro nella nuova società, riferendosi a taluni casi specifici e cercando di arrivare ad una soluzione per ciascuno di essi, mediante l'applicazione delle opportune regole del Codice Civile, nonché del buon senso.

Negli ultimi due capitoli, parallelamente alla problematica poc'anzi evidenziata, si è posta attenzione sul fatto che la maggior parte delle aziende italiane ed europee di piccola o media dimensione hanno avuto, soprattutto all'inizio degli anni duemila, innumerevoli complicazioni nel salvaguardare la complessa fase del passaggio intergenerazionale, con inevitabili conseguenze, non solo per le sorti dell'impresa ma, invero, anche per la tutela dello sviluppo economico e competitivo del paese stesso, il quale registra oltre il dieci per cento di fallimenti dichiarati in seguito al subentro degli eredi nell'attività dell'imprenditore deceduto, come conseguenza di una turbolenta e mal gestita successione imprenditoriale. Questo, senz'altro, rimane sintomo di un mero problema legislativo da un lato e di intesa tra i soggetti che prima o poi si ritroveranno a gestire l'impresa, dall'altro: quanto alla questione legislativa, infatti, è possibile asserire che in via generale la legge non stabilisce regole o strumenti precisi e direttamente adottabili per salvaguardare l'attività imprenditoriale in fase di passaggio intergenerazionale, sintomo forse di una non individuazione precisa, negli anni, del problema di cui si sta trattando; per quanto riguarda, invece, l'intesa nella gestione imprenditoriale tra i soggetti, si evidenzia come, solamente il rapporto collaborativo da parte di questi possa garantire una stabile e sicura continuazione aziendale, senz'altro perché si limitano le problematiche di gestione ed, inoltre, si incentiva l'impresa a continuare la propria attività in un contesto familiare.

In conclusione a questa trattazione, dunque, interessava evidenziare le principali problematiche inerenti alla fase della successione imprenditoriale, la quale, beninteso, può avere origine o per

causa di morte ovvero per concorde pattuizione tra l'imprenditore ed il futuro subentrante, e, dunque, esaminarne le principali soluzioni adottabili nei due differenti casi, mediante taluni strumenti previsti dalla legislazione italiana.

Per quanto riguarda le successioni mortis causa, si è evidenziata, anzitutto, la sua disciplina, seppur per sommi capi, allo scopo di individuare i poteri ed i doveri degli eredi nel caso in cui si trovino nella condizione di accettare o meno di subentrare nelle quote e, dunque, nella relativa gestione dell'attività, per effetto della morte dell'imprenditore. Tale situazione, infatti, si configura come un avvenimento meramente "*improvviso*" per la vita dell'impresa che, come si è visto, da origine ad una turbolenta fase in cui le quote dell'imprenditore, ma anche la mera gestione dell'impresa, potrebbero essere destinate ai successori di questo, con conseguenze incerte nell'attività di gestione dell'impresa, scaturenti dall'inadeguata capacità imprenditoriale dei nuovi imprenditori.

In questo caso, dunque, il Codice Civile pone, come si riscontra nei capitoli precedenti, determinate soluzioni giuridiche che possono configurarsi in sede successoria e che, oltretutto, si differenziano dalla tipologia societaria di riferimento e dalla modalità in cui avviene il subentro da parte dei nuovi imprenditori.

Ciò che, invero, appare più interessante, dal punto di vista legislativo, è, senz'altro, la condizione dell'erede nei casi in cui intenda o meno, subentrare nella posizione imprenditoriale del de cuius, qualora ci si riferisca a società di persone. Appare, infatti, relativamente poco coinvolgente la medesima tematica relativa alle società di capitali, ove l'elemento personalistico non influisce nella scelta dei soci di accettare o meno il subentro di un nuovo soggetto al posto del precedente, e, dunque, non vi è alcun limite al trasferimento delle partecipazioni sociali salvo quanto previsto dalle clausole di prelazione, ai sensi dell'articolo 2469 Cod. Civ.

In via generale, dunque, è asseribile che il legislatore abbia, giustamente, ben voluto considerare la fattispecie giuridica delle società di persone salvaguardando il principio dell'intuitu personae, a garanzia dei soci superstiti. Ciò si evidenzia, come si è visto, nella disciplina sulle successioni mortis causa, con tre soluzioni differenti:

1. L'erede, una volta accettata l'eredità, sceglie di avere liquidato il proprio diritto di credito sulla quota societaria del de cuius, rinunciando al subentro nella società.

2. L'erede, opta per subentrare nell'attività imprenditoriale del de cuius, previo consenso dei soci superstiti.
3. I soci superstiti, in seguito alla morte del socio, optano per la messa in liquidazione della società e all'erede spetterà, dunque, il pagamento della quota.

Qualora la società in questione non abbia altri soci, ma, quindi, vi fosse solo l'imprenditore deceduto a gestirla, tutte le problematiche inerenti alla salvaguardia del principio di continuità aziendale ricadrebbero, inevitabilmente, sull'erede e sulle sue intenzioni. Si può, quindi, osservare come alla morte dell'unico capo di impresa, ovvero di un socio, il legislatore ponga una congrua salvaguardia nei confronti dell'erede, il quale, giustamente, potrà rinunciare a continuare l'attività del de cuius, per qualsivoglia ragione.

Così, il principio di continuità aziendale, cui fa riferimento il Codice Civile nell'articolo 2284, viene salvaguardato nei primi due casi, vale a dire, qualora i soci continuino l'attività imprenditoriale con o senza il subentro dell'erede. È, tuttavia osservabile, che, solamente qualora l'erede subentri ovvero continui l'attività, potrà parlarsi di mera tutela degli interessi familiari.

Il terzo caso, invece, si manifesta come estrema conseguenza alla mancanza di una figura fondamentale all'interno dell'impresa, per il quale si decreta la liquidazione della società, contrapponendosi, così, al principio di continuità aziendale.

È evidente, alla luce di queste considerazioni, che il fenomeno del passaggio intergenerazionale nell'impresa, qualora avvenga in maniera improvvisa e, dunque, non ponderata, possa avere come riscontro una difficile e critica fase d'impresa che, invero, assai di rado nel contesto italiano, ha dato luogo ad un rafforzamento della struttura e dell'attività imprenditoriale poiché, come si è visto, si manifesta molto spesso la situazione opposta.

Al risultato di tale fenomeno si giunge, invero, considerando semplicemente il complesso di nozioni e conoscenze che l'imprenditore applica nella sua normale attività di tutti i giorni, nonché l'esperienza del mestiere accumulata negli anni che può permettere una gestione più sicura della propria azienda. Inutile soffermarsi a lungo per dimostrare che in una normale attività lavorativa che, evidentemente, si consolida negli anni, il subentro di un nuovo soggetto che ne prenda le redini, sia tutt'altro che facile ed immediato, poiché, appunto, il tempo gioca un ruolo fondamentale.

La problematica di cui si parla, a parere del sottoscritto, si origina inevitabilmente per effetto della non curanza del futuro dell'impresa, ove, ponendo il caso dell'imprenditore unico, questo

non scelga, per qualsivoglia ragione di carattere personale o non, di garantire un futuro alla sua impresa accollando il futuro di essa, agli eredi, in seguito alla sua morte.

Nel panorama italiano ed, altresì europeo, in effetti, la situazione di criticità delle imprese dipendente da una inadeguata gestione della fase successoria post mortem dell'imprenditore, ha dato spunto al legislatore, il quale, inevitabilmente ha dovuto optare per la configurazione di uno strumento adeguato allo scopo di "*facilitare*" il passaggio generazionale nelle imprese a contesto familiare, concretizzato con la legge sul patto di famiglia, introdotta con la legge n. 55 del 2006.

Come si è potuto vedere, non è stato riservato un approfondimento particolare a tale disciplina né, comunque, agli altri strumenti legislativi che, in qualche modo, possono contribuire al perfezionamento della fase del subentro; questo perché l'applicabilità della legge va riferita ad una situazione assai particolare e specifica, quale quella di facilitare il passaggio generazionale tra i soggetti entranti e uscenti dell'impresa, fattispecie che, invero, non ha raggiunto una conformazione chiara neppure per il legislatore il quale non sembra, ancora oggi, aver individuato con chiarezza il problema.

In tale trattazione, dunque, si è cercato di evidenziare, seppur in modo teorico, l'efficacia di talune discipline, tra cui il patto di famiglia, cercando di palesarne le caratteristiche principali e l'applicabilità nelle possibili casistiche riscontrabili nella fase del passaggio generazionale d'impresa.

In questo senso, dunque, è stata presa in considerazione l'insieme di soluzioni in cui il subentro nell'attività imprenditoriale da parte di un discendente dell'imprenditore, non avvenga improvvisamente, per effetto della morte di quest'ultimo ma, invero, ci sia, intrinsecamente, un desiderio reciproco di mantenimento del bene "*azienda familiare*" e dunque, questo sia, in qualche modo, preordinato o facilitato mediante l'utilizzo di certi strumenti.

Sebbene possa attribuirsi in via indiretta come strumento posto a vantaggio di uno soltanto dei futuri eredi, si pensi alla donazione di quote o di ramo di azienda che, invero, rappresenterebbero uno strumento assai importante per introdurre i discendenti e probabili futuri imprenditori nel contesto d'impresa familiare.

Tale sistema, quindi, sembrerebbe interessante nel caso in cui oggetto della donazione sia un ramo d'azienda ovvero la partecipazione societaria, poiché, potrebbe agevolare il subentrante ad assimilare l'attività di impresa in un primo momento, avendo come punto di riferimento l'imprenditore che, comunque, a lato pratico potrà opportunamente insegnare il mestiere imprenditoriale, a vantaggio del futuro dell'azienda. È, tuttavia, criticabile il fatto che la

donazione di rami d'azienda sia, invero, assai impraticabile per realtà d'impresa assai modeste cui questa trattazione è principalmente rivolta e, dunque, tale disciplina potrebbe trovare poca adattabilità ai casi delle piccole medie imprese a contesto familiare.

È, inoltre, da considerarsi che, come è stato osservato precedentemente, la donazione, nel caso di pluralità di eredi, è soggetta a collazione, in sede di apertura della successione e, dunque, tale particolare procedura potrebbe, da un lato compromettere finanziariamente la vita del donatario il quale si troverà debitore nei confronti degli altri eredi della quota loro spettante del ramo ovvero della partecipazione aziendale; dall'altra, potrebbe complicare, prevalentemente la gestione dell'azienda che, alla morte dell'imprenditore, potrebbe coinvolgere una delle possibili problematiche di cui al capitolo terzo, che, invero, potrebbero sfociare anche in palesi disaccordi nella gestione dell'impresa suddivisa nel suo operato.

È, dunque, vero che, la donazione possa fungere come strumento di salvaguardia della continuità aziendale, poiché, in qualche modo, può essere utilizzato per introdurre gradualmente i futuri proprietari alla gestione dell'impresa ma, è anche vero che nel momento in cui l'imprenditore individua un possibile subentrante nella cerchia dei suoi discendenti, questo dovrebbe porre riguardo alla salvaguardia delle problematiche future, evidenziando, a titolo di esempio, anche mediante testamento, le motivazioni per le quali viene preferito un soggetto piuttosto che un altro nella continuazione dell'attività imprenditoriale. In questo modo la scelta dell'individuazione dei soggetti preposti alla continuazione dell'attività non ricadrebbe più sugli eredi, in sede di successione, bensì verrebbe preordinata per via testamentaria dallo stesso capo d'impresa.

È da osservare, invero, che la donazione non è, propriamente, contratto tipico posto a tutela del passaggio generazionale nell'impresa ma rimane, comunque, come possibile via adottabile, seppur da valutare in maniera approfondita, caso per caso, per le motivazioni poc'anzi evidenziate.

Oltre all'analisi della disciplina sulle donazioni e dunque, sulle collazioni applicata alla fattispecie del passaggio intergenerazionale d'impresa, è stata presa in considerazione una soluzione, sicuramente più semplice a parere del sottoscritto, che, invero, potrebbe dare vantaggio non solo all'imprenditore nella fase finale della sua attività lavorativa ma, invero, anche ai futuri eredi subentranti che, potranno avere già le idee chiare su come proseguire l'attività lavorativa ed imprenditoriale trasmessagli. Ciò cui ci si riferisce, dunque, è la possibilità, analizzata sempre nel

capitolo quarto di questa trattazione, di distinguere l'usufrutto sull'impresa ovvero sulle quote dalla proprietà di esse.

Seppur banale, tale soluzione la si può ricavare, come si è visto, per effetto dell'applicazione delle norme sull'usufrutto e sulla nuda proprietà del Codice Civile. Infatti, nel caso dell'imprenditore che intenda salvaguardare la propria impresa nel futuro, egli potrà, a seconda del caso, scegliere tra due differenti strade applicando le semplici regole del Codice Civile: la prima, è quella di mantenere la nuda proprietà e di concedere l'usufrutto, indipendentemente che sia sulle quote ovvero sull'impresa, ai propri discendenti, per semplicità di trattazione si è considerato il caso del padre proprietario e dei figli usufruttuari; nel secondo caso, viceversa, vi sarà la possibilità di attribuire ai figli la nuda proprietà mantenendo, quindi, l'usufrutto in capo al padre imprenditore.

In effetti, quanto alla prima ipotesi, si può configurare ragionevolmente nel caso in cui l'imprenditore, ormai di età avanzata, sia poco propenso alla gestione dell'azienda, anche dal punto di vista economico e considerando, poi, l'insieme di impieghi e di risorse, anche fisiche, necessarie per mantenere l'attività imprenditoriale attiva. A questo punto, dunque, potrebbe configurarsi tale situazione ove il padre intenda individuare nel figlio, o nei figli, le qualità necessarie al mantenimento dell'attività lavorativa da lui svolta, insegnando loro tale mestiere.

In questo caso, quindi, sarà possibile mantenere il diritto di proprietà in capo all'imprenditore, anche per mantenere la certezza personale che la propria azienda non possa subire cambiamenti nei vertici e, dunque, possa restare in proprietà del suo imprenditore originario. Il fatto che l'imprenditore, seppur in qualità di solo proprietario, rimanga nell'impresa agevola e coinvolge gli stessi figli nella propria attività lavorativa. È, altresì, da considerarsi che tale ipotesi debba essere ponderata bene da parte del capo d'impresa, poiché, mantenendo la proprietà non potrà, invero, godere dei frutti derivanti dall'attività di questa. Tale meccanismo, tuttavia, agevola i figli a subentrare nell'attività poiché, appunto, potranno da subito godere dei frutti e dei poteri gestori.

Come si è detto, tuttavia, tale soluzione alla problematica del passaggio generazionale, deve avere come presupposto un legame di fiducia e di collaborazione ben saldi tra gli attori di tale contratto poiché, a titolo di esempio, è possibile che, i figli non ritengano più necessario mantenere la collaborazione con il padre fondatore dell'azienda e che, si raggiunga uno stato di disaccordo ove i nuovi gestori, invero, continuino l'attività autonomamente. A parere del sottoscritto, invece, è necessaria la collaborazione in questa delicata fase dell'impresa poiché,

nell'ipotesi in cui i soggetti subentranti non conoscano il mestiere imprenditoriale dell'imprenditore, essi potranno assimilarlo, nel tempo, solamente per effetto di una congrua unione.

Passando alla seconda ipotesi, vale a dire quella in cui l'usufrutto dell'azienda o delle partecipazioni rimanga in capo all'imprenditore e la nuda proprietà, invece, resti ai figli, anche in questo caso potrebbe configurarsi un'ipotesi interessante e, sicuramente, applicabile.

Infatti, come è stato considerato, il mantenimento dell'usufrutto in capo all'imprenditore potrebbe, anzitutto, fornire da garanzia per quest'ultimo circa la possibilità di gestire autonomamente l'attività, introducendo a poco a poco, i propri figli nell'attività per le stesse motivazioni precisate precedentemente, nel caso opposto. È chiaro, dunque, che il padre usufruttuario potrà godere dei frutti della gestione, così come è sempre stato e, dunque, assicurandosi il controllo dell'azienda dal punto di vista gestorio potrà sicuramente dirigere in maniera ottimale l'insegnamento nei confronti dei propri figli, proprio per mezzo dei suoi poteri. Altra importante considerazione, a vantaggio dei figli è, senz'altro, assicurarsi che il futuro dell'attività vada a loro. In questo senso, dunque, salvo le eventuali problematiche scaturenti tra tutti i futuri eredi in sede di apertura della successione, il quadro organizzativo-gestionale dell'impresa è già predisposto in quanto l'imprenditore ha scelto di coinvolgere i propri figli nella sua attività ed, inoltre, questi hanno potuto apprendere e continuarla in qualità di proprietari, prima di tutto.

In questo senso va intesa, dunque, tale soluzione, poiché il volere di trasmettere ai figli la nuda proprietà assicura a loro il futuro congiungimento naturale tra questa e l'usufrutto del padre, il quale, dopo un periodo determinato di tempo, perderà il proprio diritto. Va dunque a configurarsi l'ipotesi che la cessione della nuda proprietà dal padre ai figli, sia da considerarsi come futura cessione d'azienda, proprio perché i futuri capi di essa saranno loro, che ne potranno disporre come vorranno. È chiaro, dunque, che, in questo caso non possa esservi alcun timore, da parte dell'imprenditore nella sorte dell'attività poiché, anzitutto, diventa difficile alienare un'impresa o una partecipazione senza che si possa godere dell'usufrutto su di essa, dopodiché rimane palesemente nell'interesse dei figli garantire la continuità imprenditoriale, proprio per effetto del proprio accordo con il padre e per il proprio futuro.

Va, comunque, precisato come tale soluzione, diversamente da quella precedente, porterebbe la situazione contraria per i figli dal punto di vista remunerativo. Se, infatti, l'usufruttuario può godere dei frutti civili dell'attività aziendale, vorrà sicuramente dire che il diritto alla riscossione

degli utili societari non potranno essere ripartiti tra i figli bensì verranno destinati al padre, in qualità di usufruttuario. Questa particolarità, invero, potrebbe vincolare la scelta dei subentranti in quanto non disposti ad apprendere e, dunque, ad applicarsi per svolgere un'attività lavorativa che, di fatto, non venga remunerata. In questo senso, dunque, la problematica del subentro potrebbe risolversi trovando un accordo tra il proprietario e l'usufruttuario volto, dunque, al pagamento delle ore lavorative dei nuovi imprenditori. Anche in questa casistica, tuttavia, deve esserci, seppur in maniera meno evidente rispetto al caso precedente, un forte grado di fiducia tra i soggetti che, in questo caso, dovranno stipulare degli accordi ben precisi circa la durata dell'usufrutto del padre e la remunerazione dell'attività lavorativa dei figli, onde evitare che il progetto imprenditoriale futuro possa, in qualche modo, dissolversi per disaccordo tra i soggetti. Si ritiene, dunque, che queste due differenti soluzioni, possano, in via generale essere accolte molto più apertamente rispetto a quanto visto sulle donazioni, in quanto, appare, secondo il parere dello scrittore, una fattispecie decisamente più verosimile da applicare al caso della successione nell'impresa. In particolare, salvo l'applicabilità delle due differenti soluzioni a casistiche particolari, si ritiene che, sia preferita la seconda alla prima. Questo perché, come è stato possibile evidenziare, il mantenimento della nuda proprietà in capo ai figli con la concessione dell'usufrutto al padre, gioverebbe ad entrambi i soggetti poiché, da un lato la proprietà rimarrebbe in famiglia nell'interesse dei giovani imprenditori, dall'altro lato il padre potrà giovare dei frutti derivanti da questa, in maniera indipendente e sicuramente nel suo interesse. Per questo motivo, si ritiene che, salvo la possibilità che non si riesca a trovare un accordo circa la remunerazione dell'attività lavorativa dei neo proprietari, questa rimane una strada buona per la tutela dell'attività d'impresa. Si tende, personalmente, ad escludere la prima casistica che vede i figli come usufruttuari ed il padre come proprietario poiché, come prima rilevato, non si può individuare un mero vantaggio nella figura del padre che, seppur proprietario dell'azienda non possa amministrare e gestire autonomamente la propria impresa per effetto del potere conferitogli dai propri diritti poiché esso, invero, rimane solamente proprietario e la gestione spetta esclusivamente ai figli. Problematica, dunque, che qualora non vi fosse un saldo rapporto di fiducia e collaborazione, potrebbe sfociare in una sorta di abuso di diritto dei figli, i quali, potranno rinunciare quando vorranno all'aiuto del padre, essendo questo riconosciuto loro come diritto. Da considerare, comunque, la problematica per la quale alla morte del proprietario imprenditore, non vi sarà un automatico ricongiungimento tra nuda proprietà ed usufrutto

poiché, invero, la prima formerà oggetto di successione, con tutte le eventuali problematiche relative alla coeredità.

Nella considerazione di questa trattazione, infine, si è analizzata, sotto questo punto di vista, la disciplina prevista dalla legge n. 55 del 14 febbraio 2006 sui patti di famiglia. Tale legge, nata allo scopo di mantenere ed incentivare lo sviluppo economico del nostro paese, oltre che promuovere il sistema competitivo italiano, si è sviluppata, come è stato possibile vedere, in maniera piuttosto ambigua.

In prima analisi, va osservato, come la dottrina si sia più volte espressa riguardo a tale disciplina, presentando, invero, pareri assai contrastanti derivanti dall'interpretazione di questa legge.

Il dibattito si è originato in un punto, a mio avviso essenziale, della legge che coinvolge la natura del contratto da definirsi plurilaterale ovvero bilaterale.

Come si è visto, infatti, si sono formate, tendenzialmente, due correnti di pensiero tra gli studiosi; la prima, maggioritaria, che predispone una natura plurilaterale dell'atto ove il disponente non possa stipulare il contratto a favore dell'assegnatario, senza che vi sia, quantomeno, una sottoscrizione del medesimo atto da parte dei legittimari non assegnatari del patto; la seconda, invece, trae origine dall'articolo 768-bis del Codice Civile, il quale, identifica la nozione del patto di famiglia come contratto riservato alla sola partecipazione del disponente e dell'assegnatario in quanto il titolare "*trasferisce, in tutto o in parte*", le proprie quote o la propria azienda, "*ad uno o più discendenti*".

Già in questa distinzione, invero, si nota un importante punto critico di tale disciplina, poiché, secondo la dottrina maggioritaria, la non partecipazione dei legittimari non assegnatari, invero, contrasterebbe con la *ratio* stessa della norma, poiché, appunto, fondata sull'identità del bene familiare da salvaguardare, in quanto non garantirebbe una giusta ed equa ripartizione di tale bene tra tutti i familiari, predisponendo, così, il fallimento della legge stessa.

Quanto alla tesi minoritaria, questa, pone le sue maggiori considerazioni sulla semplice lettura individualistica della normativa, escludendo dunque, il principio sul quale è stata creata tale norma, dai propri ragionamenti.

In effetti, come è stato osservato, la disciplina del patto di famiglia non prevede alcuna, particolare forma o, comunque, non è prevista alcuna particolare norma in riferimento agli assegnatari che, qualora venga disapplicata, porterebbe alla nullità del contratto. Va, a favore di tale tesi, inoltre, il fatto che i legittimari non assegnatari, ex art. 768-sexies, possano chiedere la

liquidazione della propria quota in ogni momento da quando è aperta la successione fino ad un anno dopo.

Questo, ancora, sembrerebbe significare che il patto di famiglia resta valido anche senza alcuna sottoscrizione da parte dei legittimari, i quali, potranno, comunque, richiedere la liquidazione della propria quota entro un anno, proprio in virtù del fatto che non sono stati coinvolti dal disponente in qualità di assegnatari. A ragion di ciò, inoltre, andrebbe anche l'articolo 768-*quater* secondo il quale, spetta agli assegnatari il dovere di invitare i non assegnatari alla liquidazione della quota.

Secondo il parere del sottoscritto, dalle considerazioni viste per entrambi gli orientamenti, si ritiene che la normativa, sia pur per sua incompletezza, dia ragione alla tesi minoritaria in quanto, appunto, ragionando in via prettamente letterale, si riscontra una maggior ragionevolezza nelle motivazioni a favore della tesi che sposa la bilateralità del contratto di famiglia, vale a dire, appunto, quella minoritaria.

Volendo, tuttavia, considerare la ratio della norma in sé, che per altro è motivazione molto forte per il legislatore che ha dovuto o, comunque, dovrà, affrontare un così importante tema per il bene del sistema economico nonché dell'essenziale binomio impresa-famiglia, dello stato italiano.

Qualora il legislatore, si trovi a sposare questo o l'altro orientamento, la chiave per la perfetta riuscita della norma, sempre a parere dello scrittore, resterà la semplicità applicativa che possa portare ad una facile applicabilità del contratto, poiché il punto critico è proprio la risoluzione della delicata fase del passaggio intergenerazionale.

Ad ora, fermo restando le altre e differenti considerazioni di carattere tecnico trattate nel capitolo quarto, è asseribile che la trattazione del patto di famiglia trovi, già in sua origine delle problematiche molto forti che, inevitabilmente, si ripercuotono, come è stato più volte sottolineato, nell'applicabilità di tale normativa.

A parere del sottoscritto, quindi, la disciplina sul patto di famiglia, invero, potrà avere due differenti futuri: il primo sarà quello di considerare tale strumento come mero aiuto all'attività imprenditoriale di carattere familiare e, dunque, il legislatore sposterà l'orientamento maggioritario, ricostruendo, quindi, la disciplina dando centralità alla famiglia. In questo caso, si ritiene che la normativa debba esplicitamente considerare la partecipazione a pena di nullità, di tutti i legittimari mediante la sottoscrizione del contratto ma, invero, mantenendo la titolarità dell'azienda in capo al solo assegnatario diretto di questa. Questo perché ritengo che l'attività

imprenditoriale sia, invero, riservata per sua natura a determinate persone con particolari capacità che, invero, solo l'imprenditore può riconoscere, in quanto facenti parte del suo lavoro. In questo senso, dunque, potrà esserci l'assegnazione del contratto nei confronti di più soggetti, ma questo, dovrà rimanere a discrezione dell'imprenditore soltanto e, dunque, ai non assegnatari dovrà spettare la liquidazione della loro quota.

Quanto alla seconda ipotesi, invece, si manterrà l'impostazione che attualmente ha, a mio avviso, la normativa, vale a dire che non vi debba essere, necessariamente, la sottoscrizione, da parte dei legittimari non assegnatari del patto, affinché questo possa compiersi opportunamente. In questo caso, dunque, si andrebbe, come peraltro già previsto, a liquidare la quota dei familiari non partecipanti nella medesima procedura già prevista dal codice attualmente.

In conclusione, ciò che rimane elemento fondamentale per facilitare la continuazione ed il cambiamento nei vertici dell'impresa, tuttavia, è il rapporto personalistico esistente tra i diversi soggetti coinvolti in tale fase, come, a titolo di esempio, il padre e i figli qualora il primo sia l'imprenditore uscente e i secondi siano gli entranti. Questo, dunque, dev'essere un rapporto di fiducia, trasparenza e chiarezza unico, tale da garantire un armonioso e costruttivo passaggio generazionale. Tale fase, proprio grazie a questo fondamentale presupposto potrà iniziare in tempo utile per garantire, quindi, ai futuri imprenditori di apprendere, nel modo più completo possibile, la disciplina e la professione, l'insieme di rapporti e di attività che tale figura porta con sé. Sulla base di tali considerazioni, dunque, la normativa inerente alla salvaguardia del principio di continuità aziendale, che il legislatore ha cercato di introdurre, principalmente, con la disciplina sui patti di famiglia, dovrebbe, a parere del sottoscritto, porre dei vincoli all'imprenditore circa quelli di predisporre la possibilità che qualche soggetto, familiare o no, dopo di lui, possa continuare la medesima attività. In questo senso si intende dire che, a titolo di esempio, raggiunti i sessant'anni, quando si è prossimi all'età pensionistica, l'imprenditore deve attivarsi per far sì che qualche suo discendente ovvero qualche altro soggetto, acquisisca la conoscenza dell'azienda e di quel determinato mestiere per questo fine, ammesso che si intenda mandare avanti l'attività. La mera problematica della successione generazionale, è, anzitutto, quella di riconoscere e fare proprio il problema dell'individuazione di questa fase d'impresa, come momento "*fisiologico*" della vita dell'impresa, che, solo se ben focalizzata potrà essere disciplinata consapevolmente dal legislatore.

In conclusione, sarebbe auspicabile che la disciplina sul patto di famiglia venga rivisitata in maniera più esaustiva e chiara affinché tale strumento possa essere utilizzato come primo passo verso un normale e definito cambiamento di gestione, senza che le complessità interpretative possano ostacolare l'utilizzo di questo. Resta comunque decisiva l'importanza della disciplina sull'usufrutto e nuda proprietà, più volte evidenziata, che, può davvero rivelarsi ottimale per un agevole successione intergenerazionale a carattere familiare.

Altro fondamentale punto, a mio avviso, è quello di riconoscere ed identificare a livello legislativo la fase del passaggio imprenditoriale come momento fisiologico e, quindi, fondamentale all'interno dell'impresa, poiché è questo uno dei momenti cruciali dell'attività che, quindi, deve essere maggiormente tutelato nonché, a mio avviso, preordinato.

## BIBLIOGRAFIA

### Dottrina

R. ALESSI, *Alcune riflessioni intorno alla clausola di prelazione*, in *Rivista di diritto Commerciale*, 1987.

M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia, tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita Notarile*, 2006.

C. ANGELICI, *Fine dell'atto di gradimento?*, in *Giustizia Civile*, 1991.

A. ANGRISIANI- S. SICA, *Il patto di famiglia e gli altri strumenti di successione dell'impresa*, 2007.

ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il Diritto delle società*, a cura di G. OLIVIERI, G. PRESTI, F. VELLA, Bologna, 2006.

G. AULETTA, *Clausole di continuazione della società coll'erede del socio personalmente responsabile*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2005.

G.AZZARITI-G.MARTINEZ, *Successioni per causa di morte e donazioni*, 1982.

L. BALESTRA, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2006.

M. D. BEMBO, *Carte, documenti, ritratti, ricordi di famiglia*, in *Tratt. Dir. Delle successioni e donazioni*, 2011.

L. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA- F. D. BUSINELLI-U. NATOLI, *Istituzioni di diritto civile*, 1976.

D. BOGGIALI, *Patto di famiglia con riserva di usufrutto in favore del disponente*, in *Studi e Materiali*, 2009.

A. L. BONAFINI, *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *Contr. E Impr.*, 2006.

G. BONILINI, *Manuale di Diritto Ereditario e Delle Donazioni*, 2013.

G. BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007.

G. BONILINI, *vol. I., La S Successione ereditaria*, Milano, 2009.

A. BORTOLUZZI, *Successione nell'impresa, Digesto delle discipline privatistiche (Sezione Commerciale), Aggiornamento, II,2003.*

R. BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario, II edizione*, 1995.

C. CACCAVALE, *Appunti per uno studioso sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in *Notariato*, 2006.

- C. CACCAVALE, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessati tutelati*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, in *i quaderni della fondazione italiana per il Notariato*, 2006.
- A. CARAPPELLE, *La morte del socio nelle società di persone. L'art. 2284 Cod. Civ. e le clausole di continuazione*, in *Vita notarile*, 1982.
- L. CAROTA, *Art. 768 quater, p. 416-417; ID, L'interpretazione della disciplina del patto di famiglia alla luce del criterio di ragionevolezza*, in *Contr. E Impr.*, 2009.
- G. CASU, *I patti successori*, in AA.VV., *Testamento e patti successori*, 2006.
- M. V. CERNIGLIARO DINI, *Il trattamento tributario del patto di famiglia*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, 2009.
- C. COMPAGNO, *Assetti istituzionali e transizione generazionale nelle PMI*, in *Cuoa Rivista n.2*, 1999.
- G. CORBETTA, P. PRETI, *La successione nelle aziende familiari*, *Economia & Management*, Vol 2., 1988.
- G. CORBETTA, *Osservatorio Aidaf- Unicredit- Bocconi (AUB) su tutte le aziende familiari di medie e grandi dimensioni, Rapporto 2010*, disponibile sul sito [www.itfera.it](http://www.itfera.it), 2010.
- F. CORRENTE, *Il patto di famiglia: una nuova legge al servizio dell'impresa*, in *CNN NOTIZIE*, 2006.
- F. CORSI, *Società in accomandita per azioni, Digesto delle discipline privatistiche (sezione commerciale)*, 1997.
- R. COSTI, *Società (diritto vigente): società in accomandita per azioni, Novissimo Digesto Italiano, vol. XVII*, 1970.
- G. DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, in *Dig. Disc. Prv. – Sez. civ.*, 1999.
- S. DELLE MONACHE, *Art. 768-bis*, in A. ZACCARIA, *Commentario breve al diritto della famiglia*, 2011.
- F. DELFINI, *Il patto di famiglia introdotto dalla legge n. 55/2006*, in *I contratti*, 2006.
- C. DI BITONTO, *Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa*, in *Le Società*, 2006.
- N. DI MAURO- E. MINERVINI – V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia, commentario alla legge 14 febbraio 2005, n. 55*, 2006.
- N. DI MAURO, *I necessari partecipanti al patto di famiglia*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006.
- G. FERRI, *Delle società (artt. 2247-2324)*, in A.SCIALOJA, G.BRANCA (a cura di), *Commentario al codice civile*, 1968.

- G. FIETTA, *Patto di famiglia*, in *CNN Notizie*, 2006.
- F. GALGANO, *Diritto Privato*, 2010.
- S. GATTI, *La circolazione delle partecipazioni sociali secondo il d. lgs. N. 6 del 2003*, in *Rivista di diritto commerciale*, I, 2003.
- L. GENGHINI – C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, II, in *Manuali Notarili*, 2012.
- M. GHIDINI, *Le Società personali*, 1972.
- C. LEO, *Il patto di famiglia*, in *I Contratti*, 2006.
- G. LOMBARDI- G. MAISTO, *Il patto di famiglia: l'imprenditore sceglie il proprio successore*, in *Corr. Giur.*, 2006.
- P. MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contr. E Impr.*, 2006.
- I. MARCHINI, *Il Governo della piccola impresa – Vol. I., - Le basi delle conoscenze*, 2000.
- A. MERLO, *Il patto di famiglia*, in *CNN Notizie*, 2006.
- A. MERLO, *Appunti sul patto di famiglia*, in *Le Società*, 2007.
- A. MERLO, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in *AA. VV.*, 2006.
- F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1972
- F. MONCALVO, *Del patto di famiglia (art. 768-bis Cod. Civ.)*, in *Codice commentato delle successioni e donazioni*, a cura di G. ONILINI- M. CONFORTINI, 2011.
- U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari, II, L'amministrazione nei periodi successivo all'accettazione dell'eredità*, seconda edizione, 1969.
- A.L. NOAFINI, *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *Contr. E. Impr.*, 2006.
- M.C. LUPETTI, *Patti di famiglia, note a prima lettura*, in *CNN NOTIZIE*, 2006.
- M.C. LUPETTI, *Le assegnazioni dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni sociali nel patto di famiglia*, in *Le Società*, 2007.
- G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. E Dir.*, 2006.
- G. OPPO, *Patto di famiglia e "diritti della famiglia"*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2006.
- A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, 1983.
- G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "Patto di famiglia"*, in *Riv. Notariato*, 2006.

- A. RESTUCCIA, *Divieto dei patti successori, successione nell'impresa e tutela dei legittimari: esigenze di protezione a confronto*, in U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, 2007.
- G. RIZZI, *Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda*, in *Notariato*, 2006.
- C.E. SCHILLACI, *I processi di transizione del potere imprenditoriale nelle imprese familiari*, 1990.
- F. SCODELLARI, *La successione ereditaria e la donazione nel diritto civile e tributario*, 2006.
- P. SPADA, *Le tipicità delle società*, 2003.
- F. TASSINARI, *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali*, in AA.VV., 2006.
- A. VALERIANI, *Il patto di famiglia e la riunione fittizia*, 2008.
- D. VATTERMOLI, *Commento all'articolo 2355 bis codice civile, a cura di M. SANDULLI, V. SANTORO, La riforma delle società*, 2007.
- A. VENDITTI, *L'erede del socio a responsabilità illimitata e la continuazione della società*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1953.
- A. ZACCARIA, *Rapporti Obbligatorie e Beneficio di Inventario*, 1994.
- P. ZANELLI, *La riserva pretermessa nei patti di famiglia*, in *Contr. E Impr.*, 2007.
- A. ZOPPINI, *Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2007.

## Legge

Costituzione della Repubblica Italiana

R.D. del 19 ottobre, n. 1398 del 1930 o Codice Penale

Legge 16 marzo, n. 262 del 1942 o Codice Civile

R.D. del 16 marzo, n. 267 del 1942 o legge fallimentare

Legge 8 marzo, n. 39 del 1975

Legge 10 dicembre, n. 219 del 2012

Legge 15 maggio, n. 127 del 1997

Legge 22 aprile, n. 633 del 1941

## **Giurisprudenza**

Cass. Civ., sentenza n.9274 del 2008

Cass. Civ.,sentenza n. 3171 del 1962

Cass. Civ., sentenza n. 3152 del 1954

Cass. Civ.,sentenza n. 2145 del 1974

Cass. Civ., sentenza n. 17301 del 2006

Cass. Civ., Sentenza n. 11128 del 1992

Cass. Civ., sentenza n. 840 del 2012

Cass. Civ., sentenza n. 2812 del 1976

Cass. Civ. a Sezioni Unite, sentenza n. 261 del 2000

Cass. Civ.,sentenza n. 7595 del 1993

Cass. Civ., sentenza n. 1403 del 1998

Cass. Civ., sentenza n. 8570 del 1995

Cass. Civ., sentenza n. 2815 del 1976

Cass. Civ., sentenza n. 12906 del 1995

Cass. Civ., sentenza n. 93 del 1989

Cass. Civ., sentenza n. 3609 del 1994

Cass. Civ., sentenza n. 6849 del 1988

Cass. Civ., sentenza n. 6418 del 1984

Cass. Civ., sentenza n. 879 del 1975

Cass. Civ., sentenza n. 6957 del 2000

Cass. Civ., sentenza n. 15065 del 2002

Cass. Civ., sentenza n. 1040 del 2009

Cass. Civ., sentenza n. 21781 del 2008

Cass. Civ., sentenza n. 6994 del 2000

Cass. Civ., sentenza n. 5092 del 2006

Cass. Civ., sentenza n. 569 del 1979  
Cass. Civ., sentenza n. 398 del 1985  
Cass. Civ., sentenza n. 3013 del 2006  
Cass. Civ., sentenza n. 1 del 1997  
Cass. Civ., sentenza n. 15131 del 2005  
Cass. Civ., sentenza n. 4009 del 1981  
Cass. Civ., sentenza n. 502 del 2003  
Cass. Civ., sentenza n. 5119 del 2009

### **Prassi**

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 257 del 2012

Tribunale di Milano, 19 dicembre 1996

Corte d'appello di Milano, 23 marzo 1999

Tribunale di Ravenna, 12 aprile 1994

Tribunale di Firenze, 4 marzo 1961

Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezia, Orientamenti in materia di atti societari, 2010, in <http://www.trivenetogiur.it/news/23> edizione 2010. pdf

Tribunale di Milano, 30 agosto 2006